

297213

D I F E S A
DELLE CENSURE
P U B L I C A T E

DA N. S. PAOLO PAPA V.

Nella Cauſa de' Signori Venetiani.

Fatta da alcuni Theologi della Religione de' Serui;

I N R I S P O S T A

*Alle Conſiderationi di F. Paolo da Venetia dello
ſteſſo Ordine.*

Et al Trattato dell'Interdetto de' ſette Theologi.

D O N O
DI DI
NICOLA E NICC
GATTINI



GATTINI
R
28

I N P E R V G I A,

Appreſſo gli Academici Auguſti . M D C V I I.

Con licenſa de' Superiori.

PREFATIONE,
IN CUI SI SPIEGA
LA CAGIONE DELLO
SCRIVERE;
E SI SCVSA LA TARDANZA
DI PVBLICAR L'OPERA.



U' la Religione de' Serui insino dal suo primo nascimento sempre della pietà christiana zelantissima, e sempre alla santa Sede Apostolica obbidietissima; in guisa tale, che non s'vdì giamai, che di lei uscisse alcuno d' Heresiarcha, d' Heretico, che con scritture, o predicationi alla Cathedra di Pietro contrauenir' ardisse. Perche, si come i Professori di essa si chiamano Serui di Maria; così professarono sempre d'esser pronti, e fedelissimi Serui al santissimo Vicario del figlio di Maria. Hora con estremo suo dolore, e non senza lagrime, sentendo ella, vn suo F. Paolo, in questo non Paolo, ma Saulo, contrario alla Chiesa di Christo, hauer con nō poca irriuerenza scritto contra il Pōtesfice Romano, non potendosi, ne douendosi tolerare vn tanto dishonore fatto non pure al santissimo Pontefice, ma alla stessa sua Madre Religione: anzi à se stesso, christiano, e religioso; alcuni Theologi, pur figli della medesima Religione, mossi da santo zelo, hanno tolto impresa di rispondere; per tentar' insieme, se racquistar potebbero questo mal'accorto lor fratello, rendendolo della verità capace. Et affine ancora, che i poco auueduti, i quali da' suoi Libri fossero ingannati, si rauueggano, e si sgannino; conoscendo, quanto deboli, e vane siano le ragioni, con cui egli hà sì ben saputo il falso mascherare. Perciò non credea alcuno, che qui si scriua per punto offendere quell'amplissi-

a ps. 68.

b 1. Tim. 3.

c Matt. 13.

d 2. Tim. 2.

ma, e serenissima Republica, alla quale si dee per altro ogni riverenza portare: ma solo scriuesi per difesa della santa Sede Apostolica, e per mostrare il graue fallo di questo sinistro Consigliere; accioche, dond'è venuto il male, quindi venga il rimedio; e della stessa Vipera incenerita, e quasi fatta Thriaca, si porti l'antidoto al morso, & alla piaga. Percioche, s'egli, scriuendo il falso, hà tanto ardimento hauuto di condannare la giusta censura del supremo Giudice, e della prima Sedia del Mondo, che da niuno in terra può esser giudicata; sarà ben lecito ad altri, scriuendo il vero, di condannare il suo obliquo, e troppo ardito giudicio, ond'hà tant'oltra varcato il segno d'ogni ragione, e d'ogni riverenza, che non può animo ben disposto non conturbarli, e non grandemente contristarli. Che certo è cosa d'ecceffiuo stupore, il sentire la dignità Pontificia, santissima, irreprensibile, esser con tanta immodestia ripresa, e dishonorata. Onde non possono questi Padri, tutti infiammati di viuo zelo della Chiesa di Dio, non affliggersi, non consumarsi, dicendo; Zelus Domus tue comedit nos.^a Percioche il vedere (tutto effetto di pernicioso consiglio) in santa Chiesa, la quale, secondo l'Apostolo^b, è la Casa di Dio, esser l'Autorità Pontificia poco honorata, molto ingiuriata, la Libertà Ecclesiastica graueamente offesa, e violata, l'obbedienza, al sommo Pontefice douuta, in tutto negletta, e disprezzata, con danno di tante anime, con scandalo di tante genti, con dolore de' fedeli, con riso de' nimici, e con pericolo della comune rouina dell'Italia; questo è il zelo, che preme, e tormenta insino all'anima questi Religiosi Theologi, e che gl'induce à prender l'armi della penna in mano, per vendicar si fatto oltraggio. Perche così sperano far chiaro al Mondo, che, se vno, o due di quest'Ordine hanno offesa la santa Sede Apostolica, gli altri tutti sono à lei obbedientissimi, e disposti à spargere il sangue, & esporre la vita in difesa della sua autorità, e del suo honore. E però non sarà marauiglia appresso gli huomini di diritto giudicio, che frà tanto numero di Religiosi alcuno sia di mal'esempio, e scandalo; perche ancora trà il buon grano fu la zizania seminata^c; nella gran Casa di San Paolo^d co'vasi d'oro, e d'argento si truouano vasi di legno, e di terra; e trà i fedeli Apostoli fu vn'ingrato Discepolo, traditore di Christo. Che piu? insin là su nel Cielo trà quei puri Spiriti Angelici fu Lucifero co' seguaci. Egli è ben vero, che si graue ingiuria meritaua anzi pena, che risposta

risposta; anzi disprezzo; che difesa; & esser più tosto in silentio sepolita, che infrà gli huomini rapportata. Imperoche ben poteua il saldo scoglio dell'Autorità, & della Verità, senza suo mouimento, romper l'onde maligne d'ogni contrasto, e maledicenza. E, come Bonifacio Papa in tal proposito dicea, senza dar risposta à'latrati de'contradicienti, poteua il solo silentio esser loro in supplicio. Ma come meglio si può deprimer Anteo, che da terra inalzandolo? come conoscer si può roca voce di Cornice, se strider non si sente? E, quando ancora tal voce ad alcuno aggradisse, si può nondimeno dir quello, che certo Lacone disse all'V signuolo, Vox es, praterca nihil. Ne parrà strano ad alcuno, che troppo tardato si sia à publicar questa Difesa, perche da più cagioni vien la tardanza giustamente scu sata. E prima, perche gli Autori non hanno potuto così tosto adunarsi, e conuenir insieme à tal'effetto. Poi, hauendo altri preuenuto in rispondere, e portato di quelle cose, che già da essi apparecchiate s'erano, è conuenuto far qualche mutatione, per non toccar la medesima corda, e non parer di dir quello, ch'è d'altrui. Contuttoche non s'habbia potuto far con meno di non concorrere alcuna volta nel medesimo, cauando tutti acqua de gli stessi fonti, tutti dottrina de gli stessi Autori. Che meglio s'è auuisato di portar cosa, quantunque ad altri habbia seruito, e saldamente difendere, e prouare: che, ciò schifar volendo, lasciar la verità languidamente difesa, e sostentata. S'aggiugne appresso, che, si come breue materia tosto si dispone, s'imprime, e, dassi in luce; così Opera, che molta copia di cose abbracci, non poco interuallo di tempo ricerca, si per l'orditura, come per la fatica delle Stampe. Et in istampando etiam tanti intoppi si sono intrauersati, che tre mesi à gran pena sono stati bastanti per condurla à fine. Ne, che'l Volume si sia troppo allargato, dourà esser ripreso; perche il disegno di voler ferire, & in tutto abbattere l'Auersario (così F. Paolo sarà sempre in questo Libro nominato) hà fatto in tal'ampiezza dilatarsi. Percioche, negando egli alcune cose, le quali negar non si possono, da chi si reputa, se non scientiato Theologo, almeno sincero Catholico; e che nella presente cotesa hāno da seruire per principij, e come fondamenti; è stato mestiere di premetterle, e con saldezza stabilirle, essendo verissimo il detto del Filosofo^b, che contro quei, che negano i principij, non è da disputare; perche, mancando i principij, mancano le prouue, che ne principij si fondano.

a De Schismaticis, in 6.

b 1. Phy. tex. 8.

fondano. Ne men, perciò che l'Opera sia grande, credasi alcuno, che recar debba noia, ò confusione; perche ella è in tal guisa ordinata, e distinta, che potrà ciascheduno à suo gusto, e sodisfacimento trascorrerla. Imperoche, volendo, chiche sia, vedere separato discorso ò dell'Immunità della Chiesa, ò dell'autorità de' Canon, e Concilij, ò della potestà del Papa sopra i Prencipi; ò veramente, lasciati questi discorsi, gli piacerà d'intendere le ragioni, con le quali i Decreti Veneti si ribattono, e confutano; ò pur vorrà vedere la sola validezza, e giustitia delle Censure Pontificie; ò più tosto, non curando alcuna di queste cose, si compiacerà di leggere le risposte solamente al Libro di F. Paolo, il tutto distinta, & ordinatamente, senza auviluppamento, e confusione d'una con altra cosa, si truoua qui portato, & spiegato. Di maniera, che e la Controuersia presente potrà da ogn'uno con facilità essere intesa; e, non lasciato luogo pur'à minimo dubbio, il falso alla fine sarà in tutto scoperto, e rifiutato: e la verità compiutamente difesa, e dichiarata.

THEOLOGI AVTORI DELL'OPERA.

- F. Deodato Ducci dal Borgo S. Sepolchro, general Procuratore dell'Ordine.
F. Valerio Seta Veronese, Prouinciale della Marca Treuigiana.
F. Antonio Viuolo da Corneto.
F. Dionigio Bucharelli Fiorentino, Reggente nella Nunziata di Fiorenza.
F. Christoforo Galgani da Siena.
F. Liberio Bianchini Romano, Sotio della Prouincia di Mantoua.

MAR-

MARCVS ANTONIVS BONCIARIVS P. VALERIO SETÆ S. D.



VAM lego Apologiam, Seta vir doctissime, non solum eruditam, & elegantem, sed etiam in primis modestam: idest non iurgijs minisque terrentem, sed validis argumentis, quasi iaculis fodientem aduersarios. Quale genus refellendi, antiquis Patribus vsuatum, nostro seculo rarius, ita me affecit; vt tua tuorumque Sodalium suscepta persona, hæc subito profuderim, quæ infra describam. Ea quâquam non sic vestram elegantiam, vt vestram modestiam emulantur; speraui tamen, grata vobis futura, quia, quod rudia sunt, ab ingenio meo habent; quod vero acerba non sunt, a vestro exemplo. Vale.

AD F. PAVLVM A VENETIIS,
nomine Sodalitatis Seruitarum,
Parænesis.

QVI scelere infando Regem læsere potentem,
Formidantq; truci tela vibranda manu;
Aut Satrapas ambire solent, aut Regis amicos,
Opposito vt clypeo, gratia præstet opem.

Tu

Tu miser ad crimen, quo non est fœdus ullum,
Dic age, patronos quos tibi Paule paras?
Fors Domini Matrem? cui te mentitus alumnum;
Heu quibus illexti pectora nostra dolis!
Fors Hierarcham, alto qui servat in æthere limen?
Scilicet: in quem tu probra nefanda iacis.
Forte sacrum Tubicem, quo te cognomine iactas?
Id quoque consceleras nomen, & officium.
Non igitur Procerum quemquam confide secundum;
Quam tibi Rex mulctam destinat, Aula probat,
Alma suum dici prohibet te Virgo clientem,
Et procul a tectis cogit abesse suis.
Clauiger atherius duro increpat ore procacem,
Et vetat illusi tangere claustra Poli.
Quid Paulus? Nudo te territat ense, iubetque
Nomen habere tuum, deposuisse suum.
Quo ruis infelix? quæ mentem insania vertit?
Qua rapit in præceps pectora cæca furor?
Defendet me Marcus, ais: contraque Leonem,
Non metuenda mihi, sibilat arma Draco.
Ab stolide, ab vecors? Marcum tibi credis amicum,
Si Petro infensus, si Domino hostis eris?
Falleris: & longum spatium exclusus, ab alto
Denius infidum subtrahis Axe pedem.
Regredere, ac certos ad sidera dirige gressus:
Regredere; ac forti pectore Numen adi.

Numen

Numen adi, flexoque genu pius ante Tonantem,
Ante Patrem, qui nunc iura Tonantis habet;
Posce tuo sceleri veniam: fœda vnguibus ora
Tristis, & ultrici pectora scinde manu.
Quid dubitas? ne fors renuat te Diva rebellem;
Et longe a castris imperet ire suis?
Non faciet. quamquam fuerit fuga turpis; eodem,
Si sanus redeas, excipiere sinu.
Nam resipiscentum Dea vult Patrona vocari,
Et magis hoc nullum nomine nomen amat.
Testantur mansura aëo Miranda perenni,
Miranda æternis scripta voluminibus.
Testantur memores circum delubra tabella,
Quas pius appendit naufragus, ager, inops.
Hoc tacitus paries, hoc marmora muta loquuntur,
Queis animam docto reddidit ungue faber.
Vota piæ faciunt ad Numina læsa Sodales,
Placatumq; adigunt ponere tela Iovem.
At me Barionides, at me Tarsensis inultum
Non sinet: hic gladio, clauibus ille minax.
Tadeat ex animo scelerum te Paule priorum,
Cordaque sincerus mordeat ima dolor:
Tum supplex audacter adi. Miseresce uterque,
Optatamque ferent alter & alter opem.
Cur etenim non efficiant? ille ore Magistrum
Ter ferit; & fusis vulnera sanat aquis.

A

Hic

²
*Hic Regem gladio inuadens, Regisque cohortem,
(Vt pecudes rabido cum trahit ore Lupus)
Obiurgante Deo, culpam confessus; eidem
Postea Dux meruit, cui prius hostis erat.*

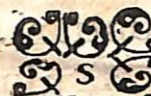
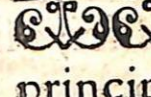
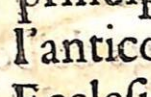
IN EVNDEM.

*Hadria te magnum tua dicit patria Paulum.
Ast ego nec Paulum dico. Quid ergo? Nihil.*

CAP I DI QVELLO

CHE IN QVEST' OPERA

SI TRATTA.

Cap. I.  I propone per ordine ciò, che tratta
 l'Auuerfario nel suo Libro; e si
 risponde ad alcune cose, che nel
principio ei vien dicendo, mostrandosi
l'antico vso della Libertà, & Immunità
Ecclesiastica.

Cap. II. Si propongono tre cose da trattarsi; e
si dichiara la prima, di qual legge sia l'Im-
munità Ecclesiastica, ò humana, ò diui-
na, ò naturale.

Cap. III. Si spiega il secondo proposto, che i Ca-
noni, Concili, e Decreti Pontificij obliga-
no; e particolarmente quanto all'Im-
munità Ecclesiastica.

Cap. IV. Si tratta la terza cosa proposta, qual po-
restà, e giuridittione habbia il Pontefice
Romano sopra i Prencipi temporali.

Cap. V. Si distendono, es'oppugnano general-
mente i Decreti Veneti, ne' quali il presen-
te negotio consiste.

Cap. VI. Si riproua il primo Decreto di non fabricar Chiese; e si risponde alle ragioni, le quali in fauor d'esso l'Auuerfario apporta.

Cap. VII. Si mostra inualido il secondo Statuto di non alienar beni à gli Ecclesiastici; e si sciolgono gli argomenti contrari.

Cap. VIII. Si pruoua nulla la pretesa giuridittione di giudicar gli Ecclesiastici; e si sodisfa à ciò, che contra è opposto.

Cap. XI. Si rifiuta l'ultima Legge de' beni conceduti à' Laici in Enfiteosi; e si risponde alle pruoue in contrario.

Cap. X. Si pruouano valide le Censure presenti; e prima, che'l Sommo Pontefice hà ciò potuto fare: e s' occorre alle ragioni contrarie.

Cap. XI. Si dimostra, che la Santità sua far douea questo Giudicio; e si tolgono alcune dubitationi.

Cap. XII. Si dichiara, come queste Censure si fanno con le douute maniere publicate; e si risponde all'oppositioni.

LVOGHI D'AVTORI

NON FEDELMENTE CITATI

DA F. PAOLO, ET ALTRE

SVE BUGIE PIV MANIFESTE.

Solo Artificio, il quale vfa F. Paolo nel suo Libro, per difendere gli Statuti de' Signori Venetiani, è in tal guisa tessuto, che, chi leggendo non apre ben gli occhi, resta di leggieri ingannato, e sedotto. Percioche per lo più egli si serue d'argomēti d'Heretici, di ragioni fallaci, di bugie, di luoghi mendacemente allegati, e d'altre sì fatte cose, le quali appresso à chi non sà, possono acquistar qualche credenza. E perciò meritamente è stato proibito, che non si legga; non, com'egli dice, perche non si veggano le ragioni di quella serenissima Republica: ma accioche non s'imbeano le sue poco catholiche opinioni. Per la qual cosa s'è estimato, esser molto ducenole, il raccogliere, e quì in fronte premettere alcune cose da lui falsamente apportate, per dar qualche saggio della sua dottrina, accioche, chiunque legga quel, ch'egli insegna, si renda accorto, & auuertito; sicche da queste falsità, e menzogne conosca, se'l resto sia degno, che gli si presti fede. Le bugie sono queste.

Che'l nome di Libertà Ecclesiastica sia stato primieramente introdotto da Honorio III. Pontefice, e da Federico II. Imperadore. Ciò è falso, perche innanzi era questa voce in uso. Veggasi à foglio 13.

Che nelle due Leggi, l. Si plures, & l. 2. ff. de relig. & sumpt. fun. si disponga, che fabricar non si possa Chiese senza licenza di Prencipe. Non cita fedelmente; perche in quelle Leggi ne pur parola si dice di fabricar Chiese, ne si parla d'Imperadore, d'Prencipe.

Che nella Nouella LXVII. di Giustiniano si vieti fabricar Chiese senza licenza del Prencipe. Allega falsamente; perche in quella Costituzione s'ordina, che al Vescouo solo, e non all'Imperadore, d'Prencipe, si chiegga tal licenza.

Che Theodoro Balsamone dica, non potersi fabricar Chiese senza licenza del Prencipe. Riferisce il falso; perche Balsamone nel Canone citato ne pur nomina fabrica di Chiese.

Che in Madrid si principiasse una Chiesa da' Padri Minimi; e, perche sia incominciata senza permissione Regia.

fol. 8.

fol. 11.

fol. 11.

fol. 12.

fol. 12.

- gia, sia rimasa imperfetta. E bugia; perche v'è la Chiesa, e v'è
 numerofo Conuento di Frati. 94.
- fol. 17. Che'l Caetano affermi, effer lecito à Laici di fare Statuti fo-
 pra Mortori, Sposalitij, e Mefse nuoue; e che in ciò fia da tut-
 ti i Dottori fequito. Due bugie dice infieme; perche prima il
 Caetano non fa mentione di maritaggi, ne di Mefse nuoue.
 Poi non è in ciò da tutti i Dottori fequito: anzi da maggior
 parte loro è riprouato. 122.
- fol. 18. Che à Chierici non conuenga poffedere Stabili. Allega il Tit.
 Ne Clerici, vel Monachi &c. Mendacemente cita; perche in quel
 Titolo fi prohibifcono folamente i negotij illeciti. 126.
- fol. 18. Che S. Gio. Chriſoſtomo nò approui le ricchezze nella Chiesa.
 Nò allega fedelmēte, pche proua quel S. Dottore tutto il cō-
 trario, che hoggi di le riccheze ſono neceffarie alla Chiesa. 127.
- fol. 18. Che Coſtantino Porſirogenneta, e Baſilio Imperadori faceffero
 leggi, che gli Eccleſiaſtici non acquiſtaffero. Ciò è falſo; perche
 nelle Coſtitutioni loro non ſi truouano ſimili leggi. 131.
- fol. 22. Che i celebri Giureconſulti difendano per giuſta la Legge,
 che gli Eccleſiaſtici non acquiſtino; e ne rapporta molti in ſuo
 fauore. Doppiaamente dice la bugia; perche & i celebri Giure-
 conſulti comunemente rifiutano tali Statuti; e gli ſteſſi da
 lui allegati tengono il contrario. 144.
- fol. 26. Che l'eſſentione de gli Eccleſiaſtici dal Foro ſecolare non ſia
 di legge diuina; e queſta eſſer dottrina de' Theologi, e de' mi-
 gliori Canoniſti. Bugia; perche tutti i Theologi, e Canoniſti
 (ſaluoche alcuni pochi) difendono concordemente il contra-
 rio. 22. & 169.
- fol. 26. Che Dauid, Salomone, Ioas, Ezechia, & Ioſia eſſercitaſſero
 giuridittione ſopra i Sacerdoti in giudicij criminali. Mēdace-
 mente riſerifce la diuina Scrittura; perche niuno di quei Rē
 ſi truoua, che tal giuridittione haueſſe. 170.
- fol. 26. Che Ioas ſia annouerato trà ſantiſſimi, e piſſimi Rē. Bugia;
 perche fu Rē empio, & idolatra. 170.
- fol. 27. Che S. Agoſtino, S. Bernardo, & il Caetano dicano, il Giudi-
 cio di Pilato non eſſere ſtato uſurpato; e perciò Chriſto eſſer
 di ragione à quel Tribunale ſottopoſto. Falfamente alle-
 ga; perche ne S. Agoſtino, ne S. Bernardo pur parola dico-
 no di tal uſurpatione. Solo il Caetano ne parla (ſe bene mala-
 mēte citato in 2. q. 62. ar. 1.) perche il uero luogo è 2. 2. q. 67. ar. 1.
 & quini egli inſegna il contrario di quel, ch'intende l'Auuer-
 ſario, dicendo, che Pilato non hauea poteſtà, e giuridittione
 ſopra

- ſopra Chriſto: ma che Chriſto uolontariamēte ſi ſottopoſe à Pi-
 lato, e perciò Pilato non s' uſurpò il Giudicio; ſi come ancora gli
 Arbitri (dice quini S. Thomaſo a) benchè non ſiano Superiori à
 riſpetto à quegli, che in eſſi compromettono; non perciò s' uſur-
 pano la poteſtà giudicando. 172.
- fol. 28. Che mai alcuni de' ſanti Pontefici, e Veſcoui non habbiano
 detto d'eſſer'eſſenti dal Foro laico. Falfità; perche molti nò
 ſol l'hāno detto: ma n'hāno fatto etiādio Decreti. 162. 176.
- fol. 30. Che i Pontefici incominciaſſero à far Decreti dell' Immuni-
 tà del Foro dall'anno 1160. Bugia; perche molto innanzi
 n'erano ſtatifatti Decreti da i Pontefici. 161. 180.
- fol. 30. Che l'autorità, e l' uſo della Republica preceda di tempo
 ogni legge, la qual' habbia eſſentato gli Eccleſiaſtici da Magi-
 ſtrati laici. E falſo; perche la Republica per detto dell' Au-
 uerſario incominciò l'anno 420. & ſotto Silueſtro Papa l'an-
 no 325. anzi molto prima ſotto altri Pontefici già erano gli
 Eccleſiaſtici per Decreti eſſentati. 186.
- fol. 31. Che i Breui conceduti da' Pontefici alla Republica di giudi-
 car Eccleſiaſtici foſſero approuationi eſpreſſe dell'autorità, che
 prima hauena la Republica. Menzogna è queſta; perche fu-
 rono mere gratie, e priuilegi della S. Sede Apoſtolica. 187.
- fol. 31. Che alcune Nouelle di Giuſtiniano diſpongano cōtro i Chie-
 rici quanto all'eſſentione del Foro. Mēdacemente allega; per
 che quelle Coſtitutioni ò ſono in fauore de gli Eccleſiaſtici, ò
 niente dicono in contrario. 191.
- fol. 32. Che la Republica non habbia mai conceduto, ò conſentito,
 che i delitti enormi foſſero giudicati da gli Eccleſiaſtici. Bugia;
 perche, ſ' altro non foſſe, ciò concedette, e conſentì, quando il
 promiſe con giuramento à Giulio Papa 11. 167. 191.
- fol. 32. Che'l Concilio di Trento prohibiſca le Commende. Falfamen-
 te cita; perche non intende il Concilio tal prohibitione. 196.
- fol. 32. Che'l Papa fondi l'Immunità del Foro nelle dignità, non
 nel Sacerdotio. E falſo; perche egli intende, tal'eſſentione
 eſſer fondata nel Sacerdotio: anzi nel ſemplice Chiericato. 197.
- fol. 33. Che la poteſtà temporale del Papa nello Stato Eccleſiaſtico
 principiaſſe già 400. ò al più 800. anni. Menzogna è que-
 ſta; perche incominciò inſin da Coſtantino l'anno 325. che
 ſono appreſſo à 1300. anni. 198.
- fol. 36. Che N. S. Paolo V. con le preſenti Censure habbia ſcommu-
 nicato tre milioni d'anime. Bugia; perche hà ſcommunicato
 la Republica ſola: anzi ne anche tutta la Republica: ma gli
 Statutari

- Statutari solamente, gli adherenti, fautori, e consultori.* 294.
- fol. 37. *Che la Santità sua habbia publicate queste Censure senza ricercarne il parere de' Cardinali. E falsità; perche n' hebbe il consiglio, e l' assentimento loro.* 295.
- fol. 39. *Che nel Codice lib. 3. tit. 5. Ne quis in sua, si dica, che la giurisdictione contenga due capi, giudicare, & ius dicere. Mendacemente allega; perche ciò non si dice in quella Legge.* 221.
- fol. 43. *Che, finita l' Enfiteosi per estintione di linea, la Chiesa sia obligata à rinuestire; sicche ne anche possa per se ritenere. Apporta alcuni Dottori per se, i quali dicono il contrario.* 232.
- fol. 46. *Che dall' Interdetto imposto nascano gl' inconuenienti del cap. Alma Mater, de sent. excom. in 6. Non cita fedelmente; perche tali inconuenienti, quiui rammemorati, erano secondo il ius antico: non secondo la moderatione di Bonifacio VIII. la qual hoggi s' offerua, onde tali cose non nascono.* 252. 273.
- fol. 48. *Che S. Gregorio publicasse, & eseguisse la legge di Maurizio Imperadore, dou' era proibito al Soldato d'esser Monaco. Bugia; perche se bene S. Gregorio mandò quella legge: non perciò la esegui: anzi ordinò, che non fosse offeruata.* 276.
- fol. 49. *Che i Theologi tutti concordi dicano, nò potersi Vniuersità scomunicare. E Bugia, se parli d' vn Senato, e del sommo Pontefice; perche i Dottori tengono il contrario.* 259.
- fol. 52. *Che non si debba temer la scomunica ingiusta. Rapporta in ciò alcuni Canonici: ma tutte bugie; perche quei Canonici nò sono à fauor di quello, ch' egli intende. E massimamente il Canone, Cui est illata, 1. r. q. 3. da lui disteso; perche in quel Canone si dice, nò douersi temere la scomunica ingiusta, fulminata da vno scomunicato, & Heresiarcha, qual' era Dioscoro Patriarcha Alessandrino.* 260.
- Di queste, e di molte altre bugie è pieno il Libro di F. Paolo, come si vedrà meglio nelle risposte alle sue pruoue. Onde non è marauiglia, che, chi non hà veduto ne' propri fonti le cose, ch' egli adduce, resti facilmente ingannato, credendo, le sue ragioni hauere qualche saldezza, che non hanno. Si voleua etiamdio quì innanzi riferire l'opinioni d' Heretici, ch' egli con sagace modo apporta, e difende, per farne auuifati i pij Catholici. Ma basti quì hauere ciò accennato; ch' à' suoi luoghi poi distintamente si ricorderanno queste, & altre cose, le quali falsamente insegna,

Si propone per ordine ciò, che tratta l' Auuersario nel suo libro; e si risponde ad alcune cose, che nel principio ei vien dicendo, mostrandosi l' antico vso della Libertà, & Immunità Ecclesiastica.

Cap. I.

DVE sono i libri dell' Auuersario, vno delle Considerationi sopra le presenti Censure, fatto da lui solo: l' altro del Trattato dell' Interdetto, oue altri hanno con lui parte. Ad amendue si risponderà: ma al primo massimamente, perche all' altro hanno grauissimi Theologi già con molta eccellenza dato risposta. Oltreche, da quanto si dirà in questo, farà sodisfatto à buona parte di quello.

Le Considerationi dell' Auuersario abbracciano quattro capi principali, che sono quattro cagioni poste nel Monitorio, per le quali la Santità di Paolo Papa V. hà publicate le Censure contro i SS. Venetiani, e sono quelle Ordinationi, o Leggi, che difender pretende l' Auuersario.

- 1 Di non fabricar Chiese, e fondar Monasteri.
- 2 Di non alienar beni in qual si sia modo à gli Ecclesiastici.
- 3 Di giudicar criminalmente persone Ecclesiastiche.
- 4 Di non ritornar agli Ecclesiastici beni stabili, conceduti a' laici in Enfiteosi.

Con tal' ordine sono questi capi dell' Auuersario proposti: se ben altrimenti nel Monitorio Pontificio; e con tal' ordine vien' egli apportando pruoue à capo per capo, mostrando contro la Chiesa, che la Republica di Venetia hà giuste pretenzioni di così hauer disposto, & ordinato. Ma inanzi, ch' ei venga alle pruoue, fa vn discorso per introductione, e come per proemio, il quale tre cose contiene.

Prima distende breuemente quei quattro capi, e quasi in compendio raccoglie alcune pretese ragioni, quali hanno mosso quella Republica à far tali Ordinationi.

Poi dice, che quelle leggi, & ordinationi sono state uedute, e sapute per diuersi anis da Pontefici passati, onde si hà da presupporre; che, non hauendo mai reclamato, tacitamente l' habbiano approuate:

Ordine di
tutto il libro
dell' Auuersario.

Tre cose fa
l' Auuersario
nel principio
del suo libro.

E particolarmente le due leggi, una di non ritornar beni posseduti da' Laici ne gli Ecclesiastici; l'altra di non fabricar Chiese, e Monasterij sono state uedute da Papa Clemente Ottauo. Ma con tutto ciò non hanno sodisfatto alla Santità di Papa Paolo V. al quale per incognita cagione è piaciuto d'essaminar le leggi, e giuditij della Republica.

Narra ultimamente le attioni, che in tal negotio sono passate trà il Pontefice, e la Republica.

Si risponde
alle sode co
se.

Di queste tre cose alle due sole prime qui si risponderà, lasciando quest'ultima, che altroue a più destra occasione fia ricordata. Sol qui dirassi, che (come si hà di certa relatione) anche poco fedelmēte è raccotato questo negotio, come sia passato innanzi il Giudicio delle Censure; perche altre cose necessarie vi si tralasciano, & altre nō vere vi si framettono.

Al primo punto delle pretese ragioni rispondendo, si dice, che quelle ragioni, c'hanno mosso la Republica a far quegli Statuti, hauerebbe il Sommo Pontefice facilmente ascoltate, e, se giuste l'hauesse giudicate, si farebbe mosso a far' a quel Senato ogni honesta gratia intorno a quelle Leggi, quando auanti, che si pubblicassero, alla Santità sua fossero state proposte, addimandandone licenza, e concessione. Perche, come Padre pieno di bōtā, e di giustitia, hauerebbe dato a quella Republica ogni conueneuole sodisfattione, si come con altri Principi, e con la Republica stessa altri Pontefici, suoi predecessori, hanno cortesemente fatto, quando di cose conuenienti, e co'debiti modi la Santa Sede n'è stata ricercata. Ma, che Principe temporale faccia leggi di propria autorità sopra gli Ecclesiastici, senza dispensatione, e beneplacito della Sede Apostolica, non è giusto, non si può fare, e sono quelle leggi inualide, e nulle; ancorche fauoreuoli fossero, non che odiose, come queste, alla Chiesa.

Alla seconda cosa si risponde, che, se i Pontefici predecessori hanno saputo quelle leggi, e quelle amministrazioni di giustitia (se pur l'hanno saputo, che nō è certo, e non si crede) non l'hanno però approuate, ne v'hanno acconsentito: Ma ben'hanno differita la prouisione, o da altri negotij soprauenuti, o aspettandone più opportuna occasione. Perloche nō s'hanno da riprendere, perche altro è differire la prouisione, o correptione d'un fallo: & altro è approuarlo, e dispensarlo.

Oltreche si dice, che i Pontefici possono queste leggi hauer permesse, e taciute: ma nō però concedute, ne approuate. Perche

che altro è permettere, & altro approuare. *Quod enim permittimus, nolentes precipimus, quia malas hominum uoluntates ad plenum prohibere non possumus*, dice il Canone. ^a Alcune cose con pazienza si sopportano, le quali, dedotte in giudicio, non deono tolerarsi: così Innocentio III. ^b *Cum multa per patientiam tolerentur, quae si deducantur in iudicium exigente iustitia, non debent tolerari*. Si permette (secondo S. Thomas c, seguito da Siluestro d) taluolta il male, e cosa illecita, per ischifar' il peggio, e quel, ch'è più illecito. V'è l'esempio del Meretricio. E la Glosa nel c. Omnis, dist. 3. apporta in tal proposito bella distinctione, adducendo l'esempio delle comestationi, delle quali dice S. Gregorio, referito nel cap. Denique, dist. 4.

Ne forte peiores existant, si a tali consuetudine prohibeantur; ut enim ait Salomon c, Qui multum emungit, elicit sanguinem. Ne argomēti alcuno, che il permettere, o non prohibire sia acconsentire, e che acconsentire a cosa illecita sia illecito, e male; onde, se i Pontefici antecessori hanno permesso, e non hanno vietato, habbiano acconsentito, e fatto male; Perche a questo risponde S. Tho. fe dice, che quegli, che può prohibire, non pecca, se s'astenga da prohibire, per non sperarne ammenda: & estimi, che tal prohibitione porti più tosto occasione di male, si come Mosè non prohibì il Libello del repudio, auuissando, maggior male auuenirne, se permesso non l'hauesse. Così può essere, che alcun Pontefice habbia chiusi gli occhi, e tolerato con pazienza alcuna di quelle leggi, non sperandone forse correptione, e dubitando di peggio. Ma il Pontefice d'hoggi non potea, ne douea più sopportare, che troppo s'auanzaua il disordine, e troppo la licenza sopra gli Ecclesiastici trapassaua innanzi, con offesa della Santa Sedia Apostolica. Conciosiache quì molti capi concorreuano in vno, i quali quasi in vn tempo tutti insieme adunati non comportauano più il differire. Poiche in vn tratto, & in breue interuallo di tempo si vede fatta vna Legge, che i beni,

a c. Hac ratio
ne 31. q. 1.

b c. Cum iam
dudū, de pre-
bendis, & di-
gnit.

c 4. sent. dist.
33. q. 2. ar. 2.

q. 2.
d Ver. Perme-
sio.

e Prou. 30.
Dubbio.

Solutione.
f Loco citato.

1602.

1603.

1605.

strato laico due Ecclesiastici, vno Abbate, e l'altro Canonico. Di maniera, che tutte queste cose, in poco spatio di tempo insieme concorrendo, più non patiuano conniuenza, ne dilatione: ma era necessario il rimedio, che troppo graue si scorgeua l'ingiuria fatta all'Immunità della Chiesa.

Per la qual cosa, s'altri Pontefici hanno alcuna di queste cose in altro tempo tolerata, hora tutte insieme vnite non poteuano, ne doueuan più sopportarsi. Ma quali, e quanti sono stati i Pontefici antecessori, i quali possano hauer vedute, e tolerate queste Leggi? Se si parli de gli anni andati, quando le due prime si fecero, ò si rinouarono, le debite prouisioni all' hora furono fatte. Ma, se si ragioni di queste Leggi nouelamente ordinate, e rinouate, vn Pontefice solo à pena, Clemente VIII. può hauerle sapute; il quale (se pur le intese) egli è cosa credibile, che ne reclamasse, e se ne risentisse, ripensando fra tanto dextro modo di prouederui in tutto. Nè il prouedimento haurebbe hauuto lungo indugio, se tanti particolari, come hora, fossero insieme concorsi. Succedette Leone XI. il quale, ogn'vno sà, qual rimedio portar potesse, mercè del breue suo Pontificato. Sottentrò al Carico Pastorale N.S. Paolo V. il quale, trouando non solo publicate le due prime Leggi, vna de' beni Enfiteotici, l'altra di non fabricar Chiese: ma la terza ancora, fatta in tempo di Sedia Vacante, che gli Ecclesiastici non potessero acquistare; e veggendo insieme i due Ecclesiastici prigionii sotto potestà secolare, non potè più soffrire tanta offesa fatta à Santa Chiesa. E perciò egli più, che altri, è stato da necessità costretto a prender prouisione. E, quando anche altri Pontefici hauessero dissimulate, e permesse quelle Leggi; questi ha voluto à ciò rimediare; perche obligo alcuno non haueua di tolerare, e tacere: Ma ben'era, anzichenò, tenuto à prouedere per mantenimento della Potestà, e Libertà Ecclesiastica. E perciò nõ da incognita cagione è stato mosso il Sommo Pontefice Paolo V. à far riuocar quegli Statuti; ne per ingerirsi ad esaminar le Leggi, & amministrazioni della Republica, come gli dà nota l'Auuersario, perche à cosa tale non hebbe mai la Santità Sua pensiero: ma tutto ciò hà fatto, spinto, e sforzato dall'Vfficio Pastorale, qual santamente sostiene, ch'è di difendere la Potestà, e Libertà della Chiesa, la quale vedeua troppo in colmo essere offesa, e violata. Perche, come ben'egli dice,

dice nel principio del Monitorio, questi Decreti sono contrari all'Autorità della Santa Sede Apostolica, alla Libertà, & Immunità Ecclesiastica, ripugnano à i Concilij generali, à i sacri Canoni, & alle Constitutioni de' Romani Pontefici. Ilche tutto con diligente consideratione è posto; percioche queste Leggi, & amministrazioni sono contrarie all'Autorità della S. Sede Apostolica, à cui è usurpata la giuridittione, che sola hà di far leggi sopra gli Ecclesiastici. Alla Libertà, & Immunità Ecclesiastica; essendo tai decreti contro a' luoghi sacri, alle persone Ecclesiastiche, & à' beni loro. Ripugnano à' Concilij, à' Canoni, & alle Constitutioni Pontificie, in cui si comanda l'Immunità della Chiesa, si vieta l'impedirla, ò violarla; & i violatori di essa si scomunicano.

A tutto questo s'oppone l'Auuersario a, e prima, che ad altro passi, per mostrar, che quelle Leggi non siano contrarie alla Libertà Ecclesiastica, s'inginge di non sapere, che cosa sia Libertà Ecclesiastica, dicendo, *questo esser nome nouo, introdotto da Honorio Papa III. e da Federico II. Imperatore; non esser in tutto ben deciso trà Canonisti, che cosa s'intenda per Libertà Ecclesiastica, non trouarsi in tutta la legge Canonica diffinita, non esser dichiarate le cose, che sotto essa si comprendono, ne data regola per giudicarle; per lo che non s'accordano quando nasce disputa sopra alcuna cosa, se sia contra la Libertà Ecclesiastica.*

Ma non è marauiglia, che l'Auuersario insegna ad altrui violar la Libertà Ecclesiastica, se confessa egli stesso di non saper, che cosa sia. Ne meno è marauiglia, ch'egli nieghi, tali cose esser dichiarate trà Professori di legge Pontificia, perche questa non è sua professione, che, se veduto hauesse quei Dottori, ciò non direbbe mai, essendo queste cose chiarissime, e tritissime fra essi.

E, quanto al nome di Libertà Ecclesiastica, ancorche nouo fosse, com'ei dice, la cosa nondimeno, ch'è l'essentione de gli Ecclesiastici, è tanto antica, che già è in vso immemorabile, ne solo per tutti i tempi, da ch'è fondata la Christiana Religione: ma molto prima ancora, & anche appresso i Gentili stessi. Percioche nel vecchio testamento in più luoghi si legge, che i sacri Ministri di Dio erano liberi da tributi, e da comuni carichi. Leggasi la Genesi al c. 47. Il Leuitico al c. ult. Il Num. al c. 1. & al c. 3. Il 1. d'Esdra al c. 7. e' l' 3. pur d'Esdra al c. 8. In questi, & in altri luoghi racconta essempli la sacra Historia

a fol. 8.
Oppositioni
dell' Auuersario contra
la Libertà Ecclesiastica.

Risposta.

Antichità
della Libertà
Ecclesiastica.

storia de' Sacerdoti essenti, i quai luoghi più distesamente si porteranno nel seguente Capo.

I Sacerdoti Romani tra' Gentili haueuano per legge l'Immunità della Militia. Così Plutar. nella Vita di Camillo; *Tantus autem is metus fuerat, ut lege quoque Sacerdotibus militie Immunitas, præterquam si Gallicum bellum incidisset, data fuerit* E nella Vita di Marcello replica il medesimo; *Vnde & lex Immunitatem militie Sacerdotibus concedens bellum Gallicum excipiebat.*

I Sacerdoti Thebani ebbero l'Immunità da Alessandro Magno, quando prese quella Città. Percioche, come narra Eliano ^a, egli uccise intorno a nouantamila Thebani, e trentamila ne fece schiaui, e vendè tutti gli altri, i quali erano liberi. A' soli Sacerdoti fù fatta essentione, sì che non furono ne vèduti, ne offesi; sì come ancora à i posteri di Pindaro, i quali lasciò Alessandro intatti insieme con la sua Casa in honore-uolessa di quel nobile Poeta. Nell'Egitto i Sacerdoti haueuano anch'essi l'Immunità, come Diodoro ^b testifica in quelle parole, *Sacerdotes itaque omnes in Aegypto immunes sunt.* Appresso i Geti, che sono gli Scithi, scriue Strabone ^c per testimonianza di Possidonio, che i Sacerdoti pur dell'Immunità godeuano. E dell'Immunità particolarmente de' luoghi sacri si leggono antichissimi esempj, non pur nelle sacre lettere: ma ancora appresso gli Scrittori profani. Le Città, doue habitauano i Leuiti, si legge, ^d che haueuano l'Immunità, oue, chiunque fuggisse, trouaua scampo, e saluezza. E questa, crede Polidoro Vergilio ^e, essere stata la prima origine, & inuentione dell'Asilo. Il Tabernacolo, e l'Altare nel Vecchio Testamento pur haueua l'Immunità medesima. E che ciò sia vero, Adonia ^f, temendo Salomone per lo fallo commesso corse al Tabernacolo di Dio, e s'attenne al corno dell'Altare. Di Gioab, Principe della Militia, scriue Gioseppe ^g, ch'egli altresì fuggì all'Altare, con credenza d'esserui sicuro. E questa Immunità non solo de' gli Altari: ma ancora de' Tempj era in costume etiamdio appresso i Gentili. De' gli Altari v'era il Prouerbio, *Confugere ad aras*, più volte da Marco Tullio ^h replicato: & in più luoghi da Plauto i rammemorato, e particolarmente, quando quel Seruo dice, *Ego interim hanc Aram occupabo*. Come anche Euripide,

— — — — — ἔχει γὰρ καταφυγὴν θηρὲς μὲν πέτραν,
ἄλλοι δὲ θεῶν. — — — — —

A questo

A questo alludendo Tibullo dice;

Et Veneris sanctæ confidam uinctus ad Aram. E quell'altro ^a; *a Ouid epist. lib. 4.*
Vnica fortunis Ara reperta meis.

Pausania negli Achaici, Attici, Corinthiaci, Laconici riferisce, essere stato costume antichissimo nella Grecia, che quei, che fuggiuano à gli Altari, non poteuano a forza esserne leuati. Appresso i Molossi, i Samothraci, i Crotoniati, i Messenij, & altri era la medesima vsanza; come anche à gl'Ithacensi l'Altare di Gioe Seruatore. Ma, poiche s'incominciò à fabricar Tempj, per tutto furono costituiti Asili, ne quali era costume di fuggire per tutela, e sicurezza. Cadmo ne gli antichi secoli, che visse intorno à i tempi di Gedeone, determinò l'Asilo in Thebe. In Athene era l'Asilo di Theseo. In Troia l'Asilo di Giunone. Appresso i Lacedemonij il Tempio di Diana era pur Asilo. In Calabria, Isola nell'Egeo, il Tempio di Nettuno fù Asilo, oue fuggito Demosthene si cāpò dalla uolèza d'Archia. Nel lito di Canopo, appresso Herodoto ^b, e Polidoro ^c, era l'Asilo d'Hercole. Nel lito Retheo l'Asilo d'Aiace. Nel lito Sigeo l'Asilo d'Achille. Ad esēpio di questi Romolo, come scriue Liuiio ^d, aperse l'Asilo in Roma, e l'aperse secondo Strabone, trà il Colle, e'l Cāpidoglio. Altri poscia eressero Tempj in Roma cō lo stesso privilegio d'impunità, e franchigia. Tal'era il Tempio di Diana nel Mōte Auētino, come scriue Dionisio Alicarnassèo ^e. Tale il tempio di Giulio Cesare, indirizzato da i Triumui, del quale così scriue Dione ^f, *Edixere etiā Triumui, ne quis, qui impunitatis causa in Tēplū D. Iulij confugisset inde eijci, uel abripi posset.* Anzi non solo i Tempj: ma ancora certi sacri boschi haueuano questo beneficio d'assicurare, chi dentro loro fuggisse. Così Virgilio ^g.

*Hinc lucum ingentem, quem Romulus acer Asylum
Rettulit. — — — — — Et Ouidio ^h;
Romulus, ut saxo lucum circumdedit alto,
Quilibet huc, inquit, confuge, tutus eris.*

Che più? infino le statue de' gl'Imperadori godeuano di questa Immunità. V'è il Titolo C. *de his, qui ad statuas confugiunt.* E Liuiio i racconta, che Decio Magio, trasportato da tempesta in Cirene, alla statua di Tolomeo Re se ne fuggì per saluezza. Antonio Giouane, appresso Suetonio Tranquillo ^k, per temenza d'Augusto, ricorse al simulacro di Giulio Cesare. Et Agrippina, appresso il medesimo ^l, fù calonniata da Tiberio Cesare, d'hauer tentato di fuggire alla Statua.

^a Var. hist. l. 13. c. 7.

^b lib. 2.

^c lib. 5.

^d Num. 35.

^e de inuent. rer. lib. 3. ca. 12.

^f 3. Reg. c. 1.

^g de Antiq. Ind. lib. 8. c. 1.

^h Pro Roscio 3. de Nat. deor. A. 4. in Verr.

ⁱ Mostel. act. 1. scen. 2. Rudent act. 3. scen. 3. & 4.

^b lib. 2.

^c lib. 3.

^d l. 1. ab Vrbe cond.

^e lib. 4. Antiq.

^f lib. 47.

^g Aeneid. 8.

^h Fast. lib. 3.

ⁱ lib. 23.

^k In Aug. l. In Tiber.

2 In Pythæ-
nis Fragmen-
tis.

b De Clem.
lib. 1.

c De vita
Apollonij l. 1.
d Annal. lib.

3.

e An. 1220.

f An. 503.

g An. 320.

h lib. 7. c. 42.

i lib. 10. c. 7.

k C. de Episc.

& Cleric.

l An. 296.

m An. 283.

n An. 90.

o An. 68.

Matt. 17.

Antichità de

la voce stes-

sa di Libertà

Ecclesiastica.

Gen. 47.

Statua d'Augusto. Vlpiano^a anch'egli in tal proposito dice, *Ideoque cognosce de querelis illorum, qui ex familia Iulii Sabini ad Statuam confugerunt.* Seneca^b, *Servus ad Statuam licet confugere.* Filostrato^c, *Erat apud Aspendios Asylum Tiberij, Statuaque sanctiores.* E Tacito^d, *Incedebat deterrimo cuique licentia impune probra, & inuidiam in bonos excitandi, arrepta imagine Caesaris.* Talmente, che cosa antichissima, & usitatissima è questa Immunità, infino appresso quei, che non conosceuano il vero Dio. Ma nella Christiana Religione lungo sarebbe il portar tutti gli Autori, che l'affermano, e tutti gl'Imperadori, e Principi, che alla Chiesa la confermarono. Si dirà solo, che nel nuouo testamento cominciò l'Immunità, e Libertà Ecclesiastica antichissimamente. Percioche non, come dice l'Auersario di questo nome di Libertà, trasse origine solo da Federico II. Imperadore^e, il quale ne fece amplissima Costituzione, ordinando, che da tutti fosse offeruata, con bando di mille Marche d'oro, e con pena d'infamia, e di priuatione di giurisdizione. Ne anche hebbe principio solo da Giustiniano Imperadore^f, che ne fece honoratissima dichiarazione, come si ha nel C. de Episcopis, & Clericis. Ne meno hebbe cominciamento da Costantino Magno^g, il quale sotto Siluestro Papa, come scriue Niceforo^h, & Eusebioⁱ, e si ha nel luogo allegato appresso Giustiniano^k, ne fece nobilissimo priuilegio alla Chiesa. Ma molto prima incominciò infino da Marcellino^l, e da Caio^m, antichissimi Papi, i quali ne fecero decreti. Anzi più in là infino da Anacletoⁿ, e da Clemente I. o sommi Potesfici, i quali, come si vedrà poi, anch'essi ne scrissero. Che più? infino da Christo stesso, che di propria bocca la espresse, quando, richiesto à pagare il censo, disse, *Liberi sunt filij.* Oue la voce stessa di Libertà, non che la cosa, si vede quanto è antica. Si come ancora più anticamente si truoua questa voce medesima nominata nella Genesi, doue della terra de' Sacerdoti essenti sotto Faraone si dice, *Quæ libera ab hac conditione fuit;* ch'era la conditione di pagar la quinta de' frutti. Da che si vede, quanto sia antica questa voce di libertà Ecclesiastica, e quanto s'inganni l'Auersario, che dice, tal nome essere stato primieramente introdotto da Honorio III. e da Federico II. perche prima d'Honorio già era in uso, come si legge non pur ne' luoghi apportati, ma ancora nel Concilio Lateran. I. celebrato l'anno 1215. sotto Inno. III. oue si ram-

memora

memora a questo nome di libertà, dicendosi; *Dolemus, in quibusdam ex illis sic refrigescere charitatem, quod Immunitatem Ecclesiasticæ Libertatis, quam non tantum Sancti Patres, sed etiam Principes seculares priuilegijs multis munierunt, non formidant suis constitutionibus, uel potius destitutionibus impugnare.* E S. Gregorio^b, che fu l'anno 620. parlando di Maurizio Imperadore, c'haueua fatto certa legge contra la Libertà Ecclesiastica, porta questo nome, chiamando la Chiesa libera; *Ecclesia quippe* (dic'egli) *quam, sui sanguinis pretio redemptam, Saluator noster uoluit esse liberam, hanc iste, potestatis Regis iura transcendens, facere conatur ancillam.* E molto prima Strabone^c, il quale fiorì ne' tempi d'Augusto, e di Tiberio, parlando dell'Immunità, c'haueua il Tempio di Diana Efesia, la chiama con nome di Libertà, dicendo; *Templum & nunc, & olim Asylum erat, cuius Libertatis termini sepe sunt immutati.* Argomento chiaro, che questa voce di Libertà non è così nuoua, ne così inusitata, come s'auuisa l'Auersario. E, quando ancora questa voce di Libertà non fosse così antica, com'è; v'è il nome d'Immunità, ch'è antichissimo, già più di 700. anni introdotto, infino nel Còcilio Triburiense, sotto Arnolfo Imperadore, d'come si legge nel Can. si quis. 17. q. 1. Anzi molto più adietro infino al tempo di Gregorio Magno, Sommo Pontefice^e, il quale scriuendo a Costanza Regina di Francia, nomina la voce d'Immunità, come si ha nel c. Cum deuotissimam. 12. q. 2. E molti anni prima^f Giustiniano ne' Digesti tra gli altri Titoli vi frapone quello, *De iure immunitatis.* E Costantino Magno^g innàzi à lui, nell'Epistola ad Auilino, Proconsole d'Africa, dice de' Chierici, *Ab omnibus omnino cõmunibus, & ciuilibus rerum publicarum ministerijs immunes, & solutos uolo.* Anzi era in uso questa voce infino auanti Christo tra' Gentili stessi; che Cesare^h ne' suoi Commentarij la pone, quando, parlando de' Druidi, Sacerdoti della Gallia, dice; *Druides à bello abesse consueuerunt, neque tributa unà cum reliquis pendunt. Militæ uacationem, omniumque rerum habent Immunitatem.* E M. Tullio nelle Questioni Academiceⁱ, portando l'autorità di Lampaceno Stratone, la rammenta, così dicendo; *Ecce tibi è transuerso Lampacenus Strato, qui tet illi Deo immunitatem magni quidem muneris: et cum Sacerdotes Deorum uacationem habeant, quãto est æquius, habere ipsos Deos?* E perciò poco importa, se questa voce di Libertà fosse anche dapoi introdotta; poiche queste due voci Immunità, e Liber-

a cap. 44.

b in 7. ps. penit. ps. 5. ver. 9.

c lib. 14.

Nome d'Immunità quanto sia antico.

d an. 895.

e an. 620.

f an. 530.

g an. 520.

h De bello Gall. lib. 6.

i lib. 2.

C

ber-

bertà, tuttoche habbiano propriamente distinti significati, come ben offerua il Caetano, dicendosi propriamente Immunità l'essentione de' luoghi sacri; Libertà l'essentione di persone sacre, e di cose loro proprie: nondimeno tra' Dottori si prendono indifferentemente vna per l'altra. Posciache altro non è l'essere (per così dire) immune, che l'essere libero, & essente da certi vffici, e carichi. Però Siluestro, a spiegando la voce d'Immunità, conchiude in fine, *Vnde ecclesiastica Immunitas, & Libertas sunt idem*. E l'Hostiense b anch'egli, dichiarando lo stesso nome, dice; *Idem est, quod Libertas: sic accipitur ff. de iur. Immunitatis, in ipsa rubrica, & per totum: unde dic de Immunitate, i. Libertate*. Et, esponendone l'Etimologia, soggiugne; *Immunitas est quasi sine muneribus data libertas*. Lo stesso afferma Angelica c cò le precise parole dell'Hostiense; e così altri. E però non accadeua, che l'Auversario si facesse sì gagliardo, e facesse tanto rumore intorno à questa voce di Libertà, disputa certo leggierissima, oue si trattano cose di gran momento. Ma da noi alquanto à lungo se n'è discorso; non tãto per iscoprire, com'egli s'inganni; quanto per dimostrare, che l'Immunità, e Libertà essere cosa antica, & essere sempre stata in vso appresso tutti i popoli, e tutte le Nationi, comeche barbare, & idolatre fossero.

Ne meno è vero quello, ch'egli soggiugne, che non sia tra' Canonisti deciso, che cosa sia Libertà Ecclesiastica; perche se ben può essere, che nelle voci sia qualche differenza; e che à diuerse cagioni mirandosi, diuersamente sia diffinita, si come ancora d'altre cose auuiene: S'accordano nondimeno nella cosa stessa, intendendo comunemente tutti per Libertà Ecclesiastica quella Immunità, & essentione, di che gode la Chiesa vniuersale, quanto à' luoghi sacri, à persone sacre, & à cose, à libero lor vso appartenenti; e ciò sia ò *de iure* ò per Priuilegio, il qual sia dato ò da Dio, ò dal Papa, ò da' Prencipi; sì che non sia lecito ad alcuno d'inguriar la Chiesa, d'impedirla, ò d'aggrauarla ne direttamente, ne indirettamente in cose tali. Veggansi i Dottori nel c. Nouerit, de Sent. excom. Innoc. nu. 2. Panormi. nu. 2. Ant. de Buttr. nu. 9. Felin. in cap. eccl. Sanct. Mar. de Constit. n. 69. & altri così quìui, come altroue, i quali dottamente dichiarano, che cosa sia Libertà Ecclesiastica. Da che insieme è manifesto, qual siano le cose, che generalmente sotto la Libertà Ecclesiastica si comprendono: quantunque in casi partico-

lari

lari (ilche similmente in altre cose accade) nasca alcuna controuersia. Percioche in questo, come s'è detto, tutti conuen-gono, che luoghi sacri, persone sacre, e cose da loro possedute si contengano sotto la Libertà Ecclesiastica; talche facendosi loro ingiuria, massimamente con Statuti, s'offende la Libertà della Chiesa. Questa Dottrina non solo è comune de' Dottori: ma è espressa nel Concilio Colonienſe. a con queste parole; *2 par. 9. c. 20. Immunitas Ecclesiastica, uetustissima res est, iure pariter diuino, & humano introducta, quæ in duobus potissimum sita est: primum, ut Clerici, eorumque possessiones à uicigalibus, & tributis, alijsq; muneribus laicis libera sint; deinde, ne rei criminis, ad Ecclesiam confugientes, inde extrahantur*. Oue tre cose notabili dice il Concilio dell'Immunità Ecclesiastica contra l'Auversario. Ch'è antichissima: e nõ noua, com'egli dice. Ch'è *de iure diuino*, ch'egli più volte nega. E che le cose, sotto essa contenute, sono Chierici, le possessioni loro, & i luoghi sacri, quelle cose, le quali dice egli non esser dichiarate, ne saperli da' Canonisti. E, posto ch'ancora tra' Canonisti alcune cose fossero dubbie, & indecise: queste nondimeno, di che hora si tratta, sono certe, & diffinite, cioè, che gli Ecclesiastici hanno libertà di fabricar Chiese à Dio; d'acquistar beni, e particolarmente dati loro à pie cause; che le persone stesse sono libere da giudicio de' Magistrati laici, e che finalmente i beni loro stabili, conceduti à' laici in enfiteosi, sono liberi di ritornar ad essi. Queste cose non pur tra' Dottori Canonisti; ma, come si vedrà poi, nella legge stessa Canonica, enel la diuina Scrittura si trouano determinate, e priuilegiare di Libertà, & Immunità. La qual Immunità, si come dee, esser inuolabilmente da tutti offeruata, godèdone la Chiesa già tanti anni, da che è fondata: così quei prencipi, che le fãno ingiuria, incorrono, secondo i sacri Canon, in colpa di sacrilegio, & in pena di scomunica. Edi loro auuiene quel, che dice il c. Non minus, *b vt deterioris conditionis factis sub eis Sacerdotum uidetur, quàm sub pharaone fuerit, qui legis diuinae notitiam non habebat*. Ma, chi poi la nega, non solo mostra, i Sacerdoti Euangelici, ministri del vero Dio nella Christiana Religione, essere di peggior conditione, che i Sacerdoti antichi sotto Faraone: anzi che i Sacerdoti Idolatri, ministri del Demonio nella vana superstitione: ma etiamdio erra, e consente con gli heretici, quali furono Gio. Caluino, Agostino Marlorato, Martino Buce-ro, Martino Luthero, Erasmo Roterodamo: Et anzi à questi,

C 2 Mar-

Immunitas
Ecclesiastica
deesse esse of-
seruata.b de Immunit.
Eccl.a Ver. immu-
nitas. num. 1.
b Summ. lib.
3. de Immun.
Eccl. nu. 3.c Ver. immu-
nitas.Cose cõprese
sotto la Liber-
tà Eccl. 7.

Marsilio di Padoua, e Gio. di Gianduno, i quali empia-
mente negarono la Libertà, & Immunità Ecclesiastica.

Da quel, che infino à qui s'è detto, oltre all'hauer risposto, à
quàto ricercaua l'introduktion, fatta dall'Auuerfario al suo li-
bro, s'è insieme dichiarato, quãto la Libertà Ecclesiast. sia cosa
antica, appresso tutti i popoli sempre in vso riceuuta; e quali
siano le cose sotto essa comprese. Hora, passando più auanti, si
getteranno quei fondamenti, i quali al sostegno dell'Opera
presente si sono estimati necessari.

Si propongono tre cose da trattarsi, e si dichiara
la prima, di qual Legge sia l'Immunità
Ecclesiastica, ò humana, ò
diuina, ò naturale.

Cap. II.

IL pensiero de gli Autori, che qui scriuono, è di
fabricar sopra saldi fondamenti, e non in are-
noso lito. Perloche estimano necessario il pre-
mettere alcune cose, senza le quali non si può
fabricare se non con poca fermezza, e queste fa-
ranno tre principali.

Tre fonda-
menti necessa-
ri à tutta
quest'Opera.

Immunità
in cose mera-
mente Eccle-
siastiche, e
spirituali.

1. Di che legge sia l'Immunità Ecclesiastica, ò humana,
ò diuina, ò naturale.
 2. Se i Canonij, Concilij, e Decreti Pontificij habbiano
forza d'obligar i Christiani.
 3. Se il Pontefice Romano habbia potestà sopra i Principi
non solo in cose spirituali, ma etiamdio in temporali.
- Quanto al primo proposto, qui non si dubita dell'Immuni-
tà, ò Libertà, che hanno gli Ecclesiastici in cose meramente
spirituali, & Ecclesiastiche, quali sono quelle, che non di-
pendono da leggi ciuili; ma dall'Euangelio, da Sacri Cano-
ni, e da Concilij, come cose di fede, di Sacramenti, di giu-
riditione Ecclesiastica, & altre. Perche in cose tali senza dub-
bio i Chierici sono essenti per legge diuina, hauendo Christo
tutta l'autorità di regger la Chiesa, quanto a cose spirituali,
& Ec-

& Ecclesiastiche, data a gli Apostoli, e sopra tutti à Pietro, &
à Successori: e non à Laici. *Quorum remisistis peccata &c.* a
Tibi dabo clauis Regni Caelorum. Pasce oues meas, disse Christo. b
c

Ne qui si mette in controuersia, se gli Ecclesiastici habbia-
no Immunità, & essentione, quanto alle leggi ciuili, si che
non debbano secondo quelle regularsi; perche in ciò egli è
concorde opinione de' Theologi, che anche i Chierici siano à
tali leggi sottoposti, non inquanto sono leggi ciuili, e che pro-
cedano da potestà secolare; perche così non sono à modo ve-
runo gli Ecclesiastici à quelle obligati. Ma inquanto le cose
in esse comandate sono conformi alla ragione, & alla natura,
che le detta. Onde, ancorche tali cose per legge comandate
non fusino, nientedimeno obligarebbono, per essere in se stes-
se ragioneuoli, e giuste. Perciò vera è quella distinctione, che
obligano *Vi rationis*: non *Vi legis*; come cose giuste, dalla ra-
gione insegnate: non come leggi politiche, che pendano da
giuriditione laica. E però l'obbligo all'osservanza loro non è,
perche la forza delle leggi costringa: ma perche la giustitia
delle cose indirizza. E ciò si dee sempre intendere, purché
non ripugnino alla Libertà Ecclesiastica, & habbiano altre
conditioni, le quali pongono i Dottori, e massimamente Fe-
lino d nel c. Eccl. sanct. Marie. Percioche gli Ecclesiastici, oltre
che sono Chierici, sono anche Cittadini, parte, e membra
della Republica politica; e però deono osseruar quelle leggi,
che sono necessarie al mantenimento della vita ciuile, della
pace, & tranquillità publica, quali sono le leggi de' commer-
ci temporali, come di vendere, comperare, estrarre, con-
trattare, e somiglianti. Questa è Dottrina insegnata ne' sa-
cri Canonij in più luoghi: ma particolarmente nel c. Intelle-
ximus, de noui operis nunciatione, ou'è scritto; *Sicut leges*
non dedignantur sacros Canones imitari, ita & sacrorum statuta Cano-
nium Principum constitutionibus adiuvantur. E nel c. Quoniam,
dist. 10. scriue Nicolao Papa à Michaeli Imperadore, e dice,
che Christo ha' distinti gli ufficij della potestà Cesareà, e Pon-
tificia, *Vi & christiani Imperatores pro eterna uita Pontificibus in-*
digerent: & Pontifices pro cursu temporalium tantummodò rerum im-
perialibus legibus uterentur. Però Valentiniano Imperadore nel-
l'Epist. 1. à i Vescouij d'Asia, portata da Theodoreto nella sua
historia e, dice, che i buoni Vescouij deono vbbidire alle leggi
non pur di Dio; ma de i Rè altresì. In questo senso parla San
Gio:

a Io: 20.
b Matth. 21.
c Io: 21.

Immunità
quanto alle
leggi ciuili.

d de Constit.
q. 1.

e lib. 4. c. 7.

c. 13.

Gio: Chrisostomo sopra S. Paolo à' Romani 2, dicendo, che l'Euangelio non toglie le leggi ciuili; perciò anche i Sacerdoti, & i Monaci deono loro vbbidire. Ciò s'intende sempre, inquanto non derogano alla Libertà della Chiesa, & inquanto non hanno forza di costringere, & obligare: ma solo d'indirizzare nell'attrioni politiche. La doue, se ben' i Chierici le trasgrediscono, tuttoche pecchino, non possono esser puniti da' Prencipi; ma solo da' loro Prelati. In questo tutti i Dottori conuengono.

A che si ri-
stringa la
difficoltà.

Tutta la difficoltà in ciò consiste, se l'Immunità, che ha la Chiesa, ò sia quanto à' Sacri Tempij per saluezza, di chi vi ricorre, ò quato alle persone d'esser libere da' Magistrati laici, ò quanto a' beni, che posseggono d'esser essenti da comuni grauezze, ò comunque si sia, dipenda da legge diuina, e sia precetto di Dio, si che Iddio habbia tal priuilegio dato alla Chiesa: ò pur sia di sol precetto Pontificio, & introdotta per sola concessione d'Imperadori, e Prencipi.

L'Immunità
di legge Ce-
sarea, e Pon-
tificia.

Che questa Immunità sia di legge humana così Cesarea, come Pontificia, ciò non hà dubbio, è concesso da tutti i Theologi, e Canonisti. Poiche i sacri Canonisti in tanti luoghi la comandano, quanti qui riferire troppo lungo sarebbe. Similmente gl'Imperadori n'hanno in diuersi tempi fatto alla Chiesa gratiosi priuilegi. Leggasi il C. de Episc. & Clericis, & de sacrosanct. Eccles. oue in più luoghi si troua, che gl'Imperadori hanno di ciò priuilegiato gli Ecclesiastici. V'è Bonifacio

b Quamquam,
de Censibus.
lib. 6.

VIII. il quale chiaramente il testifica, così dicendo b, *Quamquam pedagiorum exactiones tam iure canonico, quam ciuili regulariter merito sint damnatae; tantò tamen districtius ne ab Ecclesiis, & personis Ecclesiasticis talia exigantur, prohiberi oportet; quantò, si id fiat, maior inde transgressionis reatus incurritur, & offensa euidentior comprobatur.* Talche questo non si mette in dubbio; l'Auuerfario stesso non lo nega: anzi l'afferma, e pruoua.

L'Immunità
di legge diui-
na.

c. 3. de Reg.
Princ. c. 10.
d. De li. Eccl.
lib. 1. c. 9.
e Ver. Immu-
nit. nu. 33.
f Ver. Immu-
nit. nu. 1. q. 4.
g De sac. Im-
mun. l. 3. c. 15

Il punto adunque della difficoltà à questo si restringe, se l'Immunità in quel modo che s'è dichiarata, sia di legge diuina, si che Iddio stesso l'habbia comandata. Nel che, se bene alcuni hanno altrimenti sentito: tuttauia la comune opinione, e la verità è questa, che l'Immunità Ecclesiastica sia di legge diuina. Così trà Theologi estimano S. Thomas, Gio: Driedone, celebre Theologo di Louania, Angelica, Siluestro, Anastasio Germonio, et altri. Trà Canonisti la Glos. nel c. *Quam-*

quam, de Censibus lib. 6. la qual dice; *Certum est, quod tam Constitutione diuina, quam humana Clerici, Ecclesia, & res Clericorum sunt exempta, & immunes.* E con la Glos. l'affermano quini tutti i Canonisti comunemente. Ma v'è l'autorità della Ruota di Roma, che preuale à tutte l'opinioni de' Dottori, laquale rispondendo, che il Rè d'Inghilterra non haueua giuridittione ne' Chierici, adduce questa ragione principalmente, perche questo priuilegio d'Immunità è stato concesso à' Chierici da Christo.

a. Decisio. 161

Ma, oltre alla comune opinione de' Dottori, si pruoua questa verità per diuina Scrittura, per autorità de' Padri, per sacri Canonisti, e per Concilij generali. Della Scrittura diuina apportano comunemente i Dottori dell'vna, e l'altra Schola l'Immunità de' Sacerdoti sotto il Regno di Faraone, b al quale tutti i sudditi pagauano tributo, fuorché i Sacerdoti, che soli erano essenti. E, percioche questa essentione fù fatta loro da Giosepe, Patriarcha santissimo, il quale ciò, che faceua, era da Dio à fare ispirato, & ammaestrato, si dice, che quella Immunità era da Dio Autore. La qual Immunità, come, dichiarando questo luogo della Genesi, dice Beda, significa l'Immunità della Chiesa. *Terra Sacerdotum* (dice) *quae libera sunt, significat, Ecclesiam liberam esse à censu mundi.* Il che parimente afferma la glos. ordinaria nello stesso luogo, di cèdo; *Hoc significat, Ecclesiae terram, in qua ueri sunt sacerdotes, libera esse à censu mundano.* Apportano ancora gli stessi Dottori l'Immunità sotto Artaserse, Rè de' Persi, il quale ordinò à' suoi Magistrati, ch'a i Sacerdoti, e Leuiti, & altri Ministri della Casa di Dio non douessero imporre tributo alcuno. Altri e portano l'autorità del Profeta f; *Nolite tangere Chri-*

b Gen. 47. 7.

c Gen. 47.

d 1. Esdr. 7.

3. Esdr. 8.

e Tho. Boz.

f Psal. 144.

g cap. ult.

stos meos. e mostrano con salde ragioni, questo esser precetto di Dio, il qual comanda à tutti, che lascino liberi, & essenti i suoi Sacerdoti. E lo confermano con l'autorità di S. Girolamo, e di S. Gregorio. Ma meglio nel Leuitico g si troua questa verità espressa, oue fa intendere Iddio, che qualunque cosa sarà à lui consacrata, ò sia huomo, ò animale, ò campo, vuole, che sia in tutto sua, ne altri più v'habbia, che fare. *Omne, quod Domino consecratur, siue homo fuerit, siue animal, siue ager, non ueniet, nec redimi poterit. Quicquid semel fuerit consecratum, sanctum sanctorum erit Domino.* Ma chi è, che non sappia, gli Ecclesiastici esser à Dio consacra-
ti, come

a lib. 7. ety-
mol. c. 12.

b lib. 1. c. 92.
33.

c cap. 1.

d cap. 3.

e ser. 8. de
pass. Domi-
ni.

ti, come ministri, al culto diuino destinati, & al solo seruigio di quella Maestà suprema deputati? Per questo sono chiamati Clerici; perche, come dice Isidoro, a e si riferisce c. Cleros, distin. 21. sono della sorte, & heredità del Signore, & perciò essi, & le cose loro sono cose proprie di Dio, sopra quali niuna potestà, o giuridittione humana può disporre. Questa autorità del Leuitico è legge, e precetto di Dio, che così mostra il Concilio Aquense, o Aquisgranense; b celebrato sotto il Re Pipino, figliuolo di Lodouico, il qual Concilio porta questo luogo del Leuitico in fauor dell'Immunità Ecclesiastica, dicendo, *Ea, quæ Domino consecrantur, ad ius pertinent sacerdotum*. E soggiugnendo l'autorità, *Omne, quod Domino consecratur, &c.* dice, *Vide etiam in hoc loco, quid de homine sibi consecrato Dominus præcipiat*. Ecco il Concilio, che dice, questo esser precetto di Dio. Il che più chiaramente conferma con le parole, che chiudono quel Capo, e tutto il libro del Leuitico, dicendo; *sed & hoc nihilominus vigilanter obserua, quid conclusio libri Leuitici contineat, que ita se habet: Hæc sunt (inquit) præcepta, quæ mandauit Dominus Moysi ad filios Israel in monte Sinai*. Oue mostrando, questo esser il sigillo de' precetti diuini, porta bella similitudine del sigillo Regio, o Imperiale, che dà autorità à gli statuti, e dice. *Sicut quidam aut Regum, aut Imperatorum, ut sua statuta uigorem perpetuum obtineant, suo sigillo ea subter firmant, ita & Dominus sua præcepta, à se constituta, & promulgata, uera, & inuiolata esse demonstrat*. Nel Numero e non solo fa Iddio priuilegio à' Leuiti, che non siano accontati con gli altri del popolo: ma ordina ancora, a che siano dati in dono ad Arone, & à' suoi figliuoli, cioè, al sommo Sacerdote, & à' suoi successori, replicando più volte, che sono suoi, da lui eletti per suoi Ministri. Da che segue, che quei, che sono eletti al ministerio del Tempio, & delle cose sacre, al solo Pontefice, che rappresenta il luogo di Dio in terra, sono soggetti; e perciò dalla giuridittione de' Principi terreni liberi. Ma chi non sa, che quello, che hora sono nella Chiesa i Chierici, erano i Leuiti nel vecchio Testamento? Chi non dirà parimente, che il Pontefice de' Christiani sia di maggior autorità nella Chiesa di Christo, che fosse Arone nella sinagoga de' Giudei? S. Leone l'attesta e; *Nunc & ordo clarior Leuitarum, & dignitas amplior Seniorum, & sacratior unctio sacerdotum*.

Nel nuouo Testamento habbiamo l'Immunità Ecclesiastica per bocca di Christo stesso nel luogo di sopra allegato in San Matteo

Matteo, a quand'egli fù ricercato à pagar il Didramma per tributo; oue, dopo hauer detto, che i figliuoli de i Rè sono liberi da' tributi, conchiude al fine, ch'egli, come figlio del Rè de i Rè, ch'è Iddio, era essente dal censo: ne egli solo, ma anche i suoi Discepoli, ch'erano della sua famiglia, che però, come considera il Caetano b, pagò ancora per Pietro, come Capo della sua famiglia. S. Agostino nel lib. delle Questioni Euangeliche c, S. Girolamo, & Alfonso Tostato sopra questo luogo d S. Thom. e S. Bonauentura nel 2. delle Sentenze da questo fatto mostrano l'Immunità de gli Ecclesiastici; e perche è Christo, che di sua bocca l'insegna, si raccoglie necessariamente, che sia di legge diuina. Il che si còferma con l'autorità d'Anacleto Papa, che fù là ne' primitiui tēpi della Chiesa, il quale in vna sua epistola così dice, *Priuilegia Ecclesiarum, & Sacerdotum sancti Apostoli, iussu Saluatoris intemerata, & inuiolata omnibus decreuerunt manere temporibus*. E S. Gregorio nel luogo, altroue allegato e, dice anch'egli, che il Saluator nostro ha voluto, che la Chiesa habbia questa Libertà. *Ecclesiam Saluator noster noluit esse liberam*. Ma i sacri Canoni, e Concilij non lasciano luogo di dubitare, che l'Immunità sia di legge diuina. V'è il Canone, *Si Imperator*, dist. 96. oue Gio: Papa VIII. espressamente dice, che Iddio stesso onnipotentemente ha essentato gli Ecclesiastici dal Foro secolare, *Non à legibus publicis* (dic'egli) *non à potestatibus seculi, sed à Pontificibus, & Sacerdotibus omnipotēs Deus Christianæ Religionis Clericos, & Sacerdotes uoluit ordinari & discuti, recipi; de errore remeantes*. Oue la Glos. sopra la parola discuti dice, *Ergo antequam esset aliqua constitutio, etiam clerici non erant de iurisdictione seculari; unde omnes constitutiones, quæ emanauerunt, quod clerici non sunt iudicandi, nisi ab Episcopis, nō sunt nisi iuris declaratio*. V'è il Canone Siluester 11. q. 1. oue Gelasio Papa, veggendo Siluestro, e Faustino, Chierici della Chiesa Grumentina, esser offesi nell'Immunità Ecclesiastica, scrive di ciò à Chrispino, e Sabino Vescoui, dicendo, cotal fatto essere *Contra leges diuinas, & publicas*. E nel Canone, Relatum, nella medesima Causa, e Questione, Alessandro Papa, vdendo, esser da alcuni violata l'Immunità Ecclesiastica, scrive di ciò à i Catholici, dicendo, quei tali hauer contrauenuto al precetto diuino. *Taliter præuaricantes, præuaricati sunt in Deum, & non obediunt præceptis eius*. V'è anche il c. Quamquam f, poco anzi allegato, oue Bonifacio VIII. dice. *Cū igitur Ecclesie, Ecclesiasticæq; persone, ac res ipsarum*

b 2. 2. q. 144.
ar. 6.

c lib. 1. ar. 2.

d dist. 44. q. 2. ar. 2.

e In 7. ps. ps.
ps. 5. ver. 9.

f De Censibus
126.

a cap. 43.

b sess. 9.

d sess. 25. de
Ref. 20.

e fol. 26.

f fol. 32.

ipfarum, non solum iure humano, quinimo & diuino, à secularium personarum exactionibus sint immunes. V'è il Concilio Lateranense a sotto Innocentio III. oue si dice, *Nimis deiure diuino quidam Laici usurpare conantur, cum uiros Ecclesiasticos, nihil temporale detinentes, ab eis ad præstandum sibi fidelitatis iuramenta compellunt.* Nel Concilio pur Lateranense b, celebrato sotto Leone X. si legge, *Et cum à iure tam diuino, quàm humano Laicis potestas nulla in Ecclesiasticas personas attributa sit, innouamus omnes, & singulas constitutiones in fauorem Libertatis Ecclesiasticæ, & contra eius uiolatores quomodolibet editas.* Nel Concilio Colonienfè c, che fù di sopra citato, è scritto, *Immunitas Ecclesiastica uetustissima res est, iure pariter diuino, & humano introducta.* Nel Concilio vltimamente di Trento d si chiude la bocca, à chiunque di ciò dubitar volesse, oue con chiare parole è scritto; *Ecclesia, & personarum Ecclesiasticarum Immunitatem, Dei ordinatione, & Canonicis sanctionibus constitutam.* Nel qual luogo s'offerua, che il Concilio dice, *Dei ordinatione* più tosto, che *iure diuino*; per leuar l'interpretatione di qualche ostinato, il quale per *Ius diuinum* intender volesse *Ius Canonicum*; come par, che interpreti l'Auuerfarioe, quãdo, affermando egli, l'Immunità esser priuilegio de' Prencipi, e non di legge diuina, dice; *se però alcuno non uolesse pigliar il significato della parola Ius diuinum tanto largamente, ò abusiuamente, che uogli dire Ius humanum.*

Hor che dirà l'Auuerfario à tante autorità di Dottori, di sacre lettere, di Padri, di Canonici, e di Concilij? Negarle non potrà, se fa professione di Catholico. Affermarle non vorrà per non restar conuinto. Tirarle ad altro senso è difficile, che troppo sono chiare. Voglia adunque, ò non voglia, bisogna, che confessi, l'Immunità Ecclesiastica esser di legge diuina. Il che s'è vero, com'è verissimo, ne antichità d'Imperio, ne consuetudine immemorabile, ne libertà di Republica, ne Principato, che si dica riceuuto immediatamente da Dio, ne altra qual si sia cosa potrà mai derogare all'Immunità Ecclesiastica, perche contra la legge, e l'precetto di Dio non è pretensione alcuna, che vaglia. Ne si dica quel, che risponde l'Auuerfario nella sua Apologia, f, che gli Ecclesiastici habbiano da Dio essentione solo in cose meramente Ecclesiastiche, e spirituali, e che così s'intendano i Concilij, e particolarmente il Tridentino. Percioche questo non si può à modo alcuno dire; perche ciò è conuenire con gli Heretici, i quali anch'essi, si come tolgono

gono in altre cose l'Immunità a gli Ecclesiastici, così non la negano nelle spirituali. Oltreche à questa guisa i Laici altresì in simili cose l'Immunità haurebbero, non essendo ufficio de' Prencipi temporali d'impacciarsi in cose spirituali sopra' suoi sudditi, di ciò lasciando cura à' Prelati, e Ministri Ecclesiastici. Ma, chi rileggerà con diligenza i luoghi della Scrittura, i Concilij, e Canonici, di sopra apportati, vedrà chiaramente, se parlano di cose sole spirituali, ò pur dell'altre ancora.

Ma, poštoche l'Immunità Ecclesiastica non fosse, com'ella è, di legge diuina, non si negherà giamai, che sia almeno di legge naturale; ne solamente di legge naturale, da alcuni chiamata *Ius gentium*; perche da tutte le genti, e nationi fù sempre riceuuta, & obseruata; ma di legge etandio naturale, ch'è legge diuina naturale, secondoche la chiama Gio. Driedone, & altri; tra i quali è S. Thomas sopra S. Paolo à' Romani b, quando dice, che i Chierici sono liberi dal debito di pagar tributo per priuilegio de' Prencipi; perche questo (dic'egli) è d'equità naturale. Volendo inferire, che, se i Prencipi hanno fatto indulto d'Immunità a gli Ecclesiastici, l'hanno fatto spinti da equità naturale, ch'è legge diuina naturale. E che ciò sia vero, appo i Prencipi gentili (soggiugne S. Tho.) veggiamo, che que gli erano da' tributi essenti, i quali alle cose diuine attendeuanò. E porta l'esempio di Faraone, qual di sopra fù detto. Ma, dato finalmente (senza pregiudicio del vero) che ne anche sia di legge naturale: è almeno sì conforme, e sì conueniente alla legge di natura, nonche alla diuina, che tutte le genti conuengono in questa Immunità, sì fattamente, che da Rè, e da prencipi abrogarla, ò mutarla non si può; che ciò sarebbe vn di strugger la natura stessa. Di qui è, che non solo i sommi Pontefici per conformarsi à questa legge diuina, e di natura, hanno con suoi Decreti essentati i Chierici: ma etandio gl'Imperadori, e Prencipi temporali, ò perche sapefsero anch'essi, che questa fosse legge diuina, ò perche conoscessero, quanto fosse giusta, e quãto alla natura cõforme, furono come à forza spinti à concedere priuilegio d'Immunità alla Chiesa, interponendoui l'autorità loro, per difenderla, & mantenerla, accioche al cun nõ fosse, ch'ardisse di violarla, dichiarando, che essi co' suoi priuilegi la cõfermauano alla Chiesa, perche fosse obseruata, honorata, nõ impedita, nõ violata. A questo mirauano i priuilegi de' Prencipi. Si come per la stessa ragione già cõcorreuano

l'Immunità
di legge
naturale.a De lib. Ec.
cl. lib. I. c. 9.
b c. 13.l'Immunità
conforme
alla legge
di
natura.

gl'Imperadori con l'auttorità loro alla creatione de' Papi; non perche giuridittione,ò potestà ci haueſſero: ma per mantenimento della dignità Pontificia, accioche in tutto il módo s'accettasse il Póteſice, come Capo della S. Chiesa, e per taleſi riconoscimentoſſe, e s'honorasse, nõ potèdo la Chiesa all'hora cõ le ſole ſue forze, e sèza l'aiuto de gl'Imperadori farſi coſì bẽ temere, & iſtimare. Veggasi il priuilegio, che fece Coſtantino Imperadore a alla Chiesa. Nel che (dice il dotto Turrecremata) b fù eſſecutore, e promulgatore dell'ordinatione diuina: non autore di nuoua legge, da cui dipendefſe il Pontefice. Si come il medesimo c diede licenza per tutto il mondo di farſi Chriſtiani; che pur ciò era di legge diuina. A tal'effetto è regiſtrato nel Decreto il Canone, Principes d, con altri, che ſeguono in quel luogo, accioche i Prencipi ſiano mantenitori, e diſenditori della Potestà Pontificia, ſiche quello, ch'è della Chiesa per ragione, ſia da eſſi in fatto diſeſo, e mantenuto. Tali à punto ſono i priuilegi dell'Immunità Eccleſiaſtica, i quali altro non ſono, che dichiarazioni, e confirmationi della legge diuina, e naturale, promulgando, comandando, e diſendendo quello, ch'è di precetto diuino, e naturale. Però Innocentio IIII. Pontefice nel Commētario ſopra il cap. 2. De maior. & obediē. dopo hauer detto, che i Chierici ſono eſſenti dalla potestà de' Laici per legge del Sommo Pontefice, e per conſentimento dell'Imperadore, ſoggiugne, queſta non eſſer piena, e compiuta eſſentione; e perciò douerſi dire, che gli Eccleſiaſtici da Dio ſteſſo ſono eſſentati. Di qui ſi raccoglie efficace argomento contro l'Auerſario, che, ſe ben l'Immunità foſſe (che non è) per ſola legge de' Pontefici, ò per ſolo priuilegio de' Prencipi: nõ però ſi può giuſtamente leuarla alla Chiesa. Percioche, ſe il Pontefice per ſuoi Decreti hà fatto i Chierici liberi; & eſſenti; non può Prencipe temporale con ſue leggi, e ſtatuti tor loro tal libertà, & eſſentione; perche il Pontefice con la ſuprema ſua autorità può ben'eſſentar gli Eccleſiaſtici: ma non può già Prencipe terreno fare ſtatuti contra, ò ſopra le Coſtitutioni Pontificie, come ſi dirà nel ſeguente Capo. Per la qual coſa quegli ſteſſi Dottori, à quali non piace diſendere, la Libertà, & Immunità Eccleſiaſtica eſſer di legge diuina: con tutto ciò concòrde-mente, & coſtantemente affermano, douerſi inuiolabilmente offeruare per la ſola legge Pontificia: ne à modo veruno poterſi da Prencipi à cotal'eſſentione contrauenire; ne meno con

a c. Conſtan-
tinus, diſt. 96

b Sum. l. 2. c.

42.

c c. futuram

12. q. 1.

d 23. q. 5.

*l'Immunità,
ancorche foſ-
ſe di ſola leg-
ge Pontificia,
non ſi può tor-
re à gli Ec-
cleſiaſtici.*

*Vic. Soto,
Gouarr.*

con leggi, e ſtatuti torla, od impedirla alla Chiesa. E, quando gl'Imperadori ſoli, Signori del mondo, haueſſero queſto priuilegio alla Chiesa conceduto, etian- dio per queſto ſolo, ſ'altro non foſſe, non può leuarſi à gli Eccleſiaſtici; e ciò nelle Città maſſimamente imperiali. Poiche queſta Immunità già tanti ſecoli dalla Chiesa è poſſeduta, già tanti anni da tutto il mondo è approuata. Ilperche nel noſtro particolare nell'altre Città (che che ſia della Metropoli) ſotto poſte al Dominio Veneto, non ſi può torre queſta Immunità alla Chiesa. Perche erano già quelle Città all'Imperio ſoggette, doue dell'Immunità godeuano, e giuſtamente la poſſedeuano. La onde, ſe con tal conditione vennero in potestà della Republica, nõ ſi vede, come leuar ſi poſſa loro quel priuilegio, di che già tãti anni erano in legitimo poſſeſſo. Che, ſe pretende l'Auerſario (ſe ben pretende il falſo) che la conſuetudine vaglia in pregiudicio della Libertà Eccleſiaſtica, quanto maggiormente dourà ualere in fauore, e mantenimento di eſſa? Anzi Venetia ſteſſa, ò ſi conſideri il ſuolo, ou'è edificata, ò quei primi Cittadini, che la principiarono, era prima ſotto l'Imperio, dal quale ſottratti quei primi fondatori, principiarono quella feliciffima Repub. Talche nella Città ſteſſa di Venetia non ſi può negare queſta Immunità già per priuilegio de gl'Imperadori alla Chiesa cõfermata, eſſendo quella Città con la fede catholica, e con la Chriſtiana Religione fondata; onde gli Eccleſiaſtici all'hora, che à quei primi Cittadini miniſtrauano i ſacramenti, già per molto tempo godeuano dell'Immunità, conceduta loro da gli Imperadori, e ſingularmente da Coſtantino. Ne ſi ſà hora, quãdo mai trà quegli antichi, e primi Senatori foſſe l'Immunità alla Chiesa ritolta. E, quando ſi ſapeſſe, per qual cagione à ſuoi Sacerdoti, e ſacri Miniſtri, che diſpenſauano loro i ſacramenti, & gli ammaeſtrauano nel ſacro Euangelio, leuar queſto priuilegio d'eſſentione, e ſpogliargli di queſto beneficio, di che già tanti anni à dietro giuſtamente godeuano? Queſta non è pietà chriſtiana, non è giuſtitia politica, la quale tanto in ogni Regno appreſſo ogni natione deferì ſempre à i Sacerdoti, ancorche Gentili, & infedeli foſſero. Anzi, come dice il Concilio di Trento, dourebbero tutti i Prencipi Chriſtiani più toſto imitar i ſuoi anteceffori, ottimi, e religioſiſſimi Prencipi, i quali le coſe della Chiesa non ſolo liberarono da i torti, che furono loro fatti ò intorno all'Immunità, ò intorno ad altra ſua

*l'Immunità
anche per ſo-
lo priuilegio
de' Prencipi
dece offeruar-
ſi.*

ragio

a Sess. 25. de
Reform. c. 20.

b 4. sent.
d. 25. q. 2.
ar. 2.

61 Reg. 16.

ragione: ma etiandio con l'autorità loro, e con larghezza di doni, e benefici l'aggrandirono. Così il Concilio^a, dell'Immunità parlando, ammonisce i Prencipi; *Imitantes anteriores optimos, religiosissimosque Principes, quires Ecclesie sua in primis auctoritate, ac munificentia auxerunt, nedum ab aliorum iniuria vindicarunt*. Conchiudasi adunque, che l'Immunità Ecclesiastica non è puro priuilegio de' Prencipi, come l'Auuerfario dice, ne di sola legge Pontificia: ma è di legge diuina, o almeno di legge naturale, o almeno, come dice Soto b, consonantissima alla legge diuina, e naturale; che però da tutte le nationi, e da tutti i popoli, comeche barbari fossero, & idolatri, fù sempre osseruata: e sempre furono i Sacerdoti essenti, e priuilegiati. Et hoggidi farà, chi dia consiglio à Prencipe, e Senatori Christiani, che soli siano contrari a questa legge comune osseruata da tutte le genti, impressa ne gli animi da Iddio, dettata dalla natura stessa? Vorranno nuoui Theologi insegnar dottrina non più vdita, contraria alla religione, e pietà Christiana, che quei Signori, i quali altrimenti si giudiciosi sempre, e si prudenti furono, in questo siano men pij, e men religiosi de' gli Ethnici, & de' Barbari stessi? E che quegli, che nacquero nel grembo di Santa Chiesa, e si nodrirono, e mantennero sempre nel santo culto di Dio, rolgano à gli Ecclesiastici, Ministri del vero, & immortale Iddio, quello, che tanti Imperadori, e Prencipi, tanti Pontefici, che tengono il luogo di Dio in terra; anzi Iddio stesso ha loro concesso? Certamente sì, che in questi falli incorreranno, se presteranno fede alla poco pia dottrina di così fatti Theologi; se porgeranno orecchie à i noceuoli consigli di questi quasi Achitofelli, i quali insegnano à Catholici figli di subbidire, e contrastare al Santissimo loro Padre, supremo Capo di santa Chiesa, & Vicario di Christo in terra.

Si spiega

Si spiega il secondo proposto, che i Canonij, Concilij, e Decreti Pontificij obligano, e particolarmente quanto all'Immunità Ecclesiastica.

Cap. III.

OI CHE s'è dimostrato, l'Immunità, che hà la Chiesa, dipendere da legge non pur humana, Cesare, e Pontificia: ma ancora diuina, e naturale; e che perciò tal prerogatiua non si può alla Chiesa leuare. Hora, passando à quello, che nel secondo luogo fù proposto, si vedrà, come i sacri Canonij, i Concilij, e l'Epistole decretali de' Pontefici habbiano forza d'obligar i Christiani all'osservanza loro. Perche, se l'Auuerfario non s'acqueterà à quello, che in fino ad hora s'è mostrato, non potrà certo contradire alle leggi Pontificie, & à' sacri Canonij, oue l'Immunità Ecclesiastica è per precetto comandata. Non hà dubbio alcuno, che qualunque s'isia nella Republica Christiana è tenuto ad vbbidire à i decreti Canonici, & alle leggi Pontificie; dimodo, che, non osseruandole, non solo pecca in conscienza appresso Iddio; ma può ancora il Papa giudicarlo, e punirlo. Questa è veritacatholica, & indubitata. Gli Heretici soli altrimenti estimano, quali furono gli VValdensi anticamente; poi Marsilio di Padoua, dopo lui Giouanni VVicleffo, dopo questo Giouanni Huss, poi Gio: d'VVestfalia, e finalmente Luthero, Caluino, e Melanthe. Veggasi il Cardinale Bellarmino nel lib. de Rom. Pont. a il quale riferisce, e rifiuta questo errore. Et in vero prendesi gran marauiglia, che l'Auuerfario faccia professione di Catholico, e pur pieghi, per non dir trabocchi, in si manifesto fallo, dicendo, *b* che, *Se bene i Pontefici Romani hanno fatto diuersi Decreti sopra l'essentione de' Chierici, questi però non sono stati riceuuti intieramente in loco alcuno appresso nissun Prencipe*. Perche, così affermando, egli insegna con accorto modo à sottrahersi dall'vbbidienza de' sacri Canonij, ne' quali in tanti luoghi è l'Im-

a lib. 4. c. 15.

b fol. 30.

è l'Immunità comandata, e commendata. E questo è, che assai gli preme; perche, se non toglie il fondamento de' Canon, come vorrebbe, non può sostentar la falsa dottrina, che difende; e però niega questo principio, che i precetti de' Canon, inquanto all'Immunità, siano con obligo accettati. Perloche è mestiere, che ciò si stabilisca prima contra di lui, facendo conoscere, quanto s'inganni, e dica il falso. E certo, chi fa professione di Catholico, e di fuggir nota d'Heresia, non dee contrauenire: ma con ogni riuerenza vbbidire à i sacri Canon, & a i Decreti de' Pontefici. Percioche il Papa, Prencipe, e Monarcha della Chiesa, si come hà da Christo la Potestà Apostolica, così ha giuridittione di far sopra i Christiani leggi obligatorie, che risguardino la salute dell'anime, e l'ultimo fine sopranaturale. Perche d'eguale autorità è l'esser Prencipe, e'l poter far leggi sopra i Sudditi, douendo ogni Prencipe co'l mezzo delle leggi rimuouere dal male, promuouere al bene, e con soaue dispositione indirizzar à quel fine, ch'è costituito per ben comune della Republica; perche in questo consiste l'ottimo gouerno. Però il Pontefice, ch'è Prencipe di tutta la Republica Christiana, per dirittamente gouernarla, quanto alla fede, & à i costumi, può far leggi secondo l'occorrenze, le quali conducano i Christiani al fine loro proposto della salute eterna. E queste leggi, chiunque professi pietà Christiana, e desidera condursi alla felicità del Cielo, e tenuto d'accettare, & offeruare. E che ciò sia vero, sempre fù in santa Chiesa quest'uso di far leggi da' Maggiori, necessarie al mantenimento della Republica Christiana, con le quali si correggessero i costumi, s'ammaestrasse la vita, e si facesse progresso nel bene spirituale. Vi sono i precetti, e le leggi fatte da' santi Apostoli contenute ne' Canon Apostolici, tradotte da Clemente I. Pontefice Romano, confermate da Zeferino Papa nell'Epistola prima à i Vescou di Sicilia, e da Leone IX. contra l'Epistola di Niceto Abbate, e dalla VI. Sinodo al c. 2. Ma S. Paolo particolarmente diede leggi, e precetti nelle sue Epistole; onde scriuendo à Tessalonicensi, dice *a. Scitis, quæ præcepta dederim vobis per Dominum Iesum*. oue foggingne; *Qui hæc spernit, non hominem spernit, sed Deum*. Nel che mostra, che il non vbbidire à precetti della Chiesa, è peccato d'offesa maestà diuina. Ch'è quel, che disse Christo stesso in S. Lu-

*In sempre in
uso in santa
Chiesa di far
leggi.*

a Thes. c. 4.

ca 2; *Qui uos audit, me audit, & qui uos spernit, me spernit: qui autem me spernit, spernit eum, qui misit me*. Et il medesimo Apostolo pur à Tessalonicensi b scriuendo, vuole, che, chi non vbbidisce à suoi precetti, sia scomunicato. *Si quis non obedit uerbo nostro, per epistolam hunc notate, & ne commisceamini illi, ut confundatur*. S. Pietro anch'egli non solo lasciò leggi scritte nelle sue Epistole; ma ancora nel 1. Conc. celebrato in Gerusalemme, come si legge ne gli atti Apostolici c, manda precetti à Gentili, conuertiti alla fede, il che dice di fare con autorità dello Spirito Santo, assistente à quel Conc. si come a tutti gli altri assiste. *Visum est Spiritui Sancto, & nobis nihil ultra uobis imponere oneris, nisi hæc necessaria*; con quel, che segue. Ma chi non sà, che la medesima potestà, che haueuano gli Apostoli, hanno i Prelati di santa Chiesa? e la medesima autorità, che hauea S. Pietro, capo de gli Apostoli, hà il Pont. Rom. capo de' Prelati, e di tutta la Chiesa di Christo? Però può anch'egli far leggi sopra i Christiani, & obligarli all'offeruanza loro; che tal'è la conditione della legge, d'hauer forza d'obligare, perche la legge, che non lega, & oblige, non è legge. Questo disse Christo à S. Pietro, parlando dell'autorità Pontificia; *Quodcunque ligaueris super terram, significando, che il far leggi, ch'è vn atto della giuridittione Pontificia, altro non è, che legare, come pur Christo altroue e disse: Alligant enim onera graui, & importabilia*. Nell'antica legge f era costituita pena di morte, à chi non vbbidiva al precetto del sommo Sacerdote; *Qui superbierit nolens obedire Sacerdotis imperio, qui eo tempore ministrat Domino Deo suo, ex decreto Iudicis, morietur homo ille*. Quanto più hora si dee vbbidire à i precetti del Som. Pont. il quale tanto hà autorità maggiore di quello antico, quanto maggiore è Christo stesso, il cui luogo tiene il Pontefice in terra? E se le leggi ciuili, le quali sono inferiori, e come ministre all'Ecclesiastiche, e mirano à fine terreno, & à bene tēporale, hāno forza di costringere i sudditi, chi negherà, tal forza, & etiā dio maggiore hauer le leggi Ecclesiastiche, le quali risguardano à fine celeste, & à bene spirituale, e soprahumano, ch'è la saluezza dell'anima? Questo è l'argomento, il qual fà Giustiniano; g *Si ciuiles leges, quarum potestatem nobis Deus pro sua in homines benignitate credidit, firmas ab omnibus custodiri ad obedientium securitatem studemus, quanto plus studij adhibere debemus circa sacrorum, Canonum, & diuinarum legum custodiam*.

a c. 10.

b 2. Thes. c. 2.

c Act. 15.

d Matth. 16.

e Matth. 23.

f Deut. 17.

*g In Auth. de
Ordin. Episc.
Collat. 10.*

quæ super salute nostrarum animarum definitæ sunt? Qui enim sacros canones custodiunt, Domini Dei adiutorio digni sunt; qui autem eos transgrediuntur, ipsi semetipsos iudicio reddunt obnoxios. E s'egli è vero, com'è verissimo, che per decreto Pontificio tutte l'altre scritture sono valide; intanto, che quello, che la Sede Apostolica approva, è accettato: quello, ch'ella riprova, è rifiutato; quanto maggiormente i decreti, e le leggi stesse de' Pontefici hauranno autorità, e forza? Questo è l'argomento, che fa Nicolao Papa à gli Arcivescovi, e Vescovi della Gallia, à quali così scrive; *Si Romanorum Pontificum decreto ceterorum opuscula tractatorum approbantur, uel reprobantur; ita, ut, quod Sedes Apostolica probauit, hodie teneatur acceptum, & quod illa repulit, habetenus inefficax habeatur; quanto potius, quæ ipsa pro catholica fide, pro sanis dogmatibus, pro uarijs, & multifarijs Ecclesiæ necessitatibus fidelium & moribus, diuerso tempore scripsit, omni debent honore præferri, & ab omnibus prorsus in quibuslibet opportunitatibus, discretionem, uel dispensationem magistræ, reuerenter assumi?* Può essere argomento più valido, e più efficace? E Bonifacio VIII. dice^b, che 'l petto del Sommo Pontefice è come vno scrigno, & Archiuio, in cui tutte le leggi racchiuse si truouano. *Romanus Pontifex* (dice) *iura omnia in serinio pectoris sui censetur habere*. Perche tutte le leggi Ecclesiastiche da quell'alto petto, come da primo fonte, si deriuano. Ma che più? Il Papa con la sua Autorità conferma i Concilij, i quali non sono validi, come che, per altro in tutto legittimi, se da lui non sono approuati; e non hauranno dalla stessa potestà forza, & autorità i Canoni, & i Decreti? I generali Concilij anch'essi, certa cosa è, che hanno autorità di far leggi, e d'obligare all'osservanza loro, hauendo l'autorità dallo Spirito Santo, con la cui assistenza sono celebrati; & essendo il consenso loro, secondo S. Athanasio^c, e S. Agostino^d, consentimento di tutto il Mondo. Perloche S. Gregorio^e de' quattro Concilij, Niceno, Costantinopolitano, Efesino, e Chalcedonense, dice; *Sicut sancti Euangelij quatuor libros, sic quatuor Concilia suscipere, & uenerari me facit*. Il medesimo dice ancora Giustiniano nell'Authentico in tal guisa; *Sancimus, uicem legum obtinere sanctas Ecclesiasticas regulas, quæ à sanctis quatuor Concilijs expositæ sunt*. E, dopo hauer nominati i sudetti Concilij, soggiugne; *Predic-*

tarum

a c. si Romanorum, dist. 19.

b c. licet, de Constit. lib. 6.

d de Synod. Arimin. c. 18. e lib. 6. c. 4. f. de Eccl. tit. Col. 9.

etarum enim quatuor Synodorum dogmata sicut sanctas scripturas accipimus, & regulas sicut leges obseruamus. Et Isidoro nell'Etimologie: *Infer cetera autem Concilia, quatuor esse scimus, uenerabiles synodos, quæ totam principaliter fidem complectuntur, quasi quatuor Euangelia, uel totidem Paradisi flumina.* E Costantino Imperadore in vna sua Epistola, parlando d'un decreto del Concilio Niceno, dice; *Libentius animis hoc Decretum, tamquam donum Dei, & mandatum, reuera celitus demissum, amplexamini.* Nam quidquid in sanctis Concilijs decernitur, id uniuersum Diuina uoluntati debet attribui. Ma verissimo è ancora, che l'Epistole decretali de' Pontefici tengono la medesima autorità, che hanno i Canoni de' Concilij. Così si legge. cap. Decretales, dist. 20. *Decretales Epistole canonibus Conciliorum pari iure exæquantur.* S'agguagliano, dice Hugone, quanto all'autorità, alla riuerenza, & all'osservanza. Agathone^a anch'egli de' Decreti Pontificij così dice; *Sic omnes Apostolicæ Sedis sanctiones accipiendæ sunt, tanquam ipsius diuini Petri uoce firmate sint.* E Stefano Papa^b; *Enimvero quia in speculum, & exemplum Sancta Romana Ecclesia, cui nos Christus præesse uoluit, proposita est, ab omnibus, quidquid statuit, quidquid ordinat, perpetuò, & irrefragabiliter obseruandum est.* E Gregorio Papa Quarto^c; *Nulli fas est uel uelle, uel posse transgredi Apostolicæ Sedis præcepta, nec nostræ dispositionis ministerium, quod uestram sequi oportet charitatem. Sit ergo ruine sue dolore prostratus, quisquis Apostolicis uoluerit contraire decretis.* Honorio, e Theodosio Augusti^d; *Omni inuolutione cessante, uetustatem, & Canones pristinos, qui usque nunc tenuerunt, etiam per omnes Illyrici Prouincias seruari, præcipimus.* Giulio Papa^e à i Vescovi Orientali. *Nolite errare, fratres mei charissimi; doctrinis uarijs & extraneis nolite abduci. En instituta Apostolorum, & Apostolicorum uiuorū, Canonesq; habetis, his fruimini, his circudamini, his delectamini, his armamini; ut his freti, circumdati, delectati, armati, contra cuncta inimicorum iacula persistere ualeatis. Satis indignum est, quemquam uel Pontificum, uel ordinum subsequendum hanc regulam refutare, quam beati Petri Sedem & sequi uideat, & docere.* Nicolao Papa Primo presidente al Concilio generale, per giudicio dello stesso Concilio, decretò, che fosse scomunicato, chiunque i decreti del Pontefice Romano hauesse sprezzato. Sant'Adriano Papa volle, che tutti quei Rè fossero scomunicati, i quali non temessero di violar i decreti della Sede Apostolica. Lo stesso

E 2 Nicolao,

c. Canones dist. 15.

De habita Nicaeæ Synodo.

a c. Sic omnes, dist. 19.

b c. Enimvero, eadem dist. 11.

c Nulli fas, eadem dist.

d l. Omni, C. de sacr. Eccl.

e c. Nolite, dist. 11.

Nicolao, scriuendo à Focio Patriarcha Costantinopolitano, la cui epistola è posta nell'attione 8. dice; *Decretalia, quæ à sanctis Pontificibus Sedis Romanæ Ecclesiæ sunt instituta, cuius auctoritate, atq; sanctione omnes Synodi, & sancta Concilia roborantur, & inde stabilitatem sumunt, cur uos non habere, uel observare dicitis, nisi quòd uestre ordinationi contradicunt?* E più oltre segue, & è nel c. si decreta, dist. 20. *Si decreta Romanorum Pontificum non habetis, de neglectu, atq; incuria estis arguendi; si verò habetis, & non observatis, de temeritate estis corripiendi, & increpandi.* S. Thomas a finalmente, seguito da S. Antonino ^b, dice, colui incorrere in heresia, il quale ardisca dire, che à i Decreti Pontificij vbbidire non si debba. Et apporta il c. Omnes dist. 22. oue è scritto; *Qui Romanæ Ecclesiæ priuilegium, ab ipso summo omnium Ecclesiarum capite traditum, auferre conatur, hic proculdubio in heresim labitur.* Da tanti oracoli delle sacre lettere, da tante autorità di Canonj, di Padri, e di leggi Imperiali chiaramente si vede, quanta forza habbiano le Constitutioni Pontificie, & i Canonj de' Concilij. Come adunque ardirà l'Auuerfario di non accettar per obligo l'Immunità Ecclesiastica, la quale in tanti luoghi de' Sacri Canonj, e de' Concilij generali è comandata? Come potrà egli difender Leggi, e Statuti pregiudiciali, e ripugnanti alle legge Pontificie, le quali essentano gli Ecclesiastici, comandando, che la Libertà loro non sia offesa, ma offeruata, proponendo pene ai violatori? Non può potestà inferiore far leggi, le quali contrastino alle leggi di Magistrato superiore; sì come il Magistrato stesso inferiore non può costringere il superiore. Così insegnano le leggi stesse, ff. de arbitr. l. Nam Magistratus. Et ad Trebel. l. Ille à quo §. tempestiuum. Le leggi ciuili di qual si sia Principe temporale sono come ministre, & ancelle della Potestà Pontificia, la quale si serue di esse in ordine al suo fine; accioche i Fedeli, ben gouernandosi politicamente, più ageuolmente viuanò Christianamente, e si conducano all'alta Città del Paradiso. *Misit ancillas suas uocare ad Arcem c.* Laonde in molti luoghi s'insegna, che le leggi ciuili non si sdegnano d'imitar i sacri Canonj, e che ad essi concedono il primo luogo d'autorità, e di preminenza, sì che à quegli primieramente vbbidir si debba. Così si legge nella dist. 10. per più Canonj. Così nel c. Euphemium. 2. q. 3. §. Hinc colligitur. Et c. Intelleximus, de

^a Opusc. con-
tr. impug. re
lig. & contra
Gent. c. 76.
^b 3. p. tit. 22.
c. 6. §. 5.

Le leggi ciui-
li cedono à i
sacri Cano-
ni.

c. Proh. 9.

de nou. oper. nunciat. e nell' Auth. vt cler. apud prop. Epif. §. penult. Coll. 6. & de Eccl. tit. in princ. Coll. 9. E certo à ragione; perche molto più alto è il fine delle leggi Ecclesiastiche, il qual'è la beata vita in Cielo; che non è il fine delle leggi ciuili, ch'è la pace, e tranquillità politica in terra. E perciò le leggi ancora, che sono mezzi al fine, deono cedere l'vne all'altre, le Ciuili alle Pontificie. Perloche Valentiniano, e Martiano Imperadori con ottimo consiglio lasciarono per legge, che gli Statuti contro à i sacri Canonj non haueffero vigore alcuno. Così si legge nel Codice ^a; *Omnes sanè pragmaticas sanctiones, quæ contra Canones Ecclesiasticos interuentu gratiæ, uel ambitio- nis elicitæ sunt, robore suo, & firmitate uacuas cessare, præcipimus.* Oue la Glos. dice; *Succumbit ergo lex Canonj, ubi est ei contraria.* Et porta altri luoghi in confirmatione; come dell' Auth. Vt Cler. apud prop. Epif. §. fin. & Vt deter. sit num. Cler. §. fin. E del Codice stesso nel medesimo luogo v'è quella nobilissima Authentica, la quale tanto è in fauore della Libertà Ecclesiastica, & tanto in proposito di quello, che si tratta, ch'è degna, che qui si distenda. *Cassa, & irrita denuntiari per totam Italiam præcipimus, omnia statuta, & consuetudines contra Libertatem Ecclesiæ, eiusq; personas indultas aduersus Canonicas, & Imperiales sanctiones; & ea de Capitularibus penitus aboleri mandat noua Constitutio: & de cetero similia attentata ipso iure nulla esse, decernit. Sed si per annum huius nouellæ Constitutionis aliqui inuenti fuerint contemptores, bona eorum per totum nostrum Imperium impune ab omnibus occupentur.* Hora, se i sacri Canonj offeruar si deono, sì che non possa esser fatto Statuto ad essi contrario, ne possa esser consuetudine, che sia in loro pregiudicio; perche dice l'Auuerfario, che non sono i Canonj intieramente riceuuti, & offeruati intorno all'Immunità Ecclesiastica in niun luogo appresso à nissun Principe? Ben può essere, che alcuni Principi habbiano più volte trasgredito in ciò i sacri Canonj, violando la Libertà ecclesiastica. Ma più volte ancora S. Chiesa n'ha fatto il debito risentimento. Ma l'apportar per argomento autorità usurpata, abuso, & corruttela, e breuemente addurre disordini, & inconuenienti, non è sciogliere, ne meno è il vero insegnare; e massimamente à quella Repubblica, la quale non solo nacque, e si mantenne sempre Catholica, e fe-
dele,

^a De Sac.
Sanct. Eccl.
l. priuilegia.

a ann. 1564.
sub Hieron.
Priuli Duce.
Conc. di Trè
to accettato
dalla Repub.

b Sess. 20. de
Resor. c. 20.

dele, ma etiandio come à Santa Chiesa vbbidente, già a in pu-
blico Consiglio de' Pregati, premessa quella confessione ca-
tholica, con che i prencipi promettono d'offeruar i santi De-
creti de' Concili, accettò il Concilio di Trento, e tutti nomi-
natamente i suoi decreti. Ne gli accettò solamente, ma or-
dinò, che per tutto il suo Dominio fossero publicati, & osfer-
uati. E perche, se la Republica s'obligò ad osferuare i de-
creti di quel sacro Concilio, l'Auuerfario, come suo Theolo-
go, non ricordarle, e mostrarle ciò, che in esso è scritto b in-
torno alla Libertà Ecclesiastica? Quiui il Santo Concilio
conferma, & rinoua tutti i sacri Canon, i Concilii genera-
li, & i Decreti Apostolici, che sono in fauore, & contro a' vio-
latori della Libertà Ecclesiastica, comandando, che da tutti
siano compiutamente osferuati. Le parole sono queste: *De-
cernit itaque, & precipit, sacros Canones, & Concilia generalia om-
nia, nec non alias Apostolicas sanctiones in fauorem Ecclesiasticarum
personarum, Libertatis Ecclesiasticae, & contra eius uiolatores editas, quæ
omnia presenti etiam decreto innouat, exactè ab omnibus obseruari de-
bere. Proptereaque admonet Imperatorem, Reges, Respublicas, Prin-
cipes, & omnes, & singulos cuiuscumque status, & dignitatis extite-
rint, ut, quò largius bonis temporalibus, atq; in alios potestate sunt
ornati, eò sanctius, quæ Ecclesiastici iuris sunt, tanquàm Dei præ-
cipua, eiusq; patrocinio tecta, uenerentur.* Che può dir qui l'Au-
uerfario? Come può difendere quelle Leggi, se sono aperta-
mente contra il precetto del Concilio, il qual comanda, co-
me legge, & ordinatione diuina, che la Libertà Ecclesiastica
sia in tutto osferuata, e non punto violata? Non occorre qui
fuggire ò à nouità di nome di Libertà Ecclesiastica, ò à non
saper le cose sotto essa contenute, ò à priuilegio de' Prencipi,
ò in fine à Canon, e Decreti non accettati. Tutte fughe sono
queste, tutti artificij. Il Concilio è chiaro; la promessa del
Senato è certa; la Immunità nel Concilio è espressamente co-
mandata. Questo alla Republica ricordar si doueua. La qua-
le, quando non fosse per altre leggi (com'è) obligata ad osfer-
uar l'Immunità della Chiesa, quest'uno basteuole farebbe,
per costringerla, il Conc. Tridentino, da lei piamente accet-
tato, e per tutto il suo Dominio publicato, e comandato.
Il consigliare altrimenti è insegnar à Prencipe mancar di fede,
e far il contrario di quello, che si hà con publica solennità pro-
messo d'osferuare.

Si tratta la terza cosa proposta, qual potestà, e
giuridittione habbia il Pontefice Romano so-
pra i Prencipi temporali.

Cap. IV.

RESTA, che si vegga il terzo capo proposto;
che'l Pontefice Romano hà potestà, e giuridit-
tione sopra tutti i Prencipi Christiani, etiandio
in cose temporali. Perche, se l'Auuerfario non
è ancor conuinto (che pur esser dourebbe) qui
finalmente non si potrà difendere. Percioche, se
dice, gli Statuti da lui difesi non essere contrari alla Libertà
Ecclesiastica, perch'ella non sia di legge diuina, ò non vi sia
obligo d'osferuar Canon, oue si comanda; questo certo nõ po-
trà fuggire, che nel fatto presente il Pontefice, con quella pote-
stà, che tiene sopra i Christiani, non possa giudicar quelle
Leggi ingiuste, e come ingiuste farle annullare, e gli
Statutarij contumaci con Censure punire. Chiara cosa è
appresso i Catholici, che'l Sommo Pontefice, quanto à cose so-
lamente spirituali, come di fede, di sacramenti, hà giuridittione
sopra tutti i Christiani del mondo. Conciosiacosache, si come
a Pietro commise Christo a la cura, & il gouerno di tutta la
sua Greggia, ch'è la radunanza de' Fedeli, e la Chiesa Santa,
Pasce oues meas: così il Papa, ch'è legitimo successor di Pietro,
tiene la medesima potestà, e giuridittione di pascere spiritual-
mente, e di reggere tutti i Christiani, tanto Prencipi, quanto
fudditi. Perche, se i Prencipi vogliono essere della Greggia di
Christo, è necessario, che stiano sotto il gouerno del Pastore,
che è in luogo di Christo. Così Clemente Papa III. b all'Im-
peradore Costantinopolitano. *Nobis autem à Beato Petro sunt
oues Christi commissæ, dicente Domino, pasce oues meas, non distinguens
inter has oues, & alias, ut alienum à suo demonstraret ouili, qui Petrus,
& successores ipsius Magistros non cognosceret, & Pastores.* E Ge-
lasio Papa ad Anastasio Imperadore dice; *Nosti, fili clementissi-
me, quòd, licet præsideas humano generi dignitate rerum temporalium:*
tamen

Potestà del
Papa sopra i
Christiani i
cose spirituali.
a Io. 22.

b ca. Solita,
de Maior. &
Obed.

Potestà del Papa nelle cose temporali quāto allo stato Ecclesiastico.

alib. 5. c. 1.

Tre opinioni della Potestà Pontificia quanto a cose temporali.

Prima opin. estrema falsa.

Altra estrema vera.

b De placent. Eccl. l. 1. c. 13
c Summ. de potest. Eccl. q. 1. ar. 1.
d Inc. Quod superb. s. de voto, & Voti redempt.
e In c. Novit. de Iudiciis.
Terza opin. che più piace.

tamen Praesulibus diuinarum deuotus colla submittis. atq; ab eis causas tuae salutis expectas. Questa è verità chiarissima, non è, ch'ne dubiti: l'Auuerfario stesso, volendo esser catholico, non può negarla. Egli è ancora manifesto, che'l Papa, quanto alle Città, e Prouincie, già da Imperadori, e Rè alla Chiesa donate, e che nel suo stato Ecclesiastico possiede, hà potestà in cose temporali, & hà dominio politico sopra tutti i suoi sudditi, e uassalli, non altrimenti, che, habbiano i Principi laici negli stati loro. Questo etiandio è verissimo: l'opposito è errore d'Heretici; come riferisce il Cardinale Bellarmino ne' suoi libri de Rom. Pont. a Quello, che hora si cerca, è, se il Papa per ragione del Papato, come Vicario di Christo, e Principe Apostolico, hà da Dio giuridittione sopra i Principi Christiani in cose etiandio temporali, nonche in spirituali. In questo sono due opinioni estreme, & vna di mezzo.

La prima estrema è d'Heretici, che'l Pont. Rom. per ragione del Vicariato di Christo, non hà giuridittione, se non in cose spirituali, e nulla in cose temporali. Questo è errore, e bestemmia d'Heretici, di Caluino, di Pietro martire di Gio: Brentio, & d'altri, i quali riferisce il Cardinal Bellarmino nel sudetto luogo. Perloche, il dire, che vn Principe nelle cose temporali non riconosca altro Superiore in terra, che Iddio, è errore contro la verità catholica, non è lecito d'affermarlo. V'è vn'altra opinione estrema, in tutto a questa contraria, ch'l Papa, per ragione del Pōtificato, hà direttamēte pienissima potestà, e giuridittione sopra tutti i Principi del mondo, non solo in cose spirituali, ma téporali altresì, in quella maniera, che vn Rè, o Principe secolare hà potestà immediata sopra tutti del suo Dominio. Laonde, secondo questa opinione, ogni principato, & Imperio terreno si deriua e dipende dal Papa; e tutti i Rè, e Principi, quanto al dominio loro politico, sono sudditi al Papa, come vassalli, soggetti al suo Principe. Questa opinione è di grauissimi Dottori tanto Theologi, quāto Canonisti. Così tēgono Aluaro Pelagio b, Agostino Triōfo c, l'Hostiense d, il Panormitano e, e molti altri. Questa sentenza, comeche in fauor sia della Chiesa, e contra l'Auuerfario, e sia difesa con gagliardissime pruoue da' suoi Autori, e da noi ancora sia stimata vera: tuttauia, perche ad alcuni non così intieramente aggradisce, s'abbraccia la terza opinione di mezzo; la quale, si come da tutti è senza controuerfia accettata,

& appro-

& approuata; così potrà meglio seruire; per conuincere l'Auuerfario. Et è, che'l Pontefice Romano nelle cose temporali hà potestà sopra i Principi rispetto, & in ordine alle spirituali. Dicono alcuni, che hà la potestà temporale in habito, & in virtù; non in atto, e quanto ad vso, & essercitio. Perche, se ben veramente egli hà sempre tal potestà in se stesso; nondimeno non la essercita, se non ad occorrenze. Altri dicono, (& è comune distintione) che tal potestà hà il Pontefice, non direttamente, ma indirettamente. Perche il fine diretto, e principale del Pontefice, e della giuridittione Pontificia è il bene spirituale, la salute dell'anime, e la felicità sopranaturale. Ma s'auiene, che s'impedisca il bene spirituale, & il camino a quell'ultimo fine da Principe temporale, all'hora il Pontefice, v'sia la potestà temporale, correggendo Principi, e mettendo mano in cose temporali. Doue si vede, che non per diritto scopo; ma per cagione, e rispetto di cose spirituali entra nelle temporali. Ma meglio pare, se si dica (che pur ricade nel medesimo) che'l Pontefice hà potestà sopra i Principi in cose temporali anche direttamente, quantunque non l'esserciti, se non ad occasione, che si porga; quando è mestiere, che si corregga il temporale, come nocuo, e contrario allo spirituale. Si come il Principe temporale hà diretta giuridittione sopra tutti i suoi sudditi in ordine al ben comune, ch'è il fine della Republica, lasciando liberi i Cittadini d'operar tutti secondo il loro arbitrio, purché non s'offenda, o s'impedisca il ben comune, perche all'hora il Principe mette mano nelle famiglie, e nelle cose proprie de' Cittadini trasgressori. Così a punto il Sommo Principe Ecclesiastico hà diretta giuridittione sopra tutti i Principi temporali, lasciando, che ciascuno esserciti la sua potestà nel suo proprio Dominio. Ma, s'accade, ch'alcun di loro impedisca, od offenda il bene spirituale, che è mezzo, e fine della potestà Pontificia, all'hora il Papa essercita la sua giuridittione sopra i Principi trasgressori, mettendo mano in cose temporali. E però ben si dice, che hà potestà in ordine alle cose spirituali. Questa verità, ch'è gran fondamento nel presente negotio, con facilità si pruoua, perche è assai per se stessa chiara. Imperoche l'ordine, il qual riluce

F in tutte

Si dichiara questa opinione.

Si pruoua la sudetta opinione.

in Rom. 13.

in tutte l'opere di Dio; *quaecunque sunt à Deo, ordinata sunt* a, tro-
uasi ancora in ogni congregatione humana. Ma, perche ordi-
ne non può essere senza principio, e capo, che in ciò
consiste la ragione dell'ordine, quindi nasce, che in ogni
multitudine in vno raccolta, si come si truoua ordine, così
v'è capo, e principio, da cui dipende quella moltitudi-
ne ordinata. Il che si scorge nelle famiglie, ne gli esser-
citi, & in tutte l'altre radunanze regolate. Similmente in
questa Santa Congregatione de' fedeli, ch'è la Chiesa Cri-
stiana, si come appare bellissimo ordine, o sia à simiglian-
za di famiglia, o d'esercito, o pur, come vuol S. Pao-
lo b, di corpo humano; così è necessario, che vi sia vn
capo, e principio, e per conseguenza gradi di maggio-
ranza, e soggettione. Perche in ogni radunanza ordina-
ta è di necessità, che altri signoreggino, altri sieno soggetti;
altri comandino, altri vbbidiscano; altri diano leggi, & altri
l'offeruino, e che con l'offeruanza loro s'indirizzino, e
conducano al destinato fine. Questo è, che dicono Gre-
gorio, e Bonifacio Papi c; *Ad hoc dispensationis diuinae pro-
nissio grauis diuersos, & ordines constituit esse distinctos, ut dum
reuerentia minores potioribus exhiberent, & potiores minoribus
dilectionem impederent, uera concordia fieret, & ex diuersitate con-
textio, & recta officiorum gereretur administratio singulorum.*
*Neque enim uniuersitas alia poterat ratione subsistere, nisi huius-
modi magnus eam differentiae ordo seruaret.* Da quest'ordine,
che in ogni Comunanza humana si ritroua, nasce il do-
minio, e principato de' Maggiori sopra i Sudditi. Ma,
perche il Christiano non solo è christiano, professore
di vita spirituale: ma etiamdio è huomo, membro,
e parte di corpo politico, che viue vita ciuile; di qui è,
che all'huomo due fini sono proposti; vno, al quale egli
è ordinato, come huomo, come ciuile, oue si conduce
con mezzo di leggi politiche, e di virtù morali: e que-
sto è la felicità ciuile. L'altro è fine, al quale è indiriz-
zato, come Christiano, come membro di corpo mistico,
ch'è la Chiesa, oue arriua con mezzo di leggi diuine, e
di virtù Theologiche; e questo è la beatitudine soprahu-
mana. Da questi due fini, e da queste due vite dell'huo-
mo Christiano due Potestà si raccolgono nella Chiesa, se-
condo che dice Hugone d, vna necessaria al gouerno del-
la vita ciuile nelle cose terrene: l'altra pil reggimento della

c. Ad hoc,
dist. 89.Due Potestà
nella Chiesa,
Ecclesiastica,
e laica.
d De Sacr.
par. 2.

la vita Christiana nelle cose spirituali. Vna politica, l'altra
Hierarchica; vna laica, l'altra Ecclesiastica. La prima ri-
siede appresso i prencipi temporali, e sopra tutti appresso
l'Imperadore. L'altra appresso i Prelati Ecclesiastici, e con
suprema eccellenza appresso il Pontefice Romano. Que-
sto insegnò S. Paolo, mentre scrivendo à' Romani a disse; *a c. 13.*
Omnis anima subdita sit potestatibus sublimioribus. Oue la Glos-
dice; *Praelatis in spiritualibus: & Principibus terrenis in tempo-
ralibus.* Che sono quei due coltelli, di che si legge in S. Lu-
ca b; *Ecce duo gladij hic.* Doue il Signore disse, *Satis est.* b c. 22.
perche al reggimento, & alla conseruatione dell' Vniuer-
sità Christiana queste due potestà sono necessarie: non
più, ne meno; però *Satis est.* Così Gelasio papa c ad Ana-
stasio Imperadore; *Duo sunt quippe, Imperator Auguste, qui-
bus principaliter hic mundus regitur, auctoritas sacra Pontificum,
& Regalis Potestas.* Sono queste due potestà, dice il Cardi-
nale di Turrecremata d, quelle due colonne di bronzo, po-
ste da Salomone nel Portico del Tempio; vna destra, l'
altra sinistra; perche queste due potestà nella Chiesa mi-
litante, ch'è l'Atrio del Tempio, vna spirituale destra,
l'altra temporale sinistra, sono come due falde colonne,
le quali sostentano, e mantengono la Republica Cri-
stiana. Stanti queste due potestà nella Chiesa, e nel
Christianesimo, non si dee dire, che vna sia contraria all'
altra; perche, come dice Bonifacio VIII. e della Potestà
Ecclesiastica, *Quicumque huic potestati resistit, Dei ordinationi
resistit: nisi duo, sicut Manichaeus, fingat esse principia.* Ne me-
no si dirà, che siano eguali; perche *pluralitas Principatuum,*
(i quali siano pari) *non est bona,* dice il Filosofo f. Il che
afferma S. Girolamo à Rustico Monacho g, il quale, per
mostrar, che due insieme non possono egualmente signo-
reggiare, apporta bella similitudine dell'Api, e delle Grù,
tra quali si scorge vn prencipe, da tutte l'altre con ordi-
ne seguitato. Nè Roma (dice) potè insieme hauer due
fratelli Rè; che perciò vno fù dall'altro ucciso. Dessi adun-
que conchiudere, che vna potestà sia superiore, e premi-
nente: l'altra inferiore, e sottoposta. Ma chi sarà di si-
licue giudicio, il qual osi affermare, la potestà laica esser
maggiore, e più eccellente dell'Ecclesiastica? Anzi chi non
dirà l'opposito, che l'Ecclesiastica di grado, e dignità auan-
taggi

c c. duo sunt
dist. 96.d Summ. 7. 1.
c. 87.e In Extrav.
c. unam san-
ctam, de Ma-
i. c. 2. obed.f 12. Met.
tex. ult.
g Epist. 4. c.
in Apibus
7. q. 1.Maggioran-
za della po-
testà Eccle-
siastica sopra
la secolare.

a c. Vnam
sanctam.

b Hebr. 7.

c lib. 2. c. 9.

d Luc. 12.

e 1. Tim. 3.

f Io. 10.
g Io. ult.
h Ephes. 4.

taggi la secolare? Bonifacio VIII. nel sudetto luogo a lo dice chiaramente; *Oportet autem gladium esse sub gladio; & temporalem auctoritatem spirituali subiici Potestati*. San Paolo a gli Hebrei b eccellentemente pruoua, Melchisedech Sacerdote esser superiore d'Abramo secolare. E S. Bernardo ad Eugenio Papa c, fauellando della dignità Pontificia, e della sua altezza, & eminenza, così dice; *Quis es? Sacerdos magnus. Summus Pontifex. Tu Princeps Episcoporum; Tu haeres Apostolorum. Tu primatu Abel, gubernatu Noe, Patriarchatu Abraam, ordine Melchisedech, dignitate Aaron, auctoritate Moyses, indicatu Samuel, potestate Petrus, vnctiōe Christus. Tu es, cui clauis tradite, cui onus credite*. Di qui è, che i nomi di maggioranza, propri di Christo, sogliono con bella conuenevolezza ascriuerli al Sommo Pontefice. Come, se Christo è Padre di famiglia d nella sua Casa, ch'è la Chiesa, & il Pontefice è l'Economo in luogo di Christo; onde S. Ambr. in quel detto dell'Apostolo e, *Vt scias, quomodo te oporteat conuersari in Domo Dei*: dice; *Domus Dei habetur, cuius hodie Damasus est Rector*. Se Christo è Pastore f, & il Papa è detto Pastore g; *Pasce oues meas*. Se Christo è capo di tutto il corpo della Chiesa h; lo stesso ha comunicato al Pontefice, come si legge nel Concilio Chalcedonense act. 3. E così altri nomi d'eminenza, che conuengono a Christo, s'attribuiscono parimente al Sommo Pontefice. E tutto ciò, perche la potestà sua s'antepone alla potestà secolare. Per lo che altrimenti s'vnghe il Pontefice, & i Prelati: & altrimenti l'Imperadore, i Rè, e gli altri Principi, quando sono solennemente incoronati. Perche il Pontefice, & i prelati Ecclesiastici s'vngono nel capo, per mostrar, che'l Pontefice è Capo della Chiesa, e di tutti i Christiani, e che la potestà Ecclesiastica tiene il primo luogo. L'Imperadore, e gli altri Principi s'vngono nelle braccia, perche la potestà loro è inferiore alla Pontificia, sì come le braccia sono inferiori al capo. E nelle braccia più tosto, che in altra parte, s'vngono, perche sono dati da Dio in aiuto, e difesa del Pontefice, e della potestà Ecclesiastica, sì come le braccia sono in aiuto del capo. Il perche ancora nell'vntione loro s'adopera differente licore; vngendosi il Pontefice di balsamo, e di christina: l'Imperadore, & i Rè solamente d'olio santo. Nel

che

che si mostra la preminenza della Potestà Pontificia, & Ecclesiastica sopra la potestà laica, e de' Principi terreni. La qual anche pruoua Gelasio Papa ad Anastasio Imperadore nel luogo di sopra citato a, apportando nobile comparatione di S. Ambrosio b, il quale paragona la potestà Ecclesiastica all'oro, e la temporale al piombo; che quanto è inferiore il piombo all'oro; altrettanto, e più la potestà laica cede all'Ecclesiastica. *Honor* (dice egli) *& sublimitas Episcopalis nullis poterit comparationibus adequari. Si Regum fulgori compares, & Principum; longè erit inferius, quàm si plumbo metallum ad auri fulgorem compares; quippè cum uideas, Regum colla, & Principum submitti genibus Sacerdotum; & osculata eorum dextera, orationibus eorum credant se communiri*. Il dottissimo Turrecremata c dieci preminenze apporta della Potestà spirituale sopra la secolare; le quali basterà qui solo hauer accennate in questa guisa.

1. Antichità di tempo. 2. Nobiltà d'origine.
3. Eccellenza di dignità 4. Maggioranza d'autorità.
5. Nobiltà di fine. 6. Causalità d'efficiente, forma, e fine.
7. Autorità di giudicare. 8. Superiorità di prelazione.
9. Ampiezza di Principato. 10. Virtù di stabilità, e fermezza.

Clemente Papa III. d rassomiglia queste due Potestà al Sole, & alla Luna, che l'Ecclesiastica sia il sole, la secolare la luna. Così scriue all'Imperadore. *Nosce debueras, quòd fecit Deus duo magna luminaria in firmamento cælis luminare maius, ut præset diei: & luminare minus, ut præset nocti; utrumque magnam: sed alterum maius. Ad firmamentum igitur cæli, hoc est, uniuersalis Ecclesiæ fecit Deus duo magna luminaria, idest, duas instituit dignitates, quæ sunt Pontificalis auctoritas, & Regalis potestas. Sed illa, quæ præst diebus, idest, spiritualibus, maior est, quæ uerò carnalibus, minor; ut, quanta est inter solem, & lunam, tanta inter Pontifices, & Reges differentia cognoscatur*. Altri e dicono, queste due potestà esser somiglianti all'Arti insieme sottordinate, delle quali parla Aristotele nel principio della sua Filosofia morale, oue vna è superiore, & Archittonica: l'altra inferiore, e ministra, quali sono la Militare, e l'Equestre; l'vna, che comanda, & ordina: l'altra, che serue, & eseguisce. La Potestà Ecclesiastica è superiore, la quale alla secolare inferiore comanda, prescrive leggi, e modo

a c. Duo sunt,
dist. 96.
b De dignit.
Sacerd. c. 2.c Summ. l. 1
c. 90.
Dieci eccellenze della
Potestà Eccle
siastica sopra
la secolare.d c. Solite de
maior. &
obed.e Turr. Summ.
l. 2. c. 94.

modo di ben'operare; e tutto ciò in ordine à bene, e fine spirituale. La potestà temporale, come inferiore, serue, & vbbidisce all'Ecclesiastica superiore, e si regola secondo i suoi ordini, operando secondo le sue leggi, in ordine al medesimo fine spirituale. Però, quando la Potestà Pontificia fa leggi, & ordinationi sopra la secolare, non dee questa contraporlesi, ne farle resistenza: ma ben'acquetarsi à' suoi ordini, e precetti; sapendo, tal'essere il volere, e la dispositione del supremo Reggitore dell'anime, Padre, e Giudice di tutto il Christianesimo, nel quale si presume ogni santa intentione, e diritta giustitia. Che pur cosa troppo disorbitate farebbe, se l'arti inferiori volessero dar legge alle preminenti. Ciò farebbe confondere la conditione loro, peruertire ogni ordine, e distruggerle affatto. Così à punto è necessario, ch'auuenga, se la potestà laica voglia opporsi, e contrauenire all'Ecclesiastica. Questo insegna Giouanni Papa a, dicendo; *Si Imperator Catholicus est (quod salua pace ipsius dixerimus) filius est, non Praesul Ecclesiae. Quod ad religionem competit, discere ei conuenit, non docere.* E più ampiamente Gregorio X. ad Hermanno, Vescouo Metense b, così dicendo; *Quis dubitet, Sacerdotes Christi Regum, & Principum, omniumque fidelium Patres, & Magistros censerì? Nonne miserabilis insania esse cognoscitur, si filius patrem, discipulus magistrum sibi conetur subiungere, & iniquis obligationibus illum suae potestati subijcere, à quo credit non solum in terra, sed etiam in caelis se ligari posse, & solui?*

S. Gregorio Nazianzeno nell' Oratione *Ad populum timore perculsum, & Principem irascentem*, porta vn bel simile di queste due Potestà, il quale più d'ogni altro al nostro negotio s'accommoda. Ne da lui solo è portato; ma da Hugone c ancora, da Gio. Driedone d, dall' Angelico Dottore e, e da altri, i quali tutti paragonano queste due potestà al corpo & all'anima, ò pure alla carne, & allo spirito, che nell'huomo si trouano. Imperoche la carne, e lo spirito, quantunque vn sol'huomo costituiscano, ch'è di queste due parti composto: sono nondimeno come due Principati insieme vniti. Perche la carne ha il suo reggimento, oue i sentimenti, e l'appetito sono i suoi ministri; la sanità, e conseruatione della vita corporale è il suo fine: Lo spirito similmente ha il suo imperio, oue l'intelletto, e la volontà sono i suoi Principi; la saluezza dell'anima, e'l mantenimento della vita spirituale è il suo fine. Vn Principato è congiunto con l'altro: ma vno è soggetto all'altro, cioè

a e Si Imperator, distin. 96.

b lib. 7. Epist. 2. c. Quis dubitet, dist. 96.

c l. 2. de sacr. p. 2. c. 4. d l. 2. de lib. Eccles. c. 2. e 3. de Regi. Princ. c. 10.

cioè, la carne allo spirito. Et, auuengache lo spirito non s'impedisca dell'attioni della carne: ma la lasci essercitar i suoi atti secondo le sue leggi: nondimeno, s'accade, che l'attioni della carne nuocano allo spirito, & impediscano il suo fine, all'hora lo spirito corregge, e castiga la carne. E quando ancora è necessaria alcuna attione della carne allo spirito, per ottener il suo fine, all'hora lo spirito comanda alla carne, che, come inferiore, gli serua, e per lui s'adoperi. Così à punto la Potestà politica, e l'ecclesiastica, comeche costituiscano vn sol corpo del Christianesimo, vna sola Republica, ch'è Santa Chiesa: sono però due reggimenti insieme accompagnati. La Potestà ciuile, ch'è simile alla carne, ha i suoi Principi, e Ministri, ha il suo fine, ch'è la pace, e tranquillità publica; le sue leggi, i suoi giudicij così ciuili, come criminali, & altre cose necessarie à tal Governo. L'Ecclesiastica parimente, simile allo spirito, ha i suoi Pontefici, e Prelati, il suo fine, le sue leggi, che sono registrate ne' sacri libri Canonici, i suoi giudicij, & altre cose, necessarie al fine sopranaturale. Sono insieme accoppiate: ma vna s'antepone all'altra, l'Ecclesiastica alla Politica. Lascia nondimeno l'Ecclesiastica, che la Politica esserciti le sue attioni secondo le sue leggi, ne l'impedisce punto; purché non pregiudichi, e contrafaccia al fine spirituale. Che, se ciò auuicene la Potestà spirituale può all'hora dar legge, e comandare alla temporale con quel miglior modo, ch'à lei parrà necessario, si come fa lo spirito alla carne. Verissimo è adunque, che il Sommo Pontefice, il qual'è supremo Hierarcha nella Republica Christiana, ha da Dio potestà sopra tutti i Principi terreni in cose temporali, se non primieramente, e per principale scopo, almeno secondariamente, e per rispetto à cose spirituali, in quanto le temporali ò seruono in aiuto, e difesa alle spirituali, ò sono loro in pregiudicio, e contrarie. Perche all'hora il Sommo Pontefice può metter mano in cose temporali disponendo di esse, secondo l'occorrenze opportune, ch'è essercitar la potestà sopra esse secondariamente, ò, come dice S. Bernardo, incidentemente. Sentasi S. a Bernardo ad Eugenio papa, come ben dichiara ciò, che s'è detto.

Habent haec infima, & terrena Iudices suos, Reges, & Principes terrena. Quid fines alienos inuaditis? Quid falcem vestram in alienam messem extenditis? In criminibus, non in possessionibus potestas vestra. In fin qui nega S. Bernardo la giuridittione, e potestà primiera de'

a De Cons. l. 1. c. 4.

a De Consid.
l. 4. c. 4.

b Ioa. 18.

c Luc. 22.

d c. Omnes,
dist. 22.e Per venera-
bilem, qui fil.
sini legit.f 2. 2. q. 40. ar.
2. ad 3.
c. Auctorita-
tem, 15. q. 6.

ra de' Prelati Ecclesiastici in cose temporali. Ma della pote-
stà, che secondariamente s'essercita in cose temporali, e per
occasione delle spirituali, soggiugne; *Sed aliud est incidenter ex-
currere in ista: aliud verò incumbere istis, tanquam dignis tali, & talis
intentione rebus*. Lo stesso S. Bernardo pur' ad Eugenio a mo-
stra, che l'vno, e l'altro coltello stà in mano del Pontefice: &
insegna insieme come l'vno, e l'altro s'esserciti dalla Chiesa,
così argomentando; *Quid tu denuo vsurpare gladium tentes, què
semel iussus es ponere in vaginam? Quem tamen qui tuum negat, non
satis mihi videtur attendere verbum Domini b, dicentis sic: Conuerte
gladium tuum in uagina. Tuus ergo & ipse, tuo forsitan nutu; & si
non tua manu, euagimandus. Alioquin, si nullo modo ad te pertineret
& is, dicentibus Apostolis c: Ecce gladij duo hic, non respondisset Do-
minus; Satis est; Sed, nimis est. Vterq; ergo Ecclesie, & spiritualis
scilicet gladius, & materialis; Sed is quidem pro Ecclesia: ille verò &
ab Ecclesia exerendus est. Ille Sacerdotis: is militis manu, sed sanè ad
nutum Sacerdotis, & iussum Imperatoris*. Lo stesso conferma Bo-
nifacio VIII. nel luogo poco anzi apportato, oue così della
Chiesa dice; *In hac, eiusq; Potestate duos esse gladios, spiritualem uè
delicet, & temporalem, euangelicis dictis instrumur*. E porta insie-
me la sudetta sentenza di S. Bernardo in confirmatione. Si
come l'vna, e l'altra Potestà conferma Nicolao Papa Secondo,
dicendo, che Christo hà dato à S. Pietro la giuridittione del-
l'vno e l'altro Imperio. *Qui beato aeternæ vitæ Clauigero terreni
simul & cælestis Imperij iura commisit*. Oue la Glos. dice; *Argu-
mentum, quòd Papa habeat utrumque gladium, scilicet spiritualem, &
temporalem*. E ne allega altri luoghi de' Canonì. Innocentio
Papa Terzo anch'egli insegna, come la Potestà Ecclesiastica
non di prima intentione; ma ad occasione, ò vero, com'egli di-
ce, casualmente, cioè, quando alcun caso occorra, s'ingerisce
nelle cose temporali, così dicendo e; *Non solum in Ecclesie patri-
monio (super quo plenam in temporalibus gerimus potestatem) verum
etiam in alijs regionibus, certis causis inspectis, temporalem iurisdic-
tionem casualiter exercemus; non quòd alieno iuri præiudicare uelimus;
sed quia & c.* S. Thomaso f afferma, che i Prelati possono dispor-
re delle guerre in quãto sono ordinate al bene spirituale, ch'è
il fine della potestà loro: E che ciò sia vero, Nicolao Papa f
comandò à i Vescouì della Gallia, e particolarmente all'Arci-
uescouo Treuerense, che si seruissero dell'vno, e l'altro coltello,
dell'vna, e l'altra Potestà contro alcuni maligni, i quali haue-
uano

uano fatto ingiuria alle cose della Chiesa. Oue la Glos. s. ma-
teriali, dice; *Argumentum, quòd Index Ecclesiasticus bene potest
indicare bellum, & in bello insequi hostes*. Da quanto s'è detto,
chiaramente si raccoglie, che 'l Pontefice, Vicario di Chri-
sto, hà l'vna, e l'altra potestà sopra i laici, spirituale, e tem-
porale; spirituale ordinaria, e primiera: temporale per oc-
casione, & in ordine à cose spirituali, quando sia mestiere per
difesa, e conseruatione di cose spirituali. Et perciò si vede,
che 'l Pontefice, e Prelati Ecclesiastici vennero sempre di tem-
po in tempo secondo l'occorrenze essercitando la potestà tem-
porale, ne solo ne' priuati; ma ne' Prencipi altresì; ò correg-
gendoli per offesa fatta à cose Ecclesiastiche, e spirituali; ò chia-
mandoli à difesa della Chiesa, e di cose Ecclesiastiche. Percio-
che chiara cosa è, che 'l confermar Prencipi nel Principato, il
coronarli, ò deporli dall'Imperio, l'assoluere i sudditi dalla fe-
deltà giurata, il vietar, che sia lor dato tributo, & in fine l'esser
obligati i Prencipi à muouer l'armi in difesa di S. Chiesa; si che,
non facendolo, possano e con censure, e cò priuatione del loro
Dominio esser puniti, questi sono tutti atti di giuridittione so-
pra i Prencipi in cose temporali, essercitandosi la potestà so-
pra Principato temporale: se ben tutto in ordine allo spiritua-
le, cioè, per ragione della Chiesa. E di ciò non pochi esempi si
leggono, da quali apertamente, quanto si dice, è manifesto.

Zacharia Papa a, veggendo i danni, i quali al Regno di Frã-
cia, & alla Religione Christiana sopraftauano, per la negligen-
za del Rè Childerico, lo priua del Regno, & in suo luogo fà
creare Pipino, che fù Padre di Carlo Magno.

Leone III. Imperadore fà vn'editto còtra la Christiana Reli-
gione, ordinando à tutti sotto il suo Imperio, che al suo coman-
dameto vbbidissero. Gregorio II. còforta i Catholici, che per
niù modo ne per paura, ne per precetto del Prencipe cadano in
fi fatto errore. Dalla qual effortatione tãto furono inanimati i
popoli d'Italia, che poco macò, che nõ s'elegessè nuouo Impera-
dore. Onde per la sceleratezza di Leone, proibì il Pontefice à
gl' Italiani, che non gli pagassero più gabelle, ne tributo.

Gregorio VII. ammonisce Henrico Imperadore, che s'asten-
ga dalla Simonia, altrimenti contro di lui vsarebbe la Cen-
sura. Henrico à queste ammonitioni non solamente non
ubbidisce; ma si riuolta contro il Pontefice. Perloche,
non potendo alla fine il Sommo Pontefice più sopportare

gli oltraggi, scōmunicò l'Imperadore, e lo priuò d'ogni Regia amministratione, assoluendo dal giuramento della fedeltà tutti i soggetti all'Imperio.

Innocētio III. perche il Rè di Francia non offerua i patti cō giuramento fatti al Rè d'Inghilterra, scriue à i Prelati di Francia, ordinando, che si riformino quei patti violati. Quest'attione si riferisce c. Nouit, de Iudicijs. Laquale singolarmente dichiara, come il Pontefice habbia potestà sopra i Prencipi in cose temporali, senza leuar la giuridittione loro; e merita esser letta, benchè qui per breuità si taccia.

ac. Solita, de
maio. et obe.

a Il medesimo Pontefice intēde, che l'Imperadore colà in Costantinopoli non porta il douuto honore al Patriarcha Costantinopolitano, permettendo, che sedesse appresso lo scabello de' suoi piedi alla sinistra, paternamente l'ammonisce, dicendogli, che potrebbe ragioneuolmente riprenderlo, e che hà potestà etiandio di correggerlo; perche da Christo gli è stata commessa la Greggia senza distintione di quelle, ò di queste Pecore, di Prencipi, ò di sudditi, di nobili, ò di vili. E lo conferma cō l' detto di Christo à S. Pietro, *Quodcumque ligaueris super terram, erit ligatum & in cælis*; dicendo, *nihil excipiens, qui dixit, Quodcumque*; volendo inferire, che ne anche i Prencipi sono eccettuati dalle correctioni, e da' giudicij del Sommo Pastore, e Giudice.

Othone Imperadore haueua occupato alcune terre, e Città della Chiesa, & andaua contro al Regno di Napoli, per leuarlo à Federico II. & essendo ammonito dallo stesso Innocentio III. che si ritrahesse da tal'ingiuria, perche non volle vbbidire, il Pontefice non pur lo scōmunicò; ma lo priuò insieme de' titoli dell'Imperio, ordinando à gli Elettori, ch'elegero nouo Imperadore, come fecero.

Federico II. Imperadore stā in discordia cō Innocentio IV. e cerca inganneuolmente di molestarlo. Il Pontefice, passato in Francia, com'anda in Lione il Concilio; oue prima con lettere, poi con Ambasciadori, & alla fine à publico suono di tromba chiama l'Imperadore, proponendogli pena, se non vbbidisce. E, perche non comparue, come contumace, e disubbidiente, fù dal Pontefice priuato dell'Imperio, e de' suoi Stati.

b c. Gradi, de
suppl. neglig.
Preglat. in 6.

b Il medesimo Innocentio, veggendo la negligenza, & i disutili portamenti del Rè di Portogallo intorno al gouerno del Regno; perche era prodigo, e dissipatore; e permetteua, le Chiese, i Monasteri, & i luoghi pij del suo Regno, e le persone stesse

Ecclesia-

Ecclesiastiche esser aggrauate, & altri simili difetti; gli diede per Coaiutore il Conte Bolon. Comandando à tutti i Baroni, e Conti del suo Regno, che, non ostanti patti, fedeltà, e giuramenti, con che al Rè fossero obligati, all'Aiutatore prestassero debito honore, & à' suoi comandamenti vbbidissero.

Lodouico IV. Imperadore, detto il Bauaro, disturba la pace della Christianità in Italia, minacciando di venirci, e di volerla con ferro, e fiamma distruggere. Clemente VI. lo corregge, e castiga, deponendolo dell'Imperio, e facendo in suo luogo eleggere altro Imperadore, che fù Carlo, figliuolo di Giouanni Rè di Boemia.

Da questi essempli, e da molti altri, i quali per breuità si tralasciano, si può conoscere, che'l pontefice Romano hà sēpre esercitato la sua potestà sopra i Prencipi etiandio in cose temporali, quando si è fatta ingiuria, & offesa al Christianesimo.

Ma da altri essempli s'intende ancora, come il Sommo Pontefice hà autorità, e giuridittione sopra gl'Imperadori, e Prencipi di chiamargli in difesa, & aiuto di S. Chiesa, e della Sedia Apostolica. Percioche il Papa, Vicario di Christo in terra, hà la suprema cura della Greggia Christiana; la qual cura in due cose massimamente consiste. Vna è, che la pasca ne' fecondi prati dell'Euangelio, nodrendola dell'herbe saluteuoli de' Sacramenti; accioche in fine si conduca all'Ouile della celeste Magione. Questa è la primiera cura del Sommo pastore, e de' prelati inferiori. Ma ciò non basta, perche bene spesso auuiene, che da lupi infesti, e voraci le sia fatto oltraggio; perciò è tenuto il pastore di diligentemente vigilare, guardandola, e difendendola da ogni molestia, che dar le si potesse. Ch'è quel che dice Leone Papa. IV. à Lodouico Augusto: *Nostri Gregis in omnibus ultores esse debemus, & precipui adiutores*. Ma non può

a c. scire, 23
q. 8.

talvolta il Pastore per se stesso solo con le sue forze solamente difender la Greggia, e far resistenza all'incurisione de' rabbiosi lupi; perciò ha mestiere dell'altrui aiuto, ch'è il braccio, e la possanza de' Prencipi temporali, i quali con la forza, e potestà loro aiutano il Pastore in così graue carica, difendendo la Chiesa da Infedeli, da Heretici, e da disubbidienti Christiani. Così cō nobilissime parole dichiara il Canone Principes. 23. q. 5. Il quale, perche è tanto in se stesso bello, e tanto acconcio à quello, che si tratta, degno è d'esser letto, e ben'inteso da ogni Principe, per sapere, qual sia il suo debito dentro à Santa Chie

sa. *Principes seculi* (dice) *nonnunquā intra Ecclesiam potestatis adeptæ culmina tenent; ut per eandem potestatem disciplinam Ecclesiasticam muniant. Ceterum intra Ecclesiam potestates necessarie non essent; nisi, ut, quod non præualeat Sacerdos efficere per doctrinæ sermonem, potestas hoc impleat per disciplinæ terrorem. Sape per Regnum terrenum cælestē Regnum proficit; ut, qui intra Ecclesiam positi contra fidem, & disciplinam Ecclesiæ agunt, rigore Principum contendantur; ipsamq; disciplinam, quam Ecclesiæ humilitas exercere non præualeat, cervicibus superbiorum potestas Principalis imponat; & ut venerationem mereatur, uirtutem potestatis impertiat. Cognoscant Principes seculi, Deo debere se rationem reddere propter Ecclesiam, quam à Christo tuendam suscipiunt. Nam, siue angeatur pax, & disciplina Ecclesiæ per fideles Principes, siue soluatur; ille ab eis rationem exiget, qui eorum potestati suam Ecclesiam credidit.*

Giurano i
Principi di
difendere S.
Chiesa.

Obligo de'
Principi di
muouer l'ar-
mi in aiu-
to della Chie-
sa.

a c. Hadria-
nus, dist. 63.
etc. Hortau,
23. q. 8.
Esempi de'
Principi Chri-
stiani in aiu-
to di Santa
Chiesa.

Questo è il debito de' principi Christiani verso Santa Chiesa. E tale è quest'obbligo, che sono tenuti à giurare di particolarmente difenderla da gli Heretici, e di non permetterli ne' loro Stati; ma di scacciarli, & in tutto spiantarli. Altrimenti (così c. Ad abolendam, de Hæreticis) sono scomunicati, e le Città loro, le quali resistono, sono all'Interdetto sottoposte. E di più sono priuate del commercio dell'altre, e della dignità Episcopale. Di qui è, che, quando la Chiesa si truoua oppressa, ò molestata, può il Sommo Pontefice chiamare in suo aiuto i Rè, e gl'Imperadori, i quali deono prender l'armi, & adoperare le forze della potestà loro in seruigio, e difesa di lei: e negando di farlo, può il pontefice contra essi procedere. Molti esempi se ne leggono. Percioche Hadriano Papa a, mentre il Christianesimo in Italia è trauagliato da Desiderio, Re de' Longobardi, chiama Carlo Magno Rè di Francia in foccorso. Il quale pronto vbbidisce; e venuto con essercito in Italia, assedia Pauia, oue risedeua Desiderio, il qual fece finalmente prigioniero. Il che prima haueua ancor fatto Pipino Rè, suo padre, il quale à richiesta di Stefano Papa II. venne due volte in Italia, e due volte con forza d'essercito, e d'armi superato Astolfo, Rè de' Longobardi, lo costrinse à restituir ciò, che d'altrui s'haueua iniquamente usurpato. E perche lo stesso Stefano Pontefice in tal' occorrenza contro Astolfo hauea chiamato in aiuto Costantino, Imperadore Constantinopolitano, il quale, se ben più volte ri-

chiamato

chiamato, mai venir non volle; questa fù la cagione, perche quel Pontefice poi trasferì l'Imperio da' Greci, e d'Oriente trà' Germani in Occidente, che fù l'anno 776. Ne fù solamente trasportato l'Imperio per Autorità pontificia: ma ancora furono dalla stessa Potestà determinati gli Elettori, i quali per lo innanzi di tempo in tempo elegger douessero gl'Imperadori. E ciò fece Gregorio V. il quale fece Costituzione, che l'Imperadore fosse eletto da sette personaggi di Germania, tre Ecclesiastici, e quattro Laici, cioè, gli Arciuescoui di Mogontia, di Colonia, e di Treueri: il palatino Conte di Rheno, il Marchese di Brandenburg, il Duca di Sassonia, & il Rè di Boemia.

Gregorio IX. comandò similmente à Federico sotto pena di scomunica, che subito passasse con l'essercito in Asia alla ricuperatione di Gierusalemme; e perche non v'andò, come promesso haueua, il Pontefice non solamente lo scomunicò; ma il priuò ancora dell'Imperio vn'altra volta; sì come prima Honorio III. l'haueua scomunicato, e priuato della stessa dignità Imperiale, perche molestaua lo Stato del Pontefice. Nel che apertamente si vede, come il papa ha Autorità sopra gl'Imperi, e Regni temporali in occorrenze della Chiesa, e di cose, com s'è detto, spirituali. Anzi quegli, i quali chiamati negano prestarle aiuto, non solo dal Sommo Pontefice: ma da' Vescoui etiam inferiori possono essere scomunicati. V'è il Canone, *Administratores, 23. q. 5.* il quale espressamente lo dice. *Administratores planè secularium dignitatum, qui ad Ecclesiarum tuitionem, pupillorum, ac uiduarum protectionem, rapaciumq; refrenationem constituti esse proculdubio debent, quoties ab Episcopis, & Ecclesiasticis uiris conuenti fuerint, eorum querimonias attentius audiant, & secundum quod necessitas expetierit, ab'q; negligentia examinent, & diligenti studio corrigant. Quod, si Dei timorem præ oculis non habentes, negligere possint secundam, & tertiam admonitionem inuenti fuerint, omni se noverint cōmunionē usq; ad condignam satisfactionem priuatos.* E certo con ragione; perche, come s'è detto, gl'Imperadori, e principi entro la Chiesa deono esser fautori, e difensori di essa, e come Coaiutori al Sommo Pontefice per il buon gouerno della Greggia Christiana, mirando tutti in vn medesimo scopo, & allo stesso fine, ch'è la salute dell'anime, e la felicità celeste. Perloche Valentiniano Imperadore, quando S. Ambrogio fù creato Vescouo

a c. Valentinianus, dist. 63.

b c. 13.

c tract. 2. ad c. 3.

d c. Res autē, 23. q. 5.

Prencipe nō può essere legittimo, il quale non riconosca la santa Chiesa.

§ 4 Difesa delle Censure publicate

Vescouo di Milano, disse a quel Santissimo Vescouo a. *Noli timere, quia Deus, qui te elegit, semper te adiuvabit; & ego adiutor, & defensor tuus, ut meum ordinem decet, semper existam.* per questo i Prencipi esercitano la giustitia, ne i delinquenti, i quali disturbano la pace, e quiete de' Christiani, & impediscono il diritto cammino al fine nō sol politico, ma sopranaturale. Questo insegna S. Paolo a Romani b; quando, rendendo la ragione, perche il Prencipe porti la spada, dice, ciò essere, perche è ministro di Dio, e della diuina giustitia in terra, vindice contra chiunque malamente opera. *Non enim sine causa gladium portat; Dei enim minister est, uindex in iram ei, qui malum agit.* Oltre che il Concilio III. Turonense con chiare parole il dice. *Incestuosi, parricide, homicidae multi apud nos reperiuntur: sed aliqui ex illis Sacerdotum nolunt admonitionibus aurem accommodare, uolentes in pristinis perdurare criminibus: quos oportet per secularis potentie disciplinam a tam praua consuetudine coerceri, qui per salutifera Sacerdotum monita noluerunt reuocari.* Perche così il Christiano, ben viuendo con le leggi ciuili, & humane, può insieme molto meglio christianamente viuere con leggi Ecclesiastiche, e diuine. Però S. Agostino sopra S. Gio: c dice; *Hoc pertinet ad Reges seculi Christianos, ut temporibus suis pacatam uelint matrem suam Ecclesiam habere, unde spiritualiter nati sunt.* E S. Leone Papa nell' Epist. 29. a Pulcheria Augusta d così dice; *Res autem humanae aliter tute esse non possunt, nisi, quae ad diuinam confessionem pertinent, & Regia, & Sacerdotalis defendat auctoritas.* Quinci è, che non può essere Imperadore, ne Prencipe legittimo, il quale non riconosca la S. Chiesa per Madre, e la Cathedra del beatissimo Pietro per Maestra. Perche non solo gl' Infideli non sono giustamente Prencipi, c. Venerabilem, de Electione; e quiui tutti i Dottori. Ne solo gli Heretici sono indegni del Principato, c. Ad abolendam, de Haereticis: ma ancora i Prencipi già creati, e regnanti, se cadono in heresia, ipso iure della dignità sono priuati. E che ciò sia vero, tutti i legittimi Principati sono dall' Autorità della S. Sede Apostolica confermati. Perciò, quando i Prencipi sono assunti all' Imperio, e sono incoronati, giurano fedeltà in mano del sommo Pontefice, o d' altri Prelati Ecclesiastici. Et il giuramento è con promessa di sempre essere specialissimi figliuoli di S. Chiesa, e prontissimi difensori di essa, promettendo di sempre difendere, mantenere, e conseruare la fede catholica, gli honori, le ragioni,

da N. S. Paolo Papa V. Cap. IV.

55

gioni, i beni, e l'altre cose tutte Ecclesiastiche; & in breue d'esser perpetuamente in aiuto, e difesa del Pontefice Romano, e della stessa Chiesa in tutte le sue necessitā, & vtilità, con ogni lor forza, e possanza. La forma di tal giuramento così dell' Imperadore, come d' altri Prencipi, si può vedere nel pontificale al luogo dell' Incoronatione loro. Et il giuramento particolarmente dell' Imperadore è registrato ne' sacri Canoni. Veggasi, oltre a gli altri, la Clem. 1. de iure iurando, oue ciò ampiamente è dichiarato da Clemente V. che fù nel Concilio Viennense, con l'occasione d' Henrico Imperadore, il quale si contrapose a questo giuramento, dissimulando di non saperne, doue il pontefice così dice; *Romani Principes, orthodoxae fidei professores, sacrosanctam Romanam Ecclesiam, cuius Caput est Christus Redemptor noster, ac Romanum Pontificem eiusdem Redemptoris Vicarium, seruire fidei, & clare deuotionis promptitudine uenerantes, eidem Romano Pontifici, a quo approbationem personae ad Imperialis celsitudinis apicem assumenda, nec non unionem, consecrationem, & Imperij coronam accipiunt, sua submittere capita non reputarunt indignum, seq; illi, & eidem Ecclesiae, quae a Graecis Imperium transtulit in Germanos, & a qua ad certos eorum Principes ius, & potestas eligendi Regem in Imperatorem postmodum promouendum peruenit, adstringere uinculo iuramenti, prout tam mos obseruationis antiquae, temporibus nouissimis renouata, quam forma iuramenti huiusmodi sacris inserta Canonibus manifestant.* E molte altre cose vien sopra ciò dicendo. Da tutto ciò si scorre, che l' Imperadore, e così gli altri Prencipi, e tanto più gli altri, quanto la Maestà Imperiale tra tutti i potentati è dignità suprema, sottomettono le Corone, e l' Imperio, che sono cose temporali, alla Potestà Pontificale in difesa, e mantenimento della Chiesa, e della fede catholica, ch'è cosa spirituale, offerendosi, & obligandosi a sempre difenderla da gl' Infideli, & Heretici. E perciò ben s'è detto, che l' Sommo Pontefice ha potestà in cose temporali sopra i Prencipi in ordine alle spirituali, perche ha potestà, e giuridittione sopra i potentati de' Prencipi Christiani in ordine al difender la Chiesa, e le cose ad essa appartenenti; e che però tutti riconoscono, & honorano il Pontefice Romano, come capo di S. Chiesa, Pastore di tutta la Greggia Christiana, & Arbitro del Mondo. A nche la stessa Serenissima Republica di Venetia, si come nacque nella fede catholica, e nella Christiana Religione, così volle,

a lib. 1.

volle, che 'l suo principio, e nascimento fosse stabilito, e confermato cō la medesima autorità della Sede Apost. Concio siacofache, si come scriue Pietro Giustiniano, Nobile di quella Republica, nella sua Historia di Venetia, a quādo quel Principato prese la sua prima forma di Republica, creando vn Duce, il quale fra' Senatori il primo luogo teneffe, come vsò poi sempre, all' hora, che fù il primo Prencipe creato, il qual fù paoluto Anafesto, furono incontenente mandati Ambascia dori à Roma ad Adeodato, Sommo pontefice, accioch'egli con la suprema sua autorità confermasse à Venetiani la potestà, e ragione d'eleggere, e creare in perpetuo il Duce. Il che fù benignamente fatto dal Pontefice, il quale all' hora con fermò quella Signoria, e quel Principato. Le parole dello Scrit tore di quelle Historie sono queste. *Missiq; sunt statim Romanam ad Adeodatum Pontificem legati Petrus Candianus, Michael Particiatius, & Theodosius Hypatus, ut instituendi, eligendi; Ducis Pontifex Apostolica auctoritate ius Venetis perpetuò confirmaret.*

Dominio del
Mare Adria
tico conser
mato dal Pa
pa à Vene
tiani.

b Petr. Iustin.
lib. 2.

Ne quella gratia sola hà riceuuto la Republica Veneta dalla Sedia Apostolica: ma vn'altra ancora degna d'esser qui ram memorata, ch'è il Dominio, e'l possesso del mare Adriatico, confermato per Alessandro III. Sommo Pontefice, quādo al prē cipe Zane, ritornato vittorioso dall' impresa nauale, diede l' anello, e l' autorità di sposare ogni anno il mare, in segno à tutti i futuri tempi, che, si come la moglie è soggetta al ma rito, così il mare fosse soggetto à quel Prencipe, & à quella Republica, che con la forza del suo valore, e con giusta guer ra l' haueua conquistato b. *Accipe, Ziane (disse il Pontefice al Duce) & me Auctore, hoc mare, tibi, Venetiaq; armis obnoxium, desponsato: quod tu, & futuri Principes quotannis stato die in per petuum seruabitis, vt omnis posteritas memoria repetita intelligat, Maris possessionem, patria uirtute, ac nauali disciplina, uestram es se iure belli quandoq; factam. Atq; ut uxorem Viro, ita illud, hoc desponsationis annue munere, uestro subiaccere imperio.* Dopo essersi fatta all' hora quell' attione dello sposalitio del mare, che fù il solennissimo giorno dell' Ascensione, che sempre poi è sta to in vso di fare ogni anno in tal giorno, il papa passò in An cona, accompagnato dall' Imperadore Federico, e dallo stes so Prencipe; & hauendo quella Città apparecchiate due Om brelle d'oro, vna per il Papa, l'altra per l'Imperadore, co mandò il Papa, che vn'altra terza fosse portata per il Prencipe Veneto;

Ombrella,
qual usa il
Prencipe di
Venetia, da
ta dal Papa.

Veneto; & institui, ch' egli, e tutti gli altri Duci vlassero perpe tuamente tal' Ombrella; come poi sempre hanno costumato. Venuti ultimamente à Roma; oue tra gli altri vffici d'honore uolezza, e di pompa, che fece il popolo al Pontefice ritornato, erano alcune trombe d'argento, & alcuni stendardi di diuerso colore; il che veggendo il Papa, ordinò, che otto di quelle trom be, & altrettanti di quegli stendardi fossero dati in dono al Prē cipe in memoria della gloriosa vittoria ottenuta. Le quali trombe, e stendardi infino al dì presente si portano dinanzi al Duce, quando solennemente esce in publico di Palazzo. Da que ste cose tutte, e particolarmente dalla confirmatione del Prin cipato, e del Dominio del Mare, che sono cose temporali, si ve de chiaramente, come la stessa Republica Veneta riconosce, potestà maggiore in terra, etiamdio in cose temporali, senza la quale non sarebbe giusto, ne legitimo il suo Principato. E per ciò non si sà, come l' Auuersario difender possa, che la Repu blica non riconosca in terra altro superiore, che Iddio, in cose temporali. perche già s'è mostrato, che'l Sommo Pontefice in cose ancora temporali, quando ò sono contrarie alle spiritua li, ò sono necessarie in aiuto, e difesa loro, hà potestà, e giuridit tione non solamente sopra tutti gli altri Prencipi Christiani: ma etiamdio sopra la Republica Veneta; il cui Potentato, & Im perio fù nel suo cominciamento con l'autorità della Santa Se de Apostolica confermato.

Trombe, e stē
dardi, ch' ac
compagnano
il Duce de'
Venetiani,
dal Pontefice
conceduti.

Si distendono, e s'oppugnano generalmente i De creti Veneti, ne' quali il presente negotio con siste.
Cap. V.



V E I principij, e qua si fondamenti, che necessari parvero, per stabilir la verità, la qual si tratta: e ch'erano dall' Auuersario negati, già, quanto al presente negotio bastar pote ua, pare, che siano ben dichiarati, e sal damente fondati. Perche s'è dimostrato, che l'Immunità Ecclesiastica pende da più alto principio, che da priuilegio de' Prencipi; che, i sacri Canoni, e Concilij obligano

obligano il Christiano, e nel particolare quanto all'Immunità; che finalmente i Principi Christiani hanno per Superiore in terra in cose anche temporali il Pontefice Romano. Talmente, che, quanto in fin qui s'è dichiarato, bastevole sarebbe per mostrar l'invalidità de' gli Statuti, de' quali è la presente controuersia. Con tutto ciò, per più di presso alla verità accostarsi, con più particolari ragioni queste Leggi s'opugneranno. E perche più chiaro si vegga, quanto sia dalla verità lontano ciò, che l'Auversario insegna, si distenderanno qui gli Statuti nella forma, con che la Santità di N. S. Paolo V. nel Monitorio gli narra. Perche dalle parole stesse de' Decreti apparirà l'invalidità, e nullità loro. Comincia la Santità sua dal Decreto dell'Enfiteosi: ma l'Auversario mette questo nell'ultimo luogo del suo Libro; ne gli altri poi serba il medesimo ordine, ch'è nel Monitorio. Qui si distenderanno secondo l'ordine tenuto dal Sommo Pontefice nel Monitorio, ch'è il vero, e miglior ordine, imitandosi l'ordine del tempo, nel quale vno dopo l'altro sono stati fatti. Ma nel riprovarli, e rispondere ordinatamente al Libro dell'Auversario, & alle pruoue, ch'egli in contrario adduce, è stato necessario di seguir l'ordine stesso del suo Libro. E perche da ogn' vno di quali si sia conditione con maggiore agevolezza siano intesi, si porranno nella nostra lingua, portati fedelmente dalla forma del Monitorio Pontificio in questa guisa.

1. L'anno 1602. li 23. di Maggio il Duce, e Senato della Repubblica di Venetia, presa occasione da certa lite, e controuersia uertente tra il Dottor Francesco Zabarella da una parte, & i Monaci detti del Monasterio di Praglia dell'Ordine di San Benedetto della Congregazione Cassinese, altrimenti di Santa Giustina di Padoua nella Diocesi Padouana dall'altra; Statuirono nel Consiglio loro non solamente, che i detti Monaci all' hora, & dappoi in alcun tempo non potessero mai pretendere attione, per la quale sotto qualsiuoglia titolo, & colore ne' beni Ecclesiastici Enfiteotici, da' Laici posseduti, fossero preferiti, & che ancora per ragione di prelazione, & di consolidatione del dominio diretto con l'utile, & d'estintione di linea, nella prima inuestitura compresa, & per qualsiuoglia altra causa, non potessero attribuirsi la proprietà de' sudetti beni; ma fosse loro preservata la ragione del diretto dominio: Ma ancora, che questo medesimo, quanto a tutte l'altre persone Ecclesiastiche secolari, & regolari, Monasteri di Monache, & Spedali, & altri luoghi

più, i quali nel Dominio loro temporale si trouano, fosse tenuto dichiarato, e fermamente deliberato.

2. L'anno 1603. sotto il dì 10. di Genaro il Duce, e Senato di Venetia, riguardando a certi Consigli hauuti (come asseriuano) da' suoi maggiori, ne' quali fu ordinato, che alcuno o secolare, o Ecclesiastico nella Città di Venetia non potesse, senza speciale loro licenza, fondare, & ergere di nuouo Chiese, Monasteri, Spedali, & altre Case religiose, & nel Consiglio de' Pregati radunati decretarono, che questo hauesse la medesima forza in tutti i luoghi della giuridittione loro: e ne statuirono in oltre pena di bando, e di perpetuo carcere, e di confiscatione del fondo, e d'esser venduto l'edificio contra quegli, che altrimente faranno.

3. L'anno 1605. a 26. di Marzo lo stesso Duce, e Senato, inherendo ad altro Decreto fatto dal medesimo Senato l'anno 1536. nel quale (come afferma uano) era espressamente proibito, che niuno, sotto certe pene in quello contenute, nella Città di Venetia, e nel suo Ducato, beni immobili lasciasse in pie cause per testamento, o per donatione, o con qualsiuoglia altro titolo alienasse, o a fauor loro oltre a certo tempo all' hora espresso obligasse (il che in fin quel giorno, come ancora diceuano, era stato in uso riceuuto, & osseruato) non solo proibirono il medesimo; ma etiamdio espressamente vietarono, che le alienationi di tali beni immobili in fauore di persone Ecclesiastiche senza licenza del predetto Senato non si facessero. Et oltre a ciò lo stesso Decreto, e le medesime pene in esso contenute per tutto il Dominio loro essessero, e per li Rettori, & Podestà delle Città, e de' luoghi del suo Dominio il fecero promulgare, e comandare, che tutti i beni immobili, i quali contra la forma delle cose premesse accadesse esser uenduti, o in qualsisia modo alienati, oltre la pena della nullità, fossero confiscati, e uenduti, e l' prezzo loro tra la Repubblica, e l' Magistrato, ch'essequisse, & i suoi Ministri, & il denunciatore stesso fossero diuisi; & altre cose, si come ne' Decreti, e comandamenti del Duce, e del Senato predetto più ampiamente si dice contenersi.

4. Lo stesso Duce, e Senato Scipione Saracino, Canonico Vicentino, Brandolino Valdemarino del Friuli, Abate del Monasterio, o Badia di Neruesa della Diocesi Truigiana, persona in dignità costituita, per certi pretesi delitti nella Città di Vicenza, & altroue (come dice uano) da loro commessi, carcerarono, e carcerati ritennero, sotto pretesto, che fosse loro lecito di far queste cose; e tra l'altre per certi priuilegi (come asseriuano) conceduti a gli stessi Duce, e Repubblica da altri Pontefici Romani predecessori. Tal'è la forma de' gli Statuti, e della pretesa potestà sopra gli Ecclesiastici.

Se queste Leggi habbiano validezza, e giustitia, e s'offédano, ò nò, la Libertà Ecclesiastica, innanzi, che a ciascheduna nel particolare si scenda, qui si vedrà in comune, e generalmente.

Quattro con-
dizioni del-
la legge.

La legge, accioche sia giusta, e sia veramente legge (perche secondo S. Agostino nel li. 1. de lib. arb. c. 1. la legge ingiusta nò si dee dire propriamēte legge) quattro conditioni richiede, cōfor mi alle quattro cagioni, efficiēte, fine, materia, e forma. Isidoro, riferito nel c. Erit. dist. 4. apporta molte conditioni della legge, dicendo; *Erit autē lex honesta, iusta, possibilis secundū naturā, secundū patrię consuetudinē, loco, tēporēq; conueniens, necessaria, utilis, manifesta quoq; ne aliquid per obscuritatē in captionē contineat; nullo priuato cōmodo, sed pro cōmuni ciuiū utilitate cōscripta.* Ma tutte queste conditioni, & altre ācora si possono ridurre alle sudette quattro cagioni, per le quali si prouerà la nullità delle presenti leggi.

Prima condi-
tione della
legge, onde si
mostrano in-
validi gli Sta-
tuti Veneti.

La prima conditione dell'efficiēte è l'autorità, ò potestà di far legge, perche la legge hà la sua primieravirtù, e forza dalla potestà, di chi n'è autore, in guisa tale, che nò dee la legge trapassar fuori della giuridittione, di chi la costituisce. Così insegnano tutti i Dottori nel c. *Vt animarū*, de cōst. li. 6. Panor. nel c. *Eccl. S. Marię de Cōstit. n. 10.* Et appresso i Legisti v'è la l. fin. ff. de iurisd. omn. Iud. e Baldo nella l. *Nalli*, C. de sent. & interl. Di maniera, che non può vn Principe ò altro superiore imporre legge a quegli, che non siano alla sua giuridittione soggetti. Ma chi giamai disse (se non gli Heretici) che gli Ecclesiastici fussino soggetti alla giuridittione di Principe laico? In ciò tutti i Dottori, come Theologi, così Legisti, e Canonisti cōuegono, che gli Ecclesiastici non sono soggetti a giuridittione laica. E la ragione è in prōto: perche, come s'è detto, la Potestà Ecclesiastica è di più alto ordine, che nò è la secolare, e perciò gli Ecclesiastici, i quali sono posti in sì eccellēte grado, eccedono la potestà, e giuridittione laica, sì che nò pōno esser legati, e costretti da sue leggi, essēdo sottoposti a Potestà più sūblime, ch'è l'Ecclesiastica, se nò volemmo dire, che l'arti inferiori, e sottordinate deferro leggi alle superiori, & architetrici; e che la carne allo spirito, ò il sēso alla ragione comandasse; e che breuemēte le cose terrene soperchiasino le celesti, e l'humane si preferissero alle diuine. Così argomenta S. Gregorio Nazianzeno nell'Oratione, altra uolta citata, a' Cittadini Nazianzeni tribolati, & al Magistrato adirato; oue così al Magistrato fauella; *Suscipitisne libertatē uerbi? Libēter accipitis, quòd lex Christi sacerdotali uos subicit Potestati*

*Potestati, atq; istis tribunalibus subdit? Dedit enim & nobis Potestatem, dedit & Principatum multò perfectiorem Principatibus uestris. Aut nūquid iustū uobis uidetur, si cedat spiritus carnis si a terrenis celestia superetur; si diuinis pferatur humana? E Gregorio Magno disse a, che Maurizio Imperadore trapassaua i cōfini della potestà Regia. *Iste potestatis Regie iura transcendens*; perche haueua fatta certa legge sopra gli Ecclesiastici. E certo cō ragione, percioche gli ufficij dell'vna, e l'altra potestà furono sempre distinti, come si legge c. *Quoniam*, dist. 10. & c. *Duo sunt*, dist. 96. E Nicolao Papa a Michaele Imperadore dice b; *Imperium uestrum suis publicæ rei quotidiana administrationibus debet esse contentum; non usurpare, quæ Sacerdotibus Domini solū cōueniūt.* E S. Ambrogio a Valētiniano Imperadore dice c; *Noli te grauari, Imperator, ut putes, te in ea, quæ diuina sunt, imperiale aliquod ius habere, noli te extollere, sed, si uis diutius imperare, esto Deo subditus. Scriptum est: Quæ Dei, Deo; quæ Cesaris, Cesari.* Ilche i Gentili stessi conobbero; che però Cicero ne disse d; *Vt amplissimi, & clarissimi ciues Rempubicam benè gerendo: Pontifices religiones sapienter interpretando, Rempub. conseruarent.* Il fine de' Senatori nella Republica (dice Cicerone) e l'ufficio loro è di ben gouernar la Republica: il fine, & ufficio de' Pōtēfici è d'attēdere alle cose della Religione; che così la Repub. felicemēte si mātene. Si che è verissimo, che la potestà laica nò si distēde a far leggi sopra gli Ecclesiastici, perche sarebbe varcare oltre a i termini della sua giuridittione. E ciò si conferma cō efficace argomento, tratto da due illustri essempli, doue gli statuti, fatti in cose Ecclesiastiche dalla pōtestà laica, furono dichiarati di niun valore, etiandio fatti per ordine Pontificio, & in fauore, non in odio, come questi, della Chiesa. Il primo si legge e nel III. Cōcilio Romano sopra vno Statuto, il quale hauea fatto Basilio Patritio, e Prefetto del Pretorio, che teneua il luogo del Rè Odoacre in Roma; ilquale statuto, comeche fosse in fauore della Chiesa, e per ordine di Simmacho Papa, per ischifar lo scisma nella creatione del Pōtēfice, ordinādo Basilio, che senza il suo consiglio non s'elegesse il Sommo Pontefice, e che non fosse lecito ad alcuno d'alienare beni di Chiesa: tuttauia fù tal Decreto da Simmacho, e da i Vesconi del Concilio ben'essaminato; e percioche non era con l'autorità del Pontefice confermato, fù riuocato, & annullato, dicendosi quelle parole; *Quia non licuit, Laicos constituendi in Ecclesia, præter Romanum Pontificem, habere aliquam potestatem, quos obsequendi manet necessitas, non auctoritas imperandi.* Oue in fine conchiude*

a in ps. pē-
nit. ps. 5.

b c. Imperiū,
dist. 10.

c. Cōuenior,
23. q. 8.

d Orat. pro
Domo sua.

e c. Bene qui
dē, dist. 96.

conchiude il Concilio la cagione, perche tal'editto s'annullasse, dicendo; *Ne in exemplū remaneret præsumentis quibuslibet Laicis, quāvis religiosus, vel potētibus, in quacūq; Ciuitate quolibet modo aliquid decernere de Ecclesiasticis facultatibus, quarum solis Sacerdotibus disponendi indiscussē à Deo cura commissa docetur.* Lequali parole in altri più luoghi de' Canonì si replicano, dichiarandosi, i Laici non hauer potestà di far leggi sopra gli Ecclesiastici, come nel c. Non placuit, 16. q. 7. c. Eccl. S. Maria, de Cōst. c. Cum laicis, de rebus Eccl. non alienan. L'altro essemplio è riferito nel c. si duo, dist. 79. doue il Decreto, che fece Honorio Imperadore sopra l'elettione del Pontefice, fù giudicato nullo, quantunque fosse fatto à preghiere di Bonifacio Papa, & contenesse ordinatione giusta, la qual'era, che, se due Pontefici per temerità de' contrastanti si elegero, niuno di loro fosse Pāpa: ma à nuoua elettione d'un terzo si venisse. La cagione, perche fù quel Decreto annullato, apporta Gratiano, dicendo; *Cum non solum de ordinibus: sed nec etiam de rebus Ecclesiasticis legatur aliquando Laicis attributa disponendi facultas. Vnde, quacūque à Principibus in ordinibus, vel in Ecclesiasticis rebus Decreta inueniuntur, nullius auctoritatis esse monstrantur.* Se sono inualidi, e nulli simili Decreti, i quali cosa giusta, & in honor della Chiesa contengono, e che ancora sono fatti per ordine de' Pōtefici, per questo solo, perche procedono da' Laici sopra cose Ecclesiastiche, in che non hanno giuridittione alcuna; che si dirà di quei Decreti, che sono fatti da' Laici d'autorità propria, & in danno, e pregiudicio della Chiesa, contrari in tutto alla Libertà Ecclesiastica? Ben giudizioso in questo fatto si mostrò Martiano Imperadore, il quale nel Concilio Chalcedonense, hauendo egli fatti alcuni Decreti, ancorache fossero fatti à fauore, e grandezza della Chiesa: non però volle, che forza, e valore haueffero, se da quella sacra Sinodo non erano prima confermati. E perciò gli ele propose, dicendo; *Decorum esse iudicantes, à vobis hac regulariter potius firmari per Synodum, quàm nostra lege sanciri.* Essemplio da imitarsi da' Principi, quādo accade, che far debbano leggi, le quali tocchino persone, o cose Ecclesiastiche.

Seconda conditione della legge, che mostra la nullità di queste Leggi. a8. Eth. c. 10.

La seconda conditione della legge è rispetto al fine, che sia ordinata al ben comune, ch'è quello, che si legge nel Canone allegato; *Nullus Principis commodus, sed pro communi ciuium utilitate conscriptus.* Percioche, si come il Rè è differente dal Tiranno, secondo che insegna Aristotele, che quegli la comune, que-

sti la

sti la propria vtilità intende; così è differente la legge giusta dalla Tirannica. Nelle presenti leggi se si considera il fine, pare (& in ciò s'ingannano i poco auueduti) che habbiano qualche specie d'equità, e di giustitia; perche paiono fatte per bene de' suoi Cittadini, per mantener (come dice l'Auuerfario) la vita, l'honore, e la roba de' suoi soggetti. Nientedimeno così non è nel vero: e ciò si mostra per testimonianza dell'Auuerfario stesso, il quale più volte dice, che, passando beni stabili ne gli Ecclesiastici, il Principe perde la sua potestà, e giuridittione sopra tali beni, perde i tributi ordinarij, e straordinarij, perde il seruigio personale de' possessori, perde il ius di confiscare ad occasione, che nasca, & altre si fatte cose; e che per ciò è stato giusto il far leggi, per le quali non si perdano queste cose. Ma chi chiaramente non vede, come le cose raccontate sono tutte per vtile del Principe, e non per beneficio de' sudditi, e priuati? Anzi tanto è lungi dal vero, che siano per vtile de' sudditi, che innanzi sono in danno loro. Percioche si toglie loro la libertà di far de' suoi beni quello, che torna loro in grado, e commodo, e massimamente verso Iddio, e la Chiesa, & à beneficio dell'anime, che per ciò si querelano molti di sì fatte leggi. E poi, quando ancora fossero questi Decreti per vtile de' Cittadini, ch'è il fine della legge; conuiene ricordarsi, che v'è vn'altro fine più alto, & vn bene migliore, e più eccellente, qual'è il bene spirituale, & il fine della potestà Ecclesiastica, al quale non può il fine politico derogare. Là doue, se quegli Statuti sono per vtile de' Cittadini, quanto à fine ciuile: sono però contrari al fine Ecclesiastico, e per ciò non sono validi, ne giusti. Perche ancora le voluttà, e piaceri possono esser vtili alla carne, & al senso: nondimeno, perche sono contrari allo spirito, & alla ragione, non sono tollerabili, e lo spirito gli corregge. Anche l'occupar l'altrui roba è vtile à colui, che se la ritiene: ma è ingiustitia, e male, perche è contrario al fine delle diuina legge. Questi Decreti parimente, se si conceda, che siano vtili à' Cittadini: non sono però giusti, perche sono contrari al fine della Potestà Ecclesiastica, à cui dee cedere ogni fine politico, & ogni Ragione di Stato. Hehe testifica ancora Valerio Massimo, il quale parlando della Religione, come che falsa, e superstitiosa, afferma, douersi alla Religione tutte le cose posporre, e che gl'Imperi stessi serouono alle cose sacre, così auuifando di ben gouernare le cose humane

a lib. 1. c. 1.

humane, quando haueſſero preſtato compiuto ſeruigio alla poteltà diuina. *Omnia namq; (dice) poſt religionem ponenda ſemper noſtra Ciuitas duxit: etiam in quibus ſumma maieltatis conſpici decus voluit. Quapropter non dubitauerunt ſacris imperia ſeruire: ita ſe humanarum rerum regimen futura exiſtimantia, ſi diuine potentie bene, atq; conſtanter fuiſſent ſamulata.* E, ſe'l Prencipe temporale ha giuridittione ſopra i ſuoi ſudditi in tutto il ſuo Dominio; il Sommo Pontefice ha egli altreſi giuridittione ſopra i medefimi ſudditi, e ſopra tutti gli altri in tutta la Chriſtianità, quanto à coſe Eccleſiaſtiche, e ſpirituali, e per ragione di queſte in coſe etiandio temporali. Talmente, che non può il Prencipe ſecolare con ſue leggi impedire il fine del ſupremo Hierarcha del mondo, la cui giuridittione ſ'allarga ſopra tutti i Chriſtiani à tutti i confini della terra a. *Et dominabitur à mari uſque ad mare, & à flumine uſque ad terminos orbis terrarum.* A queſto principaliffimamente conueniuua hauer l'occhio, e vedere, & eſſaminar ben bene, ſe quelle Leggi erano contrarie, ò in qualche parte pregiudiciali al fine ſpirituale. E, ſe v'era ſcrupolo, e dubbio, non prima publicarle, che foſſe ogni difficoltà leuata. Laqual ſi poteua ageuolmente togliere, ſe à i viui fonti de' ſacri Canoni, de' generali Concilij, della dottrina de' Santi Padri, & della ſteſſa diuina Scrittura ſi foſſe ricorſo: e non à ciſterne diſſipate d'abusi, e corruttele appo altri Prècipi, ò ad acque torbide d'opinioni poco pie, e riprouate. Perche ſe queſte Leggi ſono intorno à coſe, e perſone Eccleſiaſtiche, i Canoni, e' Concilij poteuano dar certa regola, ſ'era lecito à farle, ò nò. Queſto doueuafi inſegnare, e conſigliare, moſtrando, che'l fine politico, & ogni ragione di Stato dee cedere al fine ſpirituale, & alla ragione, e giuridittione Eccleſiaſtica.

Terza conditione della legge, laqual condàna gli Statuti preſenti.

Ma non meno per materia, che per fine, queſte Leggi ſono in ualide, e nulle. La conditione della legge, la qual riſguarda la materia, è, che la legge ſia honeſta, e giuſta, conueniente alla ragione naturale. Coſi il Canone. *Lex honeſta, iuſta, poſſibilis ſecundum naturam.* Sicche non prohibiſca il bene, nò comandi il male; non ſia alla virtù noceuoale, al vitio gioueuole. Ma qui, ſe ſi niega il dedicar ſacri Tempij à Dio; ſe ſ'impediſcono le ſupreme volontà de' gli huomini; ſe ſ'vſurpa la giuridittione della Poteltà Pontificia ſopra gli Eccleſiaſtici, e ſe ſi tolgono le ragioni, le quali hanno gli Eccleſiaſtici ſopra i ſuoi beni, poſſeduti da' Laici in Enſiteoſi; ſe queſte, & altre coſe ſimili ſi pro-

ſi prohibiſcono, conſideri ciaſcuno appo ſe ſteſſo, ſe la materia di queſti Decreti è giuſta, e ragioneuole.

Già fù detto, & hora ſi ridice, che le leggi Imperatorie, e tutte l'altre leggi ciuili di qual ſi ſia Prencipe nella Republica Chriſtiana non poſſono pregiudicare alle leggi Pontificie, e Canoniche: anzi deono ceder loro, & imitarle, altrimenti, ſe quelle à queſte contraſtino, ſono di niuna forza, e di niun valore. *Conſtitutiones contra Canones, & Decreta Præſulum Romanorū, vel bonos mores nullius ſunt momenti,* dice Felice Papa a. E Nicolao I b. *Imperiali iudicio non poſſunt Eccleſiaſtica iura diſſolui.* E porta l'eſſempio di due grãuiſſimi Dottori, d'Innocentio nella ſua Epiftola ad Aleſſandro, Veſcouo Antiocheno, e di S. Gregorio in vna Epiftola à Theottiſta patriſia; oue al fine coſi conchiude; *Non quòd Imperatorum leges quibus ſape Eccleſia utitur contra Hereticos ſape contra Tyrannos, atq; contra prauos quosq; defenditur, dicamus penitus renuendas: ſed quòd Euangelicis, Apoſtolicis, atq; Canoniciſ Decretis, quibus poſtponenda ſunt, nullum poſſe inferre præiudicium aſſeramus.* Ma chi non vede, come tutte queſte coſe, le quali qui ſi vietano, ſono contrarie à' ſacri Canoni, & alle leggi Pontificie? Ben fanno lo gl'intendenti, & eſſercitati nella profeſſione dell'vna, e l'altra legge, i quali all'vdir ſolamente le parole de' gli Statuti, conoſcono, quanto tali coſe ſiano alle leggi contrarie. E ciò poco più innanzi ſi moſtrerà chiaramente, quando ſi ributteranno queſti Decreti ad vno ad vno. Non è adunque ragioneuole, e giuſta la materia di queſte leggi, vietandoſi quello, che per leggi Eccleſiaſtiche è conceduto, e comandato. E ſe l'Anuerſario ingiuſtamēte punge N.S. Paolo V. in queſt'attione d'hauer proceduto a condannar queſti Decreti, dicēdo, che per incognita cagione alla Santità ſua è piaciuto d'eſſaminar le leggi, & i giudicij della Repub. ben ſi può giuſtamēte riprendere, chi diſtrugge, non eſſamina, le leggi Pontificie; e chi ſ'vſurpa, nò difēde, la poteltà di giudicare gli Eccleſiaſtici, e trapaſſa i ſuoi cōfini, mettēdo la falce nell'altrui meſſe.

V'è vltimamēte la quarta cōditione della legge, la quale ha riſguardo alla forma; & è, che la legge cō debito modo, & ordine ſia coſtituita, e promulgata; ſi che ſerbi la legge quella proportionē nel diſpēſare honori, e premi; e nell'imporre carichi, e grauezze, laquale hāno i ſudditi in ordine alla Repub. oue altri ſono maggiori, altri minori; altri nobili, altri ignobili; altri ricchi, & altri poveri. Ma, perche queſta cōditione preſuppone

a c. Coſtitutiones, diſtin.
10.
b c. Lege, d.
10.

Quarta conditione della legge.

l'altre, non potendo esser forma senza materia, à cui s'appoggia; ne senza fine, in gratia del quale si desidera; ne senza efficiente, da cui procede, e dipende; di questa conditione non si dirà altro.

Sono contrari questi Statuti alla Libertà Ecclesiastica.

Statuto in due guise contro la Libertà Ecclesiastica.

a p. 2. q. 54.
c. p. 3. q. 34.

Ma, posciache s'è veduto, che queste Leggi non hanno validità, ne giustitia per tutte le cagioni, le quali costituiscono una buona legge; si vedrà hora, come ripugnino alla Libertà Ecclesiastica. Insegnano comunemente i Dottori Canonisti, & è dottrina, che trahe origine dal Canone, Statutum, de Hæret. nel 6. portata da Eimerico nel Direttorio a, che in due maniere si può fare statuto contro la Libertà Ecclesiastica, e contro la Chiesa, cioè, ò direttamente, ò indirettamente. Statuto, che sia direttamente contro l'Immunità della Chiesa, è quello, nel quale si specifica, e s'esprime ò Chiesa, ò persona, ò cosa Ecclesiastica, à loro indirizzando le parole, ò clausole. porta esemplio la Glos. nel sudetto luogo, come se si disponesse, che nissun Cittadino potesse essere accusato, ò inquisito sopra delitto d'heresia, tale statuto farebbe direttamente contro la Chiesa, poichè vi s'esprime l'heresia, ch'è caso di fede, appartenente alla Chiesa. Statuto indirettamente contro la Chiesa è quello, nel quale se bene non sono parole, ch'esprimono, e specificano cose di Chiesa: vi sono nondimeno parole, e clausole generali, le quali vniuersalmente còprendono etiandio le Chiese, ò le persone Ecclesiastiche; si come (soggiugne la Glos. stessa per esemplio) se s'ordinasse, che da nissuno, fuor che dal Podestà, potesse alcun Cittadino esser punito, e carcerato per delitto di qual si voglia sorte. Perche questo Decreto, quantunque non vi sia parola, con che si specifichi persona, ò cosa di Chiesa: in effetto nondimeno v'è indirettamente contro alla Chiesa, abbracciando con tali parole generali il delitto ancora d'Heresia, il cui giudicio conuiene alla Chiesa. Perloche, se ben non si deroga alla Chiesa con parole: v'è nondimeno fraude d'animo, e di mala intentione di pregiudicarle; e però non è lecito il far simili statuti. Così insegna la comune schola de' Dottori. E v'è bella questione accaduta in fatto, riferita da Rolando b, decisa da Ancharano c, e da Gio. Calderino d; la quale dichiara marauigliosamente, quanto si dice. Et è, che l'Arcivescouo di Spoleto haueua fuori della Città alcuni Molini, il Comune similmente di Spoleto altri ve n'haueua. poteuano gli Spoletani macinare, doue loro aggradiu. Il Comune di Spoleto statui, ch'è i Cit-

adini, i

radini, i quali fuori della Città macinassero, fussero obligati di pagare nell'entrata alla porta certa misura, e che quegli, i quali macinassero à i Molini della Comunità, niente pagassero all'entrare. In vigore di questo statuto auuenne, che tutti andauano à i Molini della Comunità, e niuno à quegli dell'Arcivescouo. La onde l'Arcivescouo disse, tale Statuto non valere, perche gli pregiudicaua. A rincontro la Comunità diceua, esser valido. Fù ricercato da Ancharano, quid iuris. Ond'egli dice, che tutto il Collegio di Bologna consultò, si come egli altresì hauea consultato, tale statuto non valere. Laqual parte negatiua segue Iasone nella L. Quominus, q. 25. de Flum. n. 155. doue attesta, questa esser la più comune opinione, e nel Conf. 161. col. 4. dub. 3. vol. 2. Ma che? l'Auuerfario stesso confessa a, simili statuti fatti con intentione di comprendere ancora gli Ecclesiastici, tuttoche non s'esprimano, esser ingiusti, & esser peccato à farli, perche, com'egli dice, Deus non irridetur b. Non si dee scherzare, ne burlare Iddio; ilche auuerrebbe, facendosi tali Statuti. Ma, se non è lecito di far leggi, e Statuti, i quali con parole dubbiose, e generali indirettamente sieno contro la Chiesa; quanto meno si potrà far leggi, le quali con parole espresse, e chiare direttamente contraueengano alla Chiesa, & offenda no l'Immunità Ecclesiastica? In questi Decreti, di che è la questione, apertamente si pongono, e specificano cose, e persone di Chiesa, talche per le parole stesse, che vi s'esprimono sono condannati, e dichiarati inuvalidi, e nulli. Percioche nel primo chiaramente si veggono nominate Chiese, Monasteri, Spedali, & altre Case religiose, e le persone stesse Ecclesiastiche, alle quali si vieta il dedicarle, ò fabricarle. Nel secondo parimente s'esprimono pie cause, e persone Ecclesiastiche, vietandosi il lasciare stabili per cause pie, ò in vfi pij, ò alienar in qual si voglia modo à persone Ecclesiastiche. Quello, che poi nel terzo luogo si legge, cioè, l'amministrazione di giustitia criminale contra gli Ecclesiastici, se ben di questo non v'è legge; v'è però il fatto, e la pretesa consuetudine, ch'è come legge, c. Consuetudo, distin. 1. tenendosi due persone Ecclesiastiche incarcerate. Il quarto finalmente contiene espresse parole di persone Ecclesiastiche, proibendo à tali persone il poter rihaueuer quei beni, i quali a' Laici hanno in Enfiteosi conceduti; percioche qui s'esprimono persone Ecclesiastiche così secolari, come re-

Spoleto dicono Rolando, Iasone, & Alessandro. cōf. 111. n. 10. lib. 2. Spoleto dice Ancharano. Ma Spalatro è la vera voce.

a fol. 14.

b Gal. 16.

b conf. 22. n. 19. tom. 2.
c conf. 155.
d conf. 12.

In due guise
ripugnano
queste Leggi
alla Liber-
tà Ecclesiasti-
ca.

Argomenti
irrefragabili
contro queste
Leggi.

me regolari, Monasteri di Monache, Spedali, & altri luoghi
pij. Non è adunque da dubitare, che questi Decreti offenda-
no la Libertà Ecclesiastica. Anzi non in vna sol guisa l'offen-
dono: ma doppiamente. Conciosiacosache non solamente ri-
pugnano alla Libertà, quanto alle cose in essi vietate, come
s'è mostrato: ma etiandio quanto alle pene proposte a i tra-
sgreditori, le quali comprendono anche gli Ecclesiastici. Sà
pure ogn'vno, che Prencipe laico non hà potestà di punire
gli Ecclesiastici, e l'Auversario stesso confessa, che la Re-
publica non punisce, se non in casi atroci. La disubbidienza
à queste Leggi non è caso atroce, e perciò, proponendosi ta-
li pene à violatori, si rende il Decreto di niun valore, sten-
dendo le pene anche à persone non suddite, che sono fuori
della giuridittione de gli Statutari, quali sono gli Ecclesiastici.
E per conchiudere questo capo con argomenti irrefragabili,
v'è il c. Nouerint, de Sent. excom. oue si scommunicano que-
gli, che fanno tali statuti, e non gli cancellano da' suoi li-
bri, e Capitolari. Le parole sono queste; *Excommunicamus
omnes hereticos &c. Nec non & qui de cetero seruari fecerint
Statuta edita, & consuetudines introductas contra Ecclesie Liber-
tatem: nisi ea de Capitularibus suis infra duos menses post hu-
iusmodi publicationem sententiae fecerint amoueri. Item Excom-
municamus Statutarios, & Scriptores Statutorum ipsorum: nec
non Potestates, Consules, Rectores, & consiliarios locorum, ubi
de cetero huiusmodi Statuta, & consuetudines editae fuerint, uel
seruatae: nec non & illos, qui secundum ea praesumpserint iudica-
re, uel in publicam formam scribere iudicata.* V'è oltre à ciò il
c. Grauem, pur de Sent. excom. nel quale, hauendo i pisan
fatto due Statuti contra la Libertà Ecclesiastica, & in de-
rogatione della Sede Apostolica, scriue Honorio III. al
Vescouo di Siena, che faccia cancellare de' Capitolari
quei Decreti, & comandi, che mai più non facciano si-
mili Statuti, altrimenti debba scommunicarli. Le paro-
le del Pontefice al Vescouo sono queste. *Ideoq̃ frater-
nitati tuae mandamus, quatenus in Consiliarios, & officiales Ci-
uitatis ipsius, nisi Statuta ipsa de Capitularibus suis deleri fecerint,
& idoneè, sicut exigit res, cauere, quòd similia de cetero non
debeant attentare, excommunicationis sententiam promulgare pro-
cures.* Ma che più si può dire in questo fatto, se in-
confermatione, e sigillo di quanto s'è detto, v'è la Bol-
la,

la, e'l Processo generale, che si legge ogni anno con publi-
ca solennità dal Sommo Pontefice contra quegli, che fan-
no tali Statuti. Nel Giovedì Santo (giorno della Cena del Si-
gnore) il Sommo Pontefice pubblicamente, e solennemen-
te in presenza di tutto il Popolo fulmina la scomunica
contra quegli, che fanno Statuti, con che si tolga, o s'offenda,
o s'abbassi, o vero in qual si sia modo ristringa la Libertà Ec-
clesiastica, o si pregiudichi alle ragioni della Sedia Aposto-
lica, e di qualsiuoglia Chiesa, o direttamente, o indiretta-
mente, o tacitamente, o espressamente. E scommunica insie-
me quegli, che tirano dinanzi al lor Tribunale le persone
Ecclesiastiche, o direttamente, o indirettamente, o sotto qual
si voglia colore. Di maniera, che da questa sola attione,
quando altro non vi fosse (che pur tanto altro v'è) si pruo-
uano inualidi, e nulli non solo i Decreti fatti: ma ancora l'am-
ministratione del giudicio criminale contro le persone Eccle-
siastiche. La qual solenne publicatione, perche è fatta con
suprema autorità della Chiesa, alla presenza de i Cardina-
li, e de gli Ambasciadori de' Prencipi, con l'assistenza dello
Spirito Santo, e con fine concernente tutta la Chiesa, nō è al-
cuno o Prencipe, o priuato, che ne sia eccettuato, e che scusar
si possa o d'ignoranza, o per vigor di qualsiuoglia priuilegio,
o dignità, che s'habbia. Non si sà, che cosa risponder possa
l'Auversario à questo fatto. E perche si vegga chiaramente,
che ciò, che si dice, è il vero, e quanta forza habbia quel Pro-
cesso in tal giorno publicato, si distenderanno qui le parole,
stesse, ch'è la scomunica 15. in ordine della Bolla, in tal
forma. *Quiue ex eorum praetenso officio, vel ad instantiam par-
tis, aut aliorum quorumcunque personas Ecclesiasticas, Capitula, Con-
uentus, & Collegia Ecclesiarum quarumcunque coram se ad suum
tribunal, audientiam, cancellariam, consilium, uel parlamentum, praeter
iuris canonici dispositionem, trahunt, vel trahi faciunt, uel procurant di-
rectè, uel indirectè, quouis quasito colore.* Questa è la scomunica
contro à quegli, che tirano gli Ecclesiastici al foro secolare. De
gli Statuti poi contro la Libertà Ecclesiast. così segue. *Nec non
qui statuta, ordinationes, constitutiones, pragmaticas, seu quauis alia
decreta in genere, uel in specie, ex quauis causa, & quouis quasito co-
lore, ac etiam praetextu cuiusuis consuetudinis, aut priuilegij,
uel alijs quomodolibet fecerint, ordinauerint, & publicauerint,
uel factis, & ordinatis usi fuerint, unde Libertas Ecclesiastica tol-
litur,*

litur, seu in aliquo leditur, uel deprimitur, aut aliàs quouis modo restringitur, seu nostris, & dictę Sedis, ac quarumcumque Ecclesiarum iuribus quomodolibet directè, nel indirectè, tacitè, uel expressè preiudicant. Da queste parole, si come da quanto s'è detto in questo capo, resta più che chiaro, non solo, che questi Decreti sono inualidi: ma ancora, che giustamente, e ragioneuolmente il Sommo Pontefice Paolo V. dice nel Monitorio, che quelle persone, le quali ardiscono fare, e promulgare questi, o simili statuti, decreti, e parti, & quegli ancora, che ardiscono vsargli, incorrono *ipso facto* nelle censure Ecclesiastiche, inflitte da' sacri Canoni, da' Concilij generali, & dalle Constitutioni de' Romani pontefici, & nella pena della priuatione de' feudi, & beni, che tengono delle Chiese. Dalle quali censure, & pene non possono essere sciolti, & liberati, se non dalla Santità sua, o dal pontefice Romano, che sarà pro tempore. Et in oltre restano inhabili, & incapaci à riceuere l'assolutione, e liberatione sudetta, fin tanto, che non hanno abrogate, e tolte via le Leggi fatte con nuoui editti, & nuoui decreti, & riposte con effetto nel pristino stato tutte le cose, che dalle dette Leggi faranno seguite.

Si riproua il primo Decreto di non fabricar Chiese, e si risponde alle ragioni, le quali in fauor d'esso l'Auuersario apporta.

Cap. VI.

MA tempo è hormai di particolarmente vedere, come ciascuno di questi Decreti sia inualido, e nullo, incominciando dal primo, nel quale si vieta à qualsisia persona tanto Ecclesiastica, quanto secolare, di non fabricar senza licenza del Senato Chiese, Monasteri, Spedali in quali si uoglia luogo soggetto à quel Dominio, proponendo pene d'essilio, carcere, e d'altro, come nel Decreto appare.

Questo Decreto è sì alla scoperta còtro la Libertà Ecclesiastica, & insieme così in offesa della pietà Christiana, che l'vdirlo solamente apporta scandalo à gli orecchi religiosi, e ben

e ben disposte. Percioche non si contiene questa Legge, tra confini terreni, & infra termini di cose humane: ma tanto innanzi trapassa, ch'entra nelle stesse cose di Dio, togliendo in certo modo quello, ch'à Dio conuiene, e ch'è proprio di quella Maestà suprema, cioè, l'honore, e'l culto, poi che impedisce, e nega, ch'à Iddio, & à' suoi Santi, ne' quali egli è glorificato, siano fabricati Tempij, e dedicate Chiese, doue gli si presta in varij modi il douuto honore. Quinci è, che nò tãto è mestiere di prouare, questo Decreto esser còtra la Libertà Ecclesiastica, quãto esser còtro alla Religione, e pietà Christiana. Quãto alla Libertà Ecclesiastica, che tale Statuto le sia pregiudiciale, e ripugnante, ciò non hà dubbio alcuno. Conciosiacosa che in esso non con parole dubbie, e generali si dispone còtro la Chiesa, ne s'interdice solamente à' Laici, e sudditi: ma con parole particolari, e chiare è indirizzato còtro à Chiese, e Monasteri, e còtro à gli Ecclesiastici, i quali, come s'è detto, non sono soggetti à giuridittione secolare, vietando loro il dedicar Chiese, e fondar Monasteri. E chi non vede, come qui si toglie, od impedisce almeno la giuridittione de' Prelati Ecclesiastici di liberamente fabricare, e consacrare Chiese, ch'è proprio vfficio, e potestà loro? Certa cosa è, che'l disporre sopra cose appartenenti al culto diuino, questo è carico di persone Ecclesiastiche, e di sacri Antisti, i quali soli n'hanno legitima giuridittione. E nel particolare l'autorità di fabricar Chiese già era propria del Sommo pontefice, c. *Præcepta*. c. *Basilicas*. c. *Ecclesia*, de *Consecr. dist. 1.* Et hoggidi conuiene ancora à' Vescouo tutti, si come si hà non pur nella legge Canonica, c. *Ad audientiam*, de *Eccles. edific. cap. Placuit*, l. q. 2. c. *Quidam*, l. 18. q. 2. c. *Nemo*, de *Consecr. dist. 1.* e nel Concilio di Trento sess. 21. c. 4. Ma ancora nella Legge ciuile nell'*Authen. de Ecclesiasticis tit. 9. Si quis noluerit fabricare*. Doue s'ordina, che, douendosi fabricar Chiese, si ricorra al Vescouo solo, che le dia principio con quelle solennità, le quali sono espresse nel c. *Nemo*, de *Consecr. dist. 1.* oue si dice; *Nemo Ecclesiam edificet, antequam Episcopus Ciuitatis ueniat, & ibidem Crucem figat, publice atrium designet*; con quel, che segue. Questo stesso modo statuisce la legge ciuile, confermando, & imitando, com'è proprio di essa, i sacri Canoni. Ma che? Non v'è di ciò memorabile effempio de' gli stessi Signori Venetiani? Leggesi nell'*historie* loro, che, mentre Narsete, Capitano al-

Questo Decreto è còtro la Libertà Ecclesiastica, e còtro la pietà Christiana.

Còtro la Libertà Ecclesiastica.

tanto pio, quanto valoroso, guerreggiava per Giustino Imperadore contro i Gothi, per iscacciarli fuor d'Italia; e concorreua Venetia con tutte le sue forze in aiuto, fece voto vincendo d'edificare in quella Città vna Chiesa à' santi Menna, e Germaniano. Vinse, e sciolse il voto, dedicando la Chiesa. Auuenne dopo alquanti anni, che, allargandosi la piazza di Venetia, parue à quei Signori di disfare quella Chiesa, e rifarla di nuouo, doue si truoua di presente. E, percióche era necessario e nell'vno, e nell'altro d'hauer licenza dal Papa, Vicario di Christo, che non fù fatto, il Senato in sodisfattione della penitenza per questo trasgredimento ordinò, che ogn'anno l'ottaua di Pasqua s'andasse à visitare quella Chiesa, come infin ad hora sempre s'è offeruato. Siche è chiaro, che'l fabricar Chiese dipende dall'autorità de' Prelati Ecclesiastici. E quanto ancora à fabricar Monasteri, & introdurre nuoui Ordini di Religiosi, questa è cura, & ufficio de' Vescoui, e del Sommo Pontefice. Giustiniano Imperadore vuole, che'l dare cotal licenza tocchi al Vescouo. Così ordina nell'Auth. al Tit. de Monachis, collat. 1. Il Concilio Chalcedonense, rapportato ne' Canoni a disporre il medesimo così dicendo; *Placuit igitur, neminem aut edificare, aut construere Monasteria, aut Oratorij Domum sine consensu ipsius Ciuitatis Episcopi*. E nel Concilio di Trento, trattandosi de' Regolari, s'ordina, che per l'auuenire ne' Monasteri di Religiosi tanto numero solamente si tenga, il quale ò con rendite proprie de' Monasteri, ò cò consuete elemosine sostentar si possano. Ordina in oltre, che simili luoghi non s'indirizzino, se prima licenza dal Vescouo del luogo non se n'ottenga. E Clem. VIII. di fel. mem. con sua Costituzione non solamente rinouò tutta quella dispositione del sacro Concilio: ma v'aggiunse, che in qualsiuoglia Città non si fondassero nuoue Case, e Monasteri, e specialmente de' Mendicanti, se prima, hauuto risguardo ad altre sacre Case, e Monasteri di quella Città, non si conoscesse, che sostener vi si potessero. Da che si vede per l'vna, e l'altra legge, e per li sacri Concilij generali, anzi da esempi della stessa Republica di Venetia, che l'autorità, e la cura di fabricar Chiese, e fondar Monasteri stà appresso i Prelati Ecclesiastici: e che da essi dipende ogni licenza sopra cose tali, e non da Principe temporale, il quale lasciar tal cura à gli Ecclesiastici. Ciò intese S. Ambrogio, quando ammonendo l'Imperadore, disse b; *Ad Imperato-*

a c. *Quidam*,
18. q. 2.

b c. *Conuenior*,
22. q. 8.

rem palatia pertinent: ad Sacerdotem Ecclesie. Publicorum tibi munus ius commissum est, non sacerdotum. Ma per questa legge si toglie cotal giuridittione à' Vescoui, ad Arcivescoui, à Patriarchi, anzi allo stesso Sommo pontefice, comandando, che siano tenuti gli Ecclesiastici à domandarne licenza al Senato. percióche se il Vescouo, ò il Sommo Pontefice voglia ad opportuna occasione ergerenoua Chiesa in honor di Dio, ò fondar qualche monasterio, non possono per queste leggi farlo, se non ne chieggano licenza. Ilche quanto deroghi alla dignità, & autorità pontificia, il può sapere, chiunque consideri, s'è cosa diceuole, che'l Pontefice addimandi licenza d'essercitar la sua giuridittione in cosa religiosa, & Ecclesiastica, qual'è il dedicar Chiese, e fondar Monasteri. Ne si dica, che non s'estende questo Decreto al Sommo Pontefice, ne à Vescoui, ò ad Arcivescoui: ma solo à gli Ecclesiastici inferiori. Percióche, se à gli inferiori si vieta il dedicar senza licenza del Senato, conseguita, che nè il Vescouo, ne il Pontefice solo habbia autorità di dar questa licenza. Oltreche, se l'intendimento de' gli Statutarii non fosse, che s'ailargasse lo Statuto anche à' Prelati, togliendo loro la potestà ò di dar questa licenza, ò ch'eglino stessi possano dedicare, il Decreto non sarebbe Decreto, ne cosa veruna comandarebbe; perche, se, si lascia libera potestà à' Vescoui di dar licenza, il Senato non v'hauerà parte, ilche non è sua intentione. Ma se si ricerca, oltre la licenza del Vescouo, la licenza del Senato, la potestà del Prelato è legata non libera, non potèdo egli solo dedicare, ò darne licenza, ch'è còtro l'vna, e l'altra legge, come s'è mostrato; oue, quado si dispone, & ordina sopra il fabricar Chiese, e Monasteri, non si fa mai mentione di Principe, il qual debba concederne licenza: ma del Vescouo solo, che hà l'autorità di darla. Là doue, se questa legge toglie, od impedisce la libertà d'ergere sacre Case non pur à' gli Ecclesiastici di grado inferiore, ma etiàdio à' maggiori, e superiori Prelati di S. Chiesa, non si vede, come non contrasti alla Libertà Ecclesiastica. E ciò si conferma, perche si come è sacrilegio offender la Libertà Ecclesiastica; così il prohibire questa santa opera di dedicare si dice parimente sacrilegio. Vi sono i sacri Canon, che chiamano sacrileghi quegli, i quali ò con violenza, ò con fauore diuietano regolarmente (ch'è secondo le leggi) il dedicar Chiese. *Sunt qui dam, Ecclesias regulariter ordinari. Hos etiam decreuimus, ut sacrilegos*

(dice Paschale Papa II.) *qui nel ui lentia nel fauore non permit-*

exilegos indicandos. Oue la Glos. così argomenta; *Si enim ille, qui frangit Immunitatem Ecclesie, uel qui inde aliquid eripit, sacrilegus indicatur; multò fortius qui facit, ne Ecclesie ordinentur*. Niceforo Foca, Imperadore Costantinopolitano, fece egli ancora vna si fatta legge, che non si potesse di nuouo fabricar Chiese, e Monasteri, & altre Case religiose. Ma Basilio Imperadore, assai più pio, è più sauiò, con nuoua Costituzione riuocò quell'Editto. Ne sol lo riuocò: ma disse, che le calamità, le quali sino à quel tempo l'Imperio haueua patito, tutte erano auuenute per quella legge iniqua, già da Niceforo fatta. S'odano per gratia le parole stesse della Nouella Imperiale, portate da Theodoro Balsamone, le quali qui anche seruir potranno per ributtar questo Decreto. *Imperium nostrum* (dice Basilio) *quod à Deo profectum est, quum & à Monachis, quorum pietas, & uirtus est testata, & à multis alijs, legem de Dei Ecclesijs, & sanctis domibus, uel potiùs contra Dei Ecclesias, & sanctas eorum domos à Domino Nicephoro, qui Imperium inuasit, conditam presentium malorum causam fuisse, & radicem, & uniuersalis eius subuersionis & confusonis (ut quæ ad iniuriam, & contumeliam non solum Ecclesiarum, & sanctarum domorum, sed etiam ipsius Dei facta sit) intellexisset, & maximè cum id re ipsa expertum esset: ex quo enim hæc lex est obseruata, nihil boni penitus in hodiernum usque diem uite nostre occurrit: sed contra nullum penitus calamitatis genus defuit: Statuit per presentem auream bullam, ut lex prædicta ab hoc presenti die esset, & deinceps infirma, & irrita permaneat: & locum habeant, & in usu sint, quæ de Dei Ecclesijs, & sanctis, & religiosis domibus factæ sunt leges.*

Contrario è
questo Decre-
to alla pietà
Christiana.

Exod. 25.

6 Paral 17.

Chiario è adunque, che questo Decreto è contro la Libertà Ecclesiastica, e perciò dee riuocarsi. Ma (quel ch'è peggio) s'opponne ancora al precetto diuino, & alla pietà Christiana. Comanda Iddio, che gli s'ergano Tempj, e sacri luoghi, oue egli si compiace d'habitare. Così comandò al suo popolo là nel Deserto: *Facient mihi Sanctuarium; & habitabo in medio eorum*. Così comandò à Dauid, che per mano di Salomone suo figlio gli fosse edificato il Tempio. *Dicit Dominus Dauidi per Nathan Prophetam, Suscitabo semen tuum post te, quod erit de filijs tuis, & stabiliam Regnum eius. Ipse edificabit mihi Domum, & firmabo solium eius usque in eternum*. E perche quell'augustissimo Tempio, il qual fabricò Salomone, fù poscia arso, e distrutto da Nabucoodonosor, Rè di Babilonia, comandò Iddio à Ciro, Rè de' Persi, che

che lo riedificasse; il quale perciò disse queste parole b: *Omnia Regna terræ dedit mihi Dominus Deus Celi, & ipse præcepit mihi, ut edificarem ei Domum in Hierusalem, quod est in Iudea*. Onde fù rifabricato, e rinouato da Zorobabelle, figliuolo di Salathielle, e da altri, comè si legge in Aggeo Profeta b. Nel nuouo testamento S. Pietro, Prencipe de gli Apostoli, nella Città di Roma fabricò vn Tempio à Christo, come scriue Pietro Cluniacense nella sua prima Epistola contro i Petrobrusiani con queste parole; *Nonne, ut gestorum ueracium series narrat, primus ipse Princeps Apostolorum Petrus in Vrbe Orbis capite Templum Christo inter innumera Gentilium Tempia construxit?* E per ordine dell' Apostolo Thomafo santo. scriue Niceforo c, che i Parthi, i Medi, gl'Indi, e gli Ethiopi fabricarono amplissimi Tempj à Dio in ogni luogo. Anzi, come narra Eusebio d, que' primi, e più antichi Christiani ciascheduno nella sua propria possessione haueua certe picciole Chiese, & Oratorii. Egli è vero, che Iddio, si come per tutto si truoua, empiendo il Cielo, e la terra e, *Nunquid non calum, & terram ego impleo?* così in tutti i luoghi si può honorare, e magnificare. Che perciò disse S. Stefano à' Giudei f; *Sed non Excelsus in mansardis habitat, sicut per Prophetam dicit: Calum mihi sedes est; terra autem scabellum pedum meorum. Quam domum edificabitis mihi dicit Dominus; aut quis locus requietionis meæ est? Nonne manus mea fecit hæc omnia?* Volendo significare il Santo protomartire, che se bene Iddio s'honoraua nel Tempio di Salomone, si come anzi haueua detto: nondimeno per tutto honorar si poteua, come per tutto si ritroua, in Cielo, & in terra. Con tutto ciò Iddio si compiace d'esser singolarmente honorato, e glorificato in certi luoghi particolari, i quali Tempj da tutti comunemente, e Chiese da noi Christiani si dicono; prendendosi il luogo per la cosa alluogata, come insegna S. Agostino nella q. 57. sopra il Leuitico con queste parole. *Querendæ etiam locutiones per id, quod continet, id quod continetur. Sicut Ecclesia dicitur locus, quod Ecclesia congregatur. Nam Ecclesia homines sunt, de quibus dicitur: Ut exhiberet sibi gloriosam Ecclesiam*. per questo nel vecchio testamento volle Iddio, che gli si fabricasse, come s'è detto, da Mosè il Tabernacolo, e da Salomone il Tempio. E perciò disse al suo popolo: *Cave, ne offeras holocausta tua in omni loco, quem uideris: sed in eo, quem elegerit Dominus in una tribuum tuarum, offeres hostias, & facies quæ-*

a 1. Esdr. 1.

b 2. cap. 1.

c lib. 2. c. 20.

d Hist. Eccl. lib. 2. c. 16.

e Hier. 23.

f Act. 7.

Ragioni, per-
che s' ori-
nelle Chiese.

a 2. 2. q. 84.
ar. 3. ad 2.

6 Matt. 18.

2 e. Futuram,
32. q. 1.

Al. 7. c. 49.

2 Ex Euan-
gio lib. 4. c. 30.
Et Michaele
Glyca par. 4.
Annal.
f. Eccl. Hist.
1. 1. c. 8.
2 Ex Niceph.
Callist. li. 15.
224

cunq; *præcipio tibi*. E nella nuoua legge si veggono infiniti Tem-
pij in diuersi tempi, e luoghi a Dio dedicati. E questo non per
bisogno, che n' habbia Iddio, quasi che in determinato luogo si
côchiuda: ma per vtile de' Christiani, i quali l'adorano. E ciò
per quelle tre ragioni, che apporta S. Thomaſo a. Prima per
la consecratione del luogo, dalla quale, chi fa oratione, cõe-
pisce certa spirituale deuotione. Poi per li sacri misterij,
& altri segni di santità, che nel Tempio si contengono. E final-
mente per il concorso di molti, i quali adorano Iddio, dal che si
fa l'oratione più facile ad essere essaudita da Dio, secôdo il det-
to di Christo b; *Vbi duo vel tres congregati sūt in nomine meo, ibi sū
ego in medio eorum*. Nel qual proposito v'è nobilissima senten-
za di S. Gio. Chrisostomo nella 3. hom. *de incomprehensibili Dei
natura*, oue contra quei, che dicono di poter orar in Casa, po-
co curando di far oratione nella Chiesa, così riprendendoli
dice; *Te, homo, decipis, & magno in errore uersaris. Nam si &
domi quoque datur orandi facultas; tamen fieri nō potest, ut domi tam
bene ores, quā in Ecclesia, ubi tot patres, ubi clamor felici societa-
te excitus ad Deum immortalem refertur: non paruer exoras, cum so-
lus Dominum obsecras, atq; tuis cum fratribus. Est enim in hoc plus
aliquid, uidelicet, concordia, cōspiratio, copula amoris, & charitatis,
sacerdotū clamores: præsumunt. n. ob eam rē sacerdotes, ut populi orationes,
qua infirmiores per se sunt, ualidiores, illas cōplexa simul in celum ene-
hātur*. Di qui è, che in ogni età appresso ogni natione fù sempre
in vso di fabricar Tempij in honor di Dio, e de' suoi Santi. Co-
stantino Magno c, subito venuto alla christiana fede, non solo
diede libera licenza a tutti i Christiani d'el mondo di fabricar
Chiese: ma egli stesso, come scriue Niceforo Callisto nella sua
Historia, in Roma del suo stesso palazzo Lateranense fabricò
il primo Tempio, consacrandolo a Christo. Et in Costanti-
nopoli tre amplissimi Tempij dedicò a Christo Salvatore, vno
di Santa Sofia, l'altro di S. Pace, il terzo di S. Virtù. I quali Tem-
pij da gl'Imperadori poi successori furono con gran magnifi-
cenza aggranditi, & adornati. E tra gli altri Giustiniano Im-
peradore, tra molti altri Tempij, ch'ei fece in Costantinopol, lo
stesso Tempio di S. Sofia riedificò con spesa, e magisterio incredi-
bile. Helena madre di Costantino, come scriue Rufino f, fa-
bricò in Giudea nel luogo, doue truouò la S. Croce, vn magni-
fico Tempio. Pulcheria g, celebre Imperatrice, edificò vn am-
plissimo Tempio alla Madre di Dio, doue pose il Sindone, o fa-
sce del Sepolchro di Christo. Simone Metafraste scriue nella

vita di S. Greg. martire d' Armenia, che colà i Christiani edi-
ficauano a Dio, & a suoi Martiri molti sacri Tempij, e dedi-
cauano loro le sue ricchezze, pretiose vesti, possessioni, e theso-
ri. Nella stessa Città di Venetia si veggono splendidi, e nobili-
simi Tempij, e fra gli altri l'augustissimo, e magnificentissimo
Tempio, al glorioso Euangelista S. Marco da quella Sereniss.
Repub. con spesa incomparabile dedicato. Da tutti questi ef-
sempi si vede, come nella Christiana Religione fù sempre in
vso d'honorar Iddio ne' sacri Tempij, e sempre piacque a Dio
d'esserui honorato. Soli gli VValdēs heretici, come scriue Enea
Siluio a, biasimano le Chiese, gli Oratorij, & altre Case di Dio,
dicendo, tutto questo gran mondo esser il Tempio di Dio, e pe-
rò non douersi restringere la sua Maestà, infinita in alcū luogo.
Soli Gio. Vuicleffo, e Gio. Caluino, scelerati heretici, disprez-
zano i sacri Tempij, e le Chiese; estimandoli disutili, e souer-
chi. Soli i Magdeburgensi, anch' essi empj heretici, ripren-
dono la moltitudine, e le consecrationi de' Tempij. Et hoggidi
l'Auuerfario biasima anch' egli, e riprende il molto numero de'
Tempij, dicendo, che il molto, e soprabondante numero delle Chie-
se non è utile per la deuotione: anzi in contrario. E che non mancano Chie-
se, e luoghi pij nella Città di Venetia, e nell'altre tutte dello Stato. Vo-
lendo inferire, nō esser bene, l'edificar più Chiese di nuouo. Nel
che si scorge, quanto poco si scosti dalla falsa opinione de' gli
Heretici: anzi quanto v'alluda, e vi s'appressi. Se tanti Tem-
pij sono nella Città di Venetia, & altroue, queste sono memo-
rie de' gli antichi, i quali in ciò mostrarono molta pietà, e reli-
gione, fondando quelle sacre Chiese. E perche più tosto nō imi-
tar l'esempio loro, altri nuoui Tempij fabricando, che far leg-
ge in contrario, che più edificar non se ne possa? E se quegli an-
tichi meritauano lode per dedicar Chiese; come potranno i mo-
dèrni fuggire biasimo, vietando il consacrarne? Ne vale, se si di-
ca, non torfi per tal Legge l'honore a Dio, non mancando, come
dice l'Auuerfario, Chiese, e luoghi pij già fabricati, doue Iddio
si può honorare. Perche l'impedire, che alcuno nō riceua quel-
l'honore, che gli si dee per giustitia, & che cō volontà pronta gli
viene offerto, questa senza dubbio è ingiustitia. Però s'auuiene,
ch'alcuno p. sua pietà, e deuotione voglia fabricar Tempio a Dio,
oue s'honori: come si potrà difedere, che nō sia ingiustitia, per nō
dire impietà. Impedire cotal r'attione, che non fortisca effetto?
Nō si vede chiaramēte, che a Dio si toglie quell'honore, ch'egli i
quel sacro luogo hauerebbe? Da che ancora segue, che nō solo si
toglie

a Hist. Ecc.
m. 6. 35.

fol. 13.

toglie quell'honore à Dio: ma s'impedisce ancora la diuota volontà di quel Christiano, ch'è deliberato, e disposto à far quel bene, & à dar quell'honore à Dio per mezzo di quella sacra fabrica. Ilche impedire tanto è male, quanto il bene, che si vieta, è suprema opera buona, appartenendo al culto di Dio, ch'è il migliore, e maggior bene, che far possa l'huomo, che per ciò è posto in capo di tutti i precetti diuini. E se ciò per legge si potesse impedire; per legge ancora si potrebbe vietare, che non s'andasse à Chiesa per vdir la Messa i giorni almeno, che non è di precetto; e così altre opere Christiane. Dirà perauentura l'Auversario, che non s'impedisce questo bene, ne quest'opera di religione, ma s'ordina, che se ne chiegga licenza. Questo poco iscuola; perche, si come non si dee far legge, che non si vada alla messa senza licenza; così questo Decreto non uale, benché vi sia questa coperta del domandar licenza. E ben si sa, che'l Legislatore hà autorità di dispensar la legge, ancorache assoluta sia senza conditione di licenza. Però non accadeua parlar di licenza, ò non licenza. Senza che è da considerare, che in quel modo, che si può conceder la licenza, si può similmente negarla, stando l'vno, e l'altro in potestà del Principe, altrimenti non occorreuà far legge, se negar la licenza non si potesse. Ne occorre dire, che non si nega il fabricar assolutamente: ma s'obliga à chieder licenza per saperne il modo. Peroche ciò si distrugge con le parole stesse dell'Auversario, mentre dice, che vi sono Chiese à bastanza, e che si dee auuertire, che sorte di Religiosi s'introducano. & altre cose si fatte. Nelche mostra, che v'è animo di negar assolutamente la licenza di fabricar nuoue Chiese, e Monasteri, & impedir nuouii Religiosi, che vengano à fondar luoghi nello Stato. E poi par giusto, che chieder si debba licenza di donar il suo, & à Dio massimamente? Qual legge fù giamai etandio tra Scithi, e Barbari, la qual vietasse il far dono di cosa sua propria à chi sommamète lo meriti, & à chi tu sia strettissimamète obligato? e, che più è, à Dio stesso, donatore di tutti i beni, e de la vita stessa, che possiedi? Egli è pur vero, che non si può per legge prohibire à gli huomini, che non donino, e consacrino se stessi à Dio, entrando in alcuna Religione, che ciò può far ciascheduno etandio contro il voler de' proprij Genitori. Per *calcatum perge patrem*, per *calcatam perge matrem* &c. dice S. Girolamo à chi sia disuaso, ch' entri in religione. Anzi sono per legge

legge Ecclesiastica scommunicati quei, che tal'attione impediscono. Mauritio Imperadore fece vna tal legge, che chi hauesse fatto professione di militia, non potesse entrar in Religione: ma, come ingiusta, fù da S. Gregorio annullata. Tanto meno potrà per legge vietarsi, che alcun non doni, e consacri fondo, ò casa à Dio per fabrica di Chiesa. Percioche, quanto è più nobil cosa l'huomo di creatura insensata, e può al Principe maggiormente seruire: tanto meno può farsi legge, che non si doni, e consacri fondo, & area, cosa insensata, per edificarui Chiesa in honor di Dio. E, come per dedicatione di fondo, e di superficie ne perde il Principe il tributo reale: così per dedicatione di persona, ch'entri in Religione, perde il censo personale, & altri seruigi, che dalla persona può riceuere. Ilperche, si come per la perdita della persona, ch'entra in Religione, nõ può il Principe far legge, che prohibisca l'entrarui; così, quantunque perda l'vtile del fondo dedicato, non può per questo far legge, che vieti il dedicarlo. Può adunque il Laico dedicar, fabricando Chiese, il suo fondo à Dio. E tanto più lo può fare, quanto può nel suo stesso fondo edificare non sol palazzo per se stesso: ma capanna, e stalla per bestie, e per cose vilissime; ne in ciò per legge alcuna gli viene, ò può venirgli interdetto. E perche farà legge, ch'egli medesimo non possa fabricar Chiesa, Oratorio, ò altro luogo à Dio, oue s'honori quella souerana Maestà diuina? Ma che si dirà del suolo de gli Ecclesiastici, il quale non è cosa laica, ma della Chiesa? Posto che far si potesse legge (che non si può) sopra fondo laico, vietandosi à persona laica il fabricar Chiesa nel suo fondo senza licenza del Principe, che v'hà sopra potestà, e dominio maggiore del priuato, secondo che afferma l'Auversario; certamente sopra fondo Ecclesiastico, di che la Chiesa è posseditrice, e sopra cui Prelato solo Ecclesiastico, non Principe laico, hà giuriditione, e dominio, non può far legge il principe, la quale prohibisca il dedicarui Chiesa. Dicasi adunque, che liberamente si può fabricar Tempi à Dio ne si può per legge veruna impedire; la quale massimamente si fonda in quel debole appoggio d'esserui Chiese à sufficienza, e che souerchio sia di nuouo fabricarne. Impercioche ò si risguardi à Dio, ò all'vtil nostro, non si può mai dire, che vi siano Chiese à bastanza, non che di souerchio. Perche, quanto alla grandezza di Dio, essendo Iddio di Maestà infinita, e d'eccellenza eminentissima, non bastano

bastano i Tempij di tutto il mondo, per dargli menomissima parte del dovuto honore. Ciò intese il profeta, che disse, *Magnus Dominus, & laudabilis nimis*. Perche è di grandezza infinita, è degno altresì di lodi infinite; e però *laudabilis nimis*. Di modo, che, se tutto il mondo fosse pieno di Tempij, e tutte le creature fossero lingue, e spirito in lodar di cōtinuo Iddio entro à que' Tempij, non farebbero bastevoli à dar le debite lodi, e'l conueniente honore à quella grandezza, e maestà increata. Se poi al bene, & all'vtil nostro si mira, per questo ancora il molto numero di Chiese è assai meglio all'anime nostre, che la poca moltitudine. Si lascia, che'l molto numero delle Chiese può esser in essemplio, & argomēto di molta pietà, & diuotione; e che molto più dichiara la grādezza della Christiana Religione; perche gli splendidi, e magnifici Tempij sono testimonio, e memoria della pietà, e diuotione de' gli antenati, i quali s'essercitarono in opere così pie, e così illustri. Anzi sono splendore, e grandezza delle Città stesse, le quali etandio dalla magnificenza, e moltitudine de' Tempij si veggono nell'Historie lodate, e commendate. Ma tutto questo è poco vtile rispetto al frutto, che ne procede all'anime. Percioche non hà dubbio, che quanto maggior numero di Chiese, e di ministri di Dio si truoua, i quali in tali Chiese s'essercitano nel culto diuino, & in altre opere christiane; tanto più l'anime nostre vengono aiutate nella vita spirituale, e ne gli essercitij, che ci conducono al Paradiso. E chi non vede, quanto più Tempij, e più Religiosi vi sono, tanto maggiormente l'anime nostre essere nodrite co' Sacramenti, e cō la santa parola di Dio? Dal numero de' Sacerdoti viene il numero de' santi Sacrificij dell'Altare, di chi ascolta le Confessioni, di chi ministra la santissima Eucharistia, di chi consiglia, et ammaestra nella vita, e ne gli essercitij spirituali, di chi fa continue orationi non sol per se stessi, ma per il popolo, per li cittadini, e per lo ben publico. Talmente, che molto vtile all'anime christiane è la moltitudine delle Chiese, e de' Monasteri. Che bene spesso ancora difendono i popoli da i flagelli, e dall'ira di Dio, il quale, se non fossero l'orationi, le penitenze, e l'altre opere sante de' Religiosi, e delle persone sacre, senza dubbio per tante sceleratezze, che si commettono, più volte flagellerebbe le Città, e tal volta le distruggerebbe. V'è l'essemplio di quelle Città nefande, le quali furono arse, e distrutte dal fuoco celeste.

ste: che pure Iddio haurebbe loro perdonato, quando, come disse ad Abramo, dieci sole persone buone vi si fossero ritrouate. S. Gio: Chrisostomo nell'hom. 18. sopra gli Atti Apostolici fa bellissimo discorso sopra questo fatto, e pare à punto, ch'egli argomenti contra quello, che insegna l'Auuerfario. E perche è tanto acconcia al presente negotio, non dispiacerà, che qui si rapporti. Anzi è degna, che sia da ogn'uno con diligenza letta. *Ac fora quidem* (dice egli) *ac balnea faciunt multi; Ecclesias autē non item, & omnia magis, quā has*. Ideo oro, ac supplico & gratiā peto, imò & legem pono, ut nullus, qui habet Villam, appareat carere Ecclesia. Ne mihi dixeris, prope est, in uicinia est, magnus est sumptus, non magnum commodum: Si quia habes infumendum in pauperes, illuc infume, melius illuc, quā ibi. Educa Magistrum, educa Diaconum, & Sacerdotalem ordinē. Quasi ducta uxore uel sponsa, uel data uirgine, sic erga Ecclesiam affectus sis, dotē adscribe illi, ita tibi benedictionis pradium multiplicabitur. Quid enim non erit illic bonorum? Parumne est, oro, torcular benedicti? Parumne est, decum ex omnibus frugibus, ac decimis prius partem, ac decimas accipere? Ad pacem agricolarum hoc utile. Venerabilis erit & Presbyter postea, & ad securitatem agri conducet. Preces illic perpetua propter te, laudes, & synaxes propter te, oblatio per singulos dies Dominicos. Quid magis mirandum, quod alij extruunt clara sepulchra, ut posteri audiant, quod ille construxit: an quod in Ecclesias excitas? Cogita, quod usq; ad Christi aduentum mercedem habiturus sis, qui altare Dei excitaturus es. Dic enim, oro, si Rex tibi precepisset domum extruere, ut illic habitet, nonne omnia fecisses? Nunc igitur Regia est Christi Ecclesia constructio, ne sumptum spectes, sed fructum computa. Ecco l'vtilità, e'l frutto, che dalle Chiese, da gli Ecclesiastici, e Religiosi si raccoglie. E certo gran marauiglia apporta, quanto à gli Ecclesiastici, e Religiosi, che contra essi, e non contra altra qualità di persone sia fatta questa Legge, che senza licenza del Prencipe non possano venir ad habitare, e fondar Monasteri nello Stato Veneto. Percioche non si proibisce à genti barbare, e straniere di qualsuoglia Natione, che vengano ad annidarsi in quello Stato, e nella stessa Metropoli, e Città reale, senza tante leggi, e licenze. Anzi si permette, che i Giudei nelle lor Sinagoghe, gli Scismatici nelle loro Chiese, & altri ancora di maggior pericolo

non solo conuengano insieme in grosse radunanze, e Conuenti cole: ma etiandio, che insegnino, e facciano ciò, ch'è loro in grado senza sospettione, e gelosia di Stato: che pur di sì fatte genti, come contrarie di legge, di Religione, e di costumi, dourebbe esser occasione d'ingelosire, e sospettare. Et à poche persone Religiose, à gli Ecclesiastici, ministri del sacro Altare, ne' quali ogni bontà si dee presumere, ò almeno bontà tale, qual non hanno gl'infedeli, s'interdirà per legge, che senza licenza non possano insieme radunarsi nel Dominio de' Signori Venetiani, ne possano fondarui Chiese, e Monasteri, per honorarui Iddio, per ministrar i Sacramenti à i popoli, per far continue orationi, e per altre opere sante in grandezza di Dio, & in salute dell'anime? E questa Legge si difenderà per giusta? Nel Còcilio Lateranense sotto Alessandro Terzo si statuisce, che senza contraddittione alcuna sia permesso à' leprosi, sotto comune vita in vno radunati, che possano fabricarsi Chiesa, e Cimiterio. Perche senza contraddittione nò potranno ancora fabricar Chiese, e Monasteri, non leprosi; ma Religiosi, i quali non tanto per vñ le proprio, quanto per comune beneficio bramano viuere insieme raccolti entro à' sacratì chiostri? E se pur si hà gelosia di persone Ecclesiastiche, ch'altronde vengano di nuouo à fondar Monasteri in quello Stato; tal sospetto certo non si può dire d'hauere de' Religiosi, & Ecclesiastici dello Stato: e pure a questi ancora è fatta simil prohibitione. Men male farebbe stato far vna legge, che diuietasse gli stranieri solamente à venir nello Stato à fabricar Chiese, e Monasteri; sì come v'è altra Parte, la quale pur dispone, ch'alcun forestiere nò possa hauer grado di Priore, ne d'altra superiorità ne' Monasteri di quel Dominio. La qual Parte ancora far non si douea, non potendo prencipe laico far legge alcuna sopra gli Ecclesiastici. Oltre che la cosa in se stessa non è diceuole; non essendo giusto, che quegli dello Stato habbiano vñci di maggioranza ne' Dominij altrui: e ch'essi non vogliano riceuer altri al gouerno di que' Monasteri. Il che non solo toglie la Libertà à Superiori delle Religioni, e deroga alle Leggi, e Constitutioni loro, confermate dalla Santa Sede Apostolica: ma etiandio impedisce il buon reggimento de gli Ordini stessi, douendosi seruire i Superiori delle persone atte al gouerno, mandandole in differentemente in questo, e quel Conuento secondo il bisogno. Ma se già tanti, e tanti anni si sono in quello Stato di tempo in

tempo erette Chiese, edificati Monasteri, & Oratorii; e si sono introdotte nuoue Religioni senza tante leggi, e senza tanti sospetti, quali dice l'Auuerfario: e s'è nòdimeno la Republica se pre gloriosamente mantenuta, e conseruata: anzi felicemente aumētata, ne giamai per tal cagione ò di Chiese, ò di Religiosi è mancata, ò venuta al basso; perche hoggidì si faranno queste dure leggi, tanto in odio della Chiesa; & in pregiudicio della Libertà de gli Ecclesiastici? Perche s'hauranno in questi tempi tali sospetti, e timori? Simile sospetto, e gelosia hebbero altresì i Giudei à colà in Gierusalemme, veggendo il Collegio Apost. adunato insieme sotto S. Pietro loro Capo, e Prencipe, che perciò simil consiglio fecero di nò permetterli: ma di seacciarli, e distruggerli. Ma Gamelielle, gran Dottore della Sinagoga, & huomo venerabile, e di molto senno, disse nel Consiglio à gli altri, che bene auuertissero di non molestar quel Collegio d'huomini; perche, s'erano da Dio, non si poteuano distruggere: e, se non erano da Dio, da se stessi si farebbono ridotti à niente. *Et nunc itaque dico vobis, discedite ab hominibus istis, & sinite illos. Quoniam, si est ex hominibus consilium, hoc opus dissoluetur: si uero ex Deo est, non poteritis dissoluere illud, ne forte & Deo repugnare videamini.* Tal consiglio l'Auuerfario, imitando il prudente Gamalielle, douea dare in quell'Eccellentissimo Senato: e non con scritture insegnar il contrario, difendendo vna Legge, la quale si manifestamente ripugna alle Leggi Ecclesiastiche, & all'honesto. Che s'altro non la condannasse, le pene sole proposte scuoprono la sua inualidezza, le quali sono di bando, di carcere, di confiscatione del fondo, e di vendita, dell'edificio. Non è egli cosa strana, & ad ogni legge contraria, che quella sacra Casa, già dedicata à Dio, quel suolo, ò superficie già fatta religiosa, passata in dominio della Chiesa, e di Christo, perche fabricandosi non si sia addimandata licenza al prencipe, debba, secondo le pene dello Statuto, esser tolta alla Chiesa, tolta à Christo, e debba venderli, & applicarsi ad vñ profani? Sentasi, il Canone b, come ciò apertamente detesta. *Prædialia, diuinis vsibus dicata, quidam humanis applicant vsibus; & Domino, cui tradita sunt, ea subtrahunt, ut sibi intendant. Quapropter ab omnibus illius usurpationis contumelia depellenda est; ne prædialia, vsibus secretorum celestium dicata, à quibusdam irruentibus uexentur. Quod si quisquam presumpserit, ut sacrilegus habeatur. S'è sacrilegio, e cosa detestabile il torre le possessioni, lequali non sono,*

a. A. 5.

h. c. Prædialia
12. q. 2.

fi come le Chiese, con modo speciale consacrate à Dio, che si dirà di quel fondo, e di quell'edificio con titolo di sacro Tempio dedicato alla Maestà diuina? La legge stessa Ciuile condanna in questo tal' Ordinatione, volendo, che le cose sacre, e religiose siano di ragione diuina, non humana; e che quel, ch'è di ragion diuina, non sia tra' beni d'alcuno annouerato. Così leggesi ne' Digesti, *ouere, diuidendosi le cose diuine dall' humane, si dice; Diuini iuris sunt, veluti res sacrae, et religiosae.* E soggiugnedice; *Quod autem diuini iuris est, id nullius in bonis est.* Ilche si replica

a' L. i. de rer. diuis.

b L. Intantū.

c. Boni Principis, dist. 96.

poco più oltre nello stesso luogo b, *Sacra res, & religiosa, & sancta in nullius bonis sunt.* Anzi di più si dispone, che, quantunque sia rouinata, e disfatta la Chiesa, il suolo nondimeno resti sacro, e religioso; e perciò resti di ragione diuina; *Semel autem ade sacra facta, etiam diruto edificio, locus sacer manet.* Tanta è la riuerenzza, e l'honore, ch' à' sacri luoghi si dee hauere. Còchiudasi adunque con quella sentenza d'oro, al fatto presente si ben conuenueole, la quale disse Marcello Papa à Massentio c, che *Bonni Principis est, ac religiosi Ecclesias contritas, & confissas restaurare, nouas edificare, & Dei Sacerdotes honorare, atque tueri.*

Ma rispondiamo hormai alle ragioni, ch'egli adduce in contrario, dalle cui solutioni più chiaramente apparirà la nullità di questa Legge, e si còfermerà maggiormente la verità proposta. Auuertendo, che gli argomenti, ò

pruoue dell'Auuersario si rapporteranno qui con le medesime sue parole: ma in guisa

tale, che, per maggior breuità, e chiarezza, alcune tal'hora se ne tralascieranno, non necessarie

al concetto; & alcune s'aggiugneranno per maggior intelligenza dell'argomēto; e l'v

no, e

l'al-

tro si farà in tal modo, che si riferirà fedelmente ciò, ch'egli dice, in questa maniera.

ra.

PRVO-

P R V O V A.

1. Il far vna legge, che prohibisca ad ogni uno, così Ecclesiastico, come Laico, di non fabricar Chiese senza licenza, non è (come il Pontefice oppone) essercitar potestà sopra la Chiesa: ma sopra il fondo, sopra l'area, ò superficie, oue si può fabricare: Il Principe fa questa legge sopra il fondo laico; adunque nissuno negarà, che questa potestà non sia pura, e meramente secolare.

R I S P O S T A.

Il far legge sopra fondo, ò superficie laica si può in due guise considerare, ò rispetto à cosa sacra, & Ecclesiastica; ò senza tal rispetto. Si concede, che'l Principe possa far legge sopra fondo laico, che non habbia riguardo à cosa di Chiesa, e che così facendo esserciti potestà secolare. Ma nel nostro fatto il Principe dispone sopra suolo secolare in ordine, e rispetto alla Chiesa, vietando, che non vi si fabbrichi Chiesa, & interdicensi à gli Ecclesiastici stessi, che far non lo possano. Ilche direttamente, & espressamente è contro alla Libertà Ecclesiastica; e lo Statuto è inualido per la materia, che non è giusta; per il fine, che pregiudica al bene Ecclesiastico, e spirituale; e per l'efficiente, perche la potestà, che fa la legge, esce de' suoi termini, & passa ne' còfini Ecclesiastici. Oltre che si dice, che'l fondo, oue si può fabricar Chiesa, ò è laico, ò Ecclesiastico. Quantunque cotal Legge hauesse vigore (che non hà) quanto al fondo laico: non può hauere forza sopra suolo Ecclesiastico, sopra il quale potestà secolare non può disporre; hauendoui la Chiesa sola giuriditione, e perciò può fabricarui senza licenza di Principe.

P R V O V A.

2. Nissun priuato, che prohibisca ad un' Ecclesiastico fabricar una Chiesa nel suo fondo si dirà, che ordini cosa alcuna sopra la Chiesa, ne à persona Ecclesiastica: ma, che disponga del fondo suo, à suo beneplacito, e che vieti l'uso della cosa, à chi non è obligato per

per legge concederlo, perche ogni priuato hà dominio sopra il fondo suo. Il Principe sopra tutti li fondi del Dominio ha vna potestà maggiore. Perilche, si come è ingiustitia fabricar vna Chiesa nel fondo di un priuato, senza sua permissione, non hauendo Iddio stesso leuato il dominio del priuato; così è ingiustitia fabricar in qualsiuoglia luoco contro la sua prohibitione, non hauendo Iddio leuato l'imperio del Principe sopra il fondo; e così non è derogato in conto alcuno alla libertà Ecclesiastica.

R I S P O S T A.

Altra potestà hà il priuato sopra quel fòdo, & altrail Principe. Il priuato v'ha potestà di proprietà: il Principe di giuridittione. E perciò il priuato può disporne, secondoche gli piace: il Principe non può, se non in ordine à ben comune, & ad vtile publico. Quindi è, che fabricar nel fondo d'un Priuato contro il suo volere, può essere ingiustitia occupandogli quello, di ch'egli hà il dominio ciuile, e naturale. Il che non auuiene del Principe, il quale v'ha giuridittione solamete, che riguarda il publico bene; la qual giuridittione v'ha etiandio il Prelato Ecclesiastico, che pur rimira il ben comune. Ma, perche questo bene, e questa giuridittione è più alta della secolare, non può quella con sue leggi impedir questa, si come s'è mostrato.

Si dice in oltre, che 'l Priuato stesso, non che il Principe, non può contradire, e vietare, che nel suo proprio suolo non si fabrichi Chiesa, quando per ben publico l'occasione il ricerchi. Perche, si come il Principe per vtilità publica può seruirsi del fondo di Priuato, etiandio contro il suo volere: così, e tanto più può farlo il Pontefice per lo stesso fine publico, il quale, come s'è detto, è di più sublime eccellenza. E che ciò sia vero, il Priuato, come che padrone sia di quel fondo, e possa à suo arbitrio disporne: non può nondimeno far patto, che 'l suo fondo non si possa dedicare. V'è la L. nemo ff. de transact. che espressamente lo dice. *Nemo paciscendo efficere potest, ne sibi locum suum dedicare liceat.* E perciò non è ingiustitia, come dice l'Auersario, il fabricar vna Chiesa nel fondo d'un priuato, senza sua permissione; e tanto meno è ingiustitia il farlo senza permissione del Principe.

R I S-

P R V O V A.

3. Se questa ragione ualesse; La Chiesa è cosa spirituale, adunque chi dispone sopra il fabricarla, dispone sopra cosa spirituale; ne seguirebbe, che un Principe, che proibisce mettere nelle fabriche delle Chiese Roueri, che sogliono seruire à fabricar Galere, Barche, e ponti, & in altro, è vero che proibisce copriele di piombo, per carestia, che n'hauesse per uso di guerra, si direbbe far legge sopra le Chiese, e loro coperti: essendo nondimeno vero, che il Principe fa l'ordinatione sopra li roueri, e sopra il piombo, che sono cose meramente laiche.

R I S P O S T A.

Anzi sì, che questa ragione vale; e chi dispone sopra il fabricar Chiesa, dispone sopra cosa spirituale. perloche, facendo il principe di Venetia Ordinatione, come dice l'Auersario, sopra roueri, e piombo, che non entrino in fabriche di Chiesa, tal dispositione è contro la Chiesa, & è inualida. Onde l'Auersario con le sue proprie armi si ferisce, adducendo in essemplio per pruoua altro Statuto ingiusto, perche tale Statuto è in pregiudicio della Chiesa, che non possa seruirsi per suo bisogno di tal materia. E però à nostro fauore è quello, ch'egli soggiugne, così argomentando. Qualcosa è, che non possa esser dedicata al culto diuino? Forse non si trouerà alcuna, che non essendo se non il solo peccato contrario à Dio, ogni cosa gli può esser consacrata: adunque chi disporrà d'una cosa, uietando, che non possa esser dedicata, offenderà Dio? non certo. Anzi sì certo, che, vietandosi alcuna cosa, che non si dedichi à Dio, s'offende Iddio. Abbiamo il Canone chiaro, c. Eosqui, de Imm. Eccl. lib. 6. oue quei Principi sono scomunicati, i quali interdicono, non si dirà donar cosa da dedicarsi à Dio solamete: ma quel, ch'è maco, il dar cosa ad uso, è seruiugio de' Chierici, & Ecclesiastici, serui, e ministri di Dio; e non solo il dar loro in dono: ma quel, ch'è meno, il vendere loro alcuna cosa, il comperar da essi, il macinar biada, cuocer pane, & altri simili seruiigi. La ragione porta il Canone; *Cum talia in derogationem libertatis Ecclesie presumantur.*

Senza

Senza che all' argomento si potrebbe rispondere, che non è simile ragione di roueri, e di piombo, come di fondo, e superficie per fabricarui Chiesa. poiche il suolo, o fondo è semplicemente necessario à fabrica di Chiesa, e però non si può vietare: ma i roueri, e'l piombo non sono così necessari; ma si bene vtili, e condecanti; perche si può senza tal materia edificare. Con tutto ciò si niega, come prima, il poterfi sopra tal materia disporre.

P R V O V A.

4. Il precetto dell'honor diuino, essendo assertiuo, non comprende tutte le materie, tutti li luochi, tutti li tempi, come uorrebbono quelli, che tirano tutto all'Ecclesiastico; ma admette, che quando non manca cosa alcuna à lui, il resto s'applichi ad usi humani, & ad esso si attribuisca, quanto gli è appunto condecante.

R I S P O S T A.

Vuole inferire l'Auversario con questo argomento, che, essendo molte cose non necessarie all'honor di Dio, ma ad vfi humani, sopra quelle si può à suo arbitrio disporre, ancor vietando, che non passino nel culto diuino. Ma questo è falso: Anzi par, ch'egli à punto con le sue parole risponda, dicendo, douersi lasciar quello, ch'è à Dio condecante. Onde così si distingue; quando si dispone sopra cose necessarie ad vso humano, o questo si fa prohibendo, che non s'impieghi no in qualche particolar' vso temporale; e ciò è lecito al Principe di fare: o si dispone, che tali cose non vengano in seruigio di Dio, come à lui condecanti; e questo non si può à modo alcuno prohibere. E però tutte le cose, necessarie ad vfi humani, potendosi attribuire in qualche modo al culto di Dio, non è lecito d'ordinare sopra d'esse, prohibendole alla Chiesa.

P R V O V A.

5. Se fusse lecito contro il voler del Principe fabricar Chiesa in qualunque luogo, sarebbe lecito similmente contro il suo uolere adoperar qualsiuoglia materia, e qualsiuoglia artefice, il che estendendo anco all'

alli vasi sacri, restarebbe, che ogni panno, ogni metallo, ogni legno, & ogni altra cosa appartenerebbe all'Ecclesiastico; l'assurdità delle quali conseguenze mostrano chiaramente, che si come la Chiesa già dedicata appartiene al spirituale, così niuno luogo può esser dedicato senza la permissione del Principe temporale.

R I S P O S T A.

Anzi è verissimo, come s'è detto, contro il voler del Principe esser lecito alla Chiesa adoperar qualsiuoglia materia in honore, & seruigio di Dio, il quale s'antepone ad ogni interesse humano. Perciò, facendosi Decreto, che panno, à metallo, o legno, non possa vrsarsi per il culto di Dio, è legge in pregiudicio della Chiesa, & in offesa di Dio. E chi facesse tal'ordinatione, sarebbe legge ingiusta, e sacrilega; non prohibendosi l'oro, e le sete ad usi profani per ornamento di cauali, & in abbellimento di carrozze: e poi vietandosi al culto di Dio.

P R V O V A.

6. La equità di questa legge s'è sempre conosciuta dal mondo. Cicerone nell'Oratione pro Domo sua mostra, che in quei tempi nessuna area poteua esser consecrata iniussu populi.

R I S P O S T A.

Altra è la Religione christiana, ch'è vera, pia, e santa: altra de' Gentili, ch'è falsa, empia, e superstitiosa: però non si dee in questo fatto prender' esempio da quella. *Quid n. mihi* (dice S. Paolo a) *de his, qui foris sunt, iudicare?* *Quæ autem conuentio Christi ad Belial?* *Aut quæ pars fidelium infidelis?* *a 1. Cor. 5. b 2. Cor. 6.* Da che si caua vn'altra risposta, che in quella Religione i Sacerdoti dipendeano da Principe terreno, e da Magistrato temporale, come si legge appresso il Fenestella c, il qual anche apporta il testimonio di Liuius. *Pontifices* (dice) *ut pleraque alia Sacerdotia, ab ipso Numæ ortos, apud Liuium satis constat.* Et il Sigonio d' scriue, che etiàdio il popolo, & il Senato creauano i Sacerdoti per via di Comitij. per questo, dipendendo l'autorità loro da potestà temporale, non poteuano dedicar senza il consenso altrui. Ma i nostri Sacerdoti hanno la po
M testà

c De Sacerdotijs Romanorum c. 8. d De antiquo iure Romanorum. c. 19.

testà immediatamente da Dio, non dipendente da prencipe tēporale: anzi la tēporale è sottoposta alla potestà sacerdotale. E perciò possono liberamente fabricar Tempij senza licenza di Prencipe terreno. Oltre che appresso quei Pontefici stessi era la suprema autorità di cōceder tal licenza, come si vede, chi ben legge quella Oratione, che perciò apporta Cicerone l'esempio di Caio Cassio Censore, e di Licinia, Vergine Vestale, i quali senza autorità de' Pontefici hauuano fabricati Tēpij: se ben concorreuano appresso il voler del popolo per quiete della Republica. Si può finalmente dire, che, non essendo lecito d'introdur nuoui Dei senza licenza del popolo, per ischifar il tumulto, perche, come dice Mecenate ad Augusto ^a, *Noua quadā Numina introducētes multos impellunt ad mutationem rerum: unde coniurationes, seditiones, conciliabula existunt, res profectō minimē conducibiles Principatui*. Per questo ancora nō era lecito à quella gēte Idolatra d'ergere nuoui Tempij, da dedicarsi à nuoui Dei, senza licenza de' Magistrati.

P R O V A.

7. Sotto gl'Imperatori gentili ancora erano quattro leggi, che uietano potersi consacrare cosa alcuna senza licenza del Prencipe, le quali hauendo Giustiniano portate nelli Digesti, senza dubbio le hà accomodate alla nostra Religione, e dato loro uirtù anco sopra il fabricare le nostre Chiese.

R I S P O S T A.

Gl'Imperatori, e prencipi gentili erano per lo più insieme Pontefici, e Sacerdoti. E perciò senza loro licenza non si poteua consacrare. Così risponde la Glos. alla 1. legge ^b, che porta l'Auuerfario, la quale, rendēdo la ragione, perche fosse necessaria la licenza dell'Imperadore, dice; *Quia olim Imperatores Sacerdotes erant*. La 2. e 3. legge ^c, che adduce l'Auuerfario, tanto è vero, che tratti di licenza d'Imperadore per fabrica di Tempij, che ne anche vi si fa mentione d'Imperadore, ò Prencipe; ne anche si dice pur parola di fabricar Tempij. Siche s'argomenta nell'Auuerfario ò inconsideratione, che non habbia inteso, ò veduto il luogo: ò vero artificio, ch'a bello studio riferisca il falso. Questo solo si dice in quelle leggi, che'l fondo, ò luogo diuenta religioso, oue

sia

sia sepolito vn morto; e che perciò non si possa sepelir morto nell'altrui fondo senza licenza del padrone del luogo. La quarta legge ^a non altro dice, se non, che'l dedicare publicamente è dedicare *permisso Imperatoris*. Oue la Glos. dice, che ancora per li soli Pontefici senza l'Imperadore si potea dedicare. *Sed certē (dice) imò uidetur per Pontifices etiam sine Principe*. Et in confirmatione apporta il luogo dell'Institutā *Sacra*, de rer. diu. Oue si dice, *Sacra res sunt, quae ritē per Pontifices Deo consecratae sunt, ueluti edes sacrae*. Et quini pur la Glos. riferendo la Legge di sopra portata dall'Auuerfario, dichiara, come il Prencipe dedichi, ò dia potestà di dedicare, che è, permettēdo ad altri, come al Vescouo, senza esserne richiesto: ò pur richiesto concedendola. *Vel die, Dedicat alij, puta, Episcopo permittendo sine requisitione, uel concedit requisitus*. Si dice finalmente, che v'è la legge Pontificia, superiore, e regolatrice della Ciuile, la quale altramente dispone. Anzi la stessa legge ciuile al troue ^b, come s'è mostrato, ordina, che l'edificar Chiese sia con licenza del Vescouo, e niente dice di Prencipe temporale.

P R O V A.

8. Chi leggerà le historie Ecclesiastiche, e le Nouelle di Giustiniano, vederà, che nelli tempi dell'Imperatori, così in Oriente, come in Occidente, al Prencipe sopra tutti gli altri è stato deferito in questa parte, si che non solo da loro è stata richiesta licenza del far nuoue Chiese, ma ancora nissuno hà mai pensato d'erigere vna Chiesa in Cathedralē, ò Metropolitana senza permissione, & espresso decreto del Prencipe. Si può uedere sopra ciò la Nouella 67. di Giustiniano, e quello, che Balsamone molto estesamente riferisce sopra il Canone xviij. nel Concilio Calcedonense.

R I S P O S T A.

Fà quì l'Auuerfario tale strepito d'Historie, di Nouelle, d'Imperadori, di Prencipi, di Concilij, e d'altro, che ben pare, che gran cosa prouoi. Il tutto nondimeno si ristigne ad vna sola Nouella di Giustiniano; et ad vn sol detto di Theodoro Balsamone. E (quel, ch'importa) l'vno e l'altro è contro di lui. Talche ò non hà veduto i luoghi, ò con inganno gli allega. Percioche Giustiniano in quella Costituzione ordina, che, douendosi fabricar Chiesa, se ne chiegga licenza al Ves-

couo,

^a L. ult. ff. de
in poss. le-
gat.

^b S. Si quis vo-
luerit. de Ec-
cl. tit. in Au-
th.

^a Apud Dio-
nem Cassium
lib. 52.

^b L. sacra. S.
1. ff. de rer.
diu.

^c L. si plures
sint. & l. 2.
ff. de relig.
& sumpt. su-
ner.